

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1991

(91/C 183/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE FONTAINE

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on.

— Simeoni, che protesta per il fatto che una richiesta di votazione con votazione per appello nominale presentata a nome del suo gruppo sulla proposta di risoluzione comune sul terrorismo in Europa (*parte prima, punto 11*) non sia stata presa in considerazione (la presidenza prende atto della protesta);

— B. Simpson, il quale, ritornando sulla comunicazione fatta dalla presidenza in merito allo sciopero dei funzionari (*parte prima, punto 22*) segnala che alcune riunioni, in particolare quella della commissione per i trasporti a Copenhagen, sembra non possano aver luogo come annunciato;

— C. Beazley, il quale chiede che quest'ultima informazione sia verificata (la presidenza risponde che ciò sarà fatto, precisando che i deputati saranno informati in tempo utile);

— Patterson il quale, ritornando sulla discussione di carattere procedurale tenutasi al momento dell'esame della relazione Vernier (*parte prima, punto 16*) chiede che la commissione per il regolamento inserisca l'ultimo comma dell'interpretazione dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento, nell'articolo stesso o sopra tale comma (la presidenza risponde che sottoporrà la richiesta alla commissione per il regolamento);

— Vernier, in merito alla votazione sulla relazione dell'on. Colom (A 3-103/91);

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on.

— Ramirez Heredia il quale ribadisce la sua richiesta che il Parlamento europeo sia rappresentato alla riunione che avrà luogo a Ginevra sulla «dimensione umana» nel quadro della CSCE e auspica che tale possibilità si concretizzi entro il 1° luglio, data di apertura della riunione (la presidenza comunica che sottoporrà la questione all'ufficio di presidenza);

— Wijsenbeek, dapprima sul gesto di protesta di Sir Fred Catherwood, il quale aveva giudicato eccessivo il numero di emendamenti presentati dalla commissione

per l'ambiente, quindi sul tempo di parola estremamente ridotto di cui dispongono i deputati nelle discussioni, e infine sulla discordanza tra le pagine del processo verbale nelle diverse versioni linguistiche (la presidenza risponde che la questione sarà esaminata);

— Robles Piquer, per chiedere che il presidente del Parlamento esprima, a nome del Parlamento, le sue felicitazioni a Boris Eltsin per la sua elezione alla presidenza della Repubblica russa (la presidenza risponde che la richiesta sarà trasmessa al presidente del Parlamento).

2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

L'annuncio fatto nel corso della seduta del 15 aprile (*vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 4*) relativo alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato, è dovuto a un errore e deve quindi essere soppresso.

3. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente una direttiva relativa alle discariche di rifiuti (COM(91) 0102 — C 3-0248/91 — SYN 335)

deferimento
merito: AMBI

base giuridica: Articolo 100 A del trattato CEE

— Proposta concernente una decisione relativa all'armonizzazione del codice di accesso ai servizi telefonici internazionali nella Comunità (COM(91) 0165 — C 3-0250/91 — SYN 339)

deferimento
merito: ECON

base giuridica: Articolo 100 A del trattato CEE

Venerdì 14 giugno 1991

4. Procedura senza relazione *

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— una direttiva recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE concernente la commercializzazione degli alimenti composti per animali (COM(91) 90 — C 3-196/91)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 a*).

— un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di prodotti della pesca (SEC(91) 484 — C 3-222/91)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 b*).

— un regolamento relativo all'applicazione della decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990 (COM(91) 190 — C 3-0245/91)

che era stata deferita alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

5. Numero standard per chiamate d'emergenza (votazione)

(Relazione senza discussione presentata dall'on. Scott-Hopkins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla base giuridica della proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'introduzione di un numero standard europeo per chiamate di emergenza (COM(89) 452 — C 3-49/91 — SYN 223) (A 3-144/91))

— *proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

6. Elemento di prova del rapporto di lavoro (votazione) *

(Relazione della on. Salisch — A 3-141/91)

— *proposta di direttiva COM(90) 503 — C 3-44/91:*

Interviene l'on. Hughes, in sostituzione della relatrice, sugli emendamenti.

La presidenza dichiara di aver ricevuto una richiesta di verifica del numero legale, presentata sulla base

dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento dall'on. De Vitto. La richiesta è sostenuta da più di 13 deputati.

La presidenza constata che il numero legale non è presente. Pertanto, conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

7. Unione economica e monetaria (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-927, 928 e 1002/91)

— *proposta di risoluzione B 3-927/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *proposta di risoluzione B 3-928/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *proposta di risoluzione B 3-1002/91:*

Emendamenti respinti: 2, 3, 4, 5, 1, 6.

La varie parti del testo sono state votate progressivamente.

L'on. P. Beazley è intervenuto sulla velocità, a suo giudizio eccessiva, con cui la presidenza ha condotto le votazioni.

Interviene l'on. Maher per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

8. Unione politica (votazione)

(proposte di risoluzione B 3-1027 e 1028/91)

— *proposta di risoluzione B 3-1027/91:*

Emendamenti approvati: 15, 2, 1, 13 con votazione elettronica;

Emendamenti respinti: 6, 14, 7, 5, 8 per parti separate (on. Cheysson), 9, 3, 10 con votazione elettronica, 11 e 12

Emendamento decaduto: 4.

Sono stati votati per parti separate:

il paragrafo 1, lettera a) (SOC):

prima parte fino a «politica estera»: approvata

seconda parte «e il settore giudiziario»: respinto con votazione elettronica;

Venerdì 14 giugno 1991

l'emendamento n. 8:

— testo senza la parola «solamente»: respinto,
— paragrafo 1, lettera g) della proposta di risoluzione:

prima parte: testo senza «solamente»: approvato,
seconda parte: la parola «solamente»: approvata.

I vari elementi del testo sono stati approvati con successive distinte votazioni.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. D. Martin, a nome del gruppo socialista, e Falconer.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

(La proposta di risoluzione B 3-1028/91 decade.)

9. Disoccupazione nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania (votazione)

(Proposte di risoluzione B 3-1026, 1029, 1030, 1031 e 1032/91)

(La proposta di risoluzione B 3-1029/91 è stata ritirata.)

— *Proposta di risoluzione B 3-1026/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione B 3-1030/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione B 3-1031/91:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

Proposta di risoluzione B 3-1032/91:

(La presidenza segnala che l'on. H. Köhler è co-firmatario della suddetta proposta di risoluzione.)

Emendamenti respinti: 1, 2.

Le varie parti del testo sono state poste in votazione progressivamente.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

10. Spazio economico europeo e accordi con la Confederazione elvetica e l'Austria (votazione)

(Proposte di risoluzione B 3-935/riv., 1033, 1034, 1036 e 1035/91)

Interviene l'on. Titley per chiedere se la proposta di risoluzione B 3-935/riv. è stata ritirata.

La presidenza risponde che non è stata ritirata e che sarà quindi posta in votazione.

— *Proposta di risoluzione B 3-935/91/riv.:*

Considerando e paragrafi 1: respinti

Emendamenti n. 1-6: respinti in blocco

Paragrafi 2: respinto.

(La proposta di risoluzione è pertanto respinta).

— *Proposte di risoluzione B 3-1033, 1034 e 1036/91:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Titley, a nome del gruppo SOC, von Wogau, a nome del gruppo PPE, de Vries, a nome del gruppo LIB, Spencer, a nome del gruppo DE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Elliott e Falconer, quest'ultimo sulla procedura.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *Proposta di risoluzione B 3-1035/91:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Bettini, a nome del gruppo Verde, e Fernex.

Intervengono il commissario Van Miert, sulla dichiarazione di voto dell'on. Bettini, gli on. de Vries, sulla procedura e Alber, sulle dichiarazioni di voto.

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

11. Etichettatura dei prodotti del tabacco (votazione) ** I

(relazione dell'on. Vernier — A 3-106/91)

Intervengono su tale richiesta gli on. García Amigo, più in particolare sull'applicazione dell'articolo 36, para-

Venerdì 14 giugno 1991

grafo 3, del regolamento, Vernier, relatore, Stauffenberg, *presidente della commissione giuridica*, Prout, *presidente del gruppo democratico europeo*, segnatamente sull'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento, Hänsch, a nome del gruppo socialista, Jensen, Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, Wijsenbeek su quest'ultimo intervento, García Amigo, Mottola, de Vries, che, sulla base dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento, chiede la verifica del numero legale, e Vernier, sull'intervento dell'on. Wijsenbeek.

Tredici deputati si alzano per appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

Interviene l'on. von der Vring.

La presidenza constata che il numero legale non è presente.

Conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento, la votazione viene quindi iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Intervengono gli on. Wynn e Vázquez Fouz.

12. Molluschi bivalvi vivi (votazione) *

(Relazione dell'on. Bombard — A 3-151/91)

— *Proposta di regolamento COM(89) 648 — C 3-54/90:*

Interviene l'on. Saby, il quale chiede, fondandosi sull'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento, la verifica del numero legale. La richiesta non è tuttavia sostenuta da tredici deputati.

Interviene l'on. C. Beazley, sulla procedura.

Emendamenti approvati: 1 con votazione elettronica, 2-7, 8, 9, 10, 11, 12 con votazione per appello nominale (Verde), 13, 69, 14 e 15 in blocco, 72, 17, 18-22 in blocco, 73, 74, 75 (seconda parte), 24, 25, 26, 27-29 in blocco, 76, 31-33 in blocco, 77, 35-38 in blocco, 78, 39, 40, 41, 42, 43 con votazione per appello nominale (Verde), 79, 44, 45-54 in blocco, 55, 80, 68 per parti separate (Verde), 56 con votazione elettronica, 57, 83 (parte aggiunta), 58, 59-67 (in blocco)

Emendamento respinto: 75 (prima parte con votazione elettronica)

Emendamenti decaduti: 81, 16, 23, 82, 30, 34, 70, 71.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 75 (il relatore):
prima parte: fino a «risanamento»,
seconda parte: resto;

l'emendamento n. 68:

prima parte: fino a «100 g»,
seconda parte: fino a «25 g»,
terza parte: resto.

Risultati delle votazione per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 12

Votanti: 84
Favorevoli: 83
Contrari: 0
Astenuiti: 1

Emendamento n. 43

Votanti: 79
Favorevoli: 55
Contrari: 24
Astenuiti: 0

L'on. Collins è intervenuto per contestare l'affermazione della Presidenza che l'emendamento n. 24 era decaduto; l'emendamento è stato poi posto in votazione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Vazquez Fouz per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

13. Stato di previsione del Parlamento per il 1992 (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Tomlinson (A 3-146/91))

Emendamenti respinti: 3 con votazione elettronica, 1, 4, 2 con votazione per appello nominale (PPE).

La on. Lulling ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 19 e il gruppo PPE una votazione per parti separate sui paragrafi 24 e 25.

Sono intervenuti gli on. Theato e, su quest'ultimo intervento, l'on. Tomlinson, relatore.

Paragrafi 14-18: approvati,

Venerdì 14 giugno 1991

paragrafi 20-23: approvati

Paragrafo 24:

prima parte — primo comma: approvato,

seconda parte — secondo comma: approvato

Paragrafo 25:

prima parte: testo senza i termini «e dei gruppi politici»,

seconda parte: tali termini: approvati

Paragrafi 26-28: approvati

Le varie parti del testo sono state poste in votazione progressivamente.

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 2:

Votanti: 74

Favorevoli: 30

Contrari: 43

Astenuti: 1

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Lulling e Tomlinson, relatore, sull'intervento della on. Lulling.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

14. Assistenza finanziaria a favore di Israele e dei territori occupati (votazione) *

(Relazione dell'on. Arias Cañete — A 3-145/91)

— Proposta di decisione COM(91) 125 — C 3-199/91:

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3 e 4 in blocco

Emendamenti respinti: 5, 6, con votazione per appello nominale (Verde), 7/riv. con votazione elettronica.

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 6:

Votanti: 54

Favorevoli: 5

Contrari: 49

Astenuti: 0

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 9*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Habsburg per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9*).

15. Deliberazioni della commissione per le petizioni (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Reding — A 3-122/91)

Emendamenti respinti: 2 con votazione per appello nominale (Verde), 1;

Emendamenti ritirati: 3, 4.

Risultato della votazione con votazione per appello nominale

Emendamento n. 2:

Votanti: 54

Favorevoli: 8

Contrari: 46

Astenuti: 0

Interviene l'on. Gil Robles, a nome del gruppo PPE, per dichiarazione di voto.

Con votazione per appello nominale (Verde), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 61

Favorevoli: 53

Contrari: 0

Astenuti: 8

(*vedi parte seconda, punto 10*).

16. Aiuti all'URSS (discussione e votazione) *

L'on. Vernier, in sostituzione del relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Chabert, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un aiuto destinato a assistere l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nello sforzo di risanamento e di rilancio dell'economia nazionale (COM(91) 172 — C 3-233/91) (A 3-168/91).

Intervengono gli on. Hindley, a nome del gruppo socialista, e Habsburg, a nome del gruppo PPE.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Venerdì 14 giugno 1991

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento COM(91) 172 — C 3-233/91:*

Interviene l'on. Vernier, per segnalare che il relatore è favorevole a tutti gli emendamenti.

Emendamenti approvati: 1, 7, 8, 2, 3-6 in blocco

Emendamento respinto: 9 con votazione elettronica

Emendamento ritirato: 10.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono l'on. Vernier, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, e il commissario Matutes, che comunica di poter accogliere gli emendamenti.

Interviene l'on. Kellett-Bowman sugli emendamenti n. 9 e 10.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

Interviene la on. Dührkop, la quale chiede che la relazione dell'on. Vecchi (A 3-142/91) sia esaminata a questo punto delle discussioni, poiché è importante che la risoluzione sia approvata oggi, in vista della prossima sessione del Consiglio (il presidente risponde che l'ordine del giorno è già fissato ma che ritiene molto probabile che la suddetta relazione possa essere esaminata).

17. Controlli veterinari (discussione e votazione) *

L'on. Lane, in sostituzione del relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Killilea, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali importati nella Comunità dai paesi terzi COM(91) 75 — C 3-191/91) (A 3-169/91).

Intervengono gli on. Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Howell, a nome del gruppo democratico europeo, e il commissario van Miert.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento COM(91) 75 — C 3-191/91:*

Emendamenti approvati: 19 con votazione elettronica, 20, 1, 21, 22, 18, 3, 4, 23, 5, 6, 7, 24, 8, 10, 11, 12, 25, 13, 14, 15, 16, 17 in blocco, 9

Emendamento decaduto: 2.

L'on. Saby è intervenuto per chiedere, dopo la votazione sull'emendamento n. 18, che i restanti emendamenti fossero posti in votazione in blocco. L'on. Howell è intervenuto per chiedere una votazione distinta sull'emendamento n. 9. Il Parlamento ha manifestato il suo assenso su tale procedura.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono l'on. Lane, che chiede quale sia la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, e il commissario van Miert che risponde.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12*).

18. Strumento finanziario «EC-International investment partners» (discussione e votazione) *

L'on. Christopher Jackson illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente lo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo (COM(90) 575 — C 3-178/91) (A 3-170/91).

Intervengono gli on. Titley, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, van Putten, a nome del gruppo socialista, Verhagen, a nome del gruppo PPE, il commissario Matutes, la on. van Putten che rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario van Miert risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento COM(90) 575 — C 3-178/91:*

Emendamenti approvati: 1-19 in blocco.

Venerdì 14 giugno 1991

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono il relatore, che chiede quale sia la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, il commissario Matutes, che risponde, il relatore e il commissario Matutes.

Interviene il relatore per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13*).

19. Sede dell'agenzia europea per l'ambiente (discussione e votazione)

L'on. Collins illustra la proposta di risoluzione presentata conformemente all'articolo 41 del regolamento dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente (B 3-900/91).

Intervengono l'on. Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, e il commissario van Miert.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Emendamenti approvati: 1, 2 con votazione elettronica, 3.

Il paragrafo 8 è stato oggetto di votazione distinta e con votazione per appello nominale (Verde):

Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuiti: 0

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 14*).

Interviene l'on. Coimbra Martins, che chiede di anticipare l'esame della relazione dell'on. Vecchi. Su tale richiesta intervengono le on. Dührkop e Bindi.

La richiesta non è fatta propria dal presidente.

20. Situazione economica della Comunità (seguito della discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione della on. Ernst de la Graete (A 3-157/91).

Interviene l'on. Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Interviene il commissario van Miert.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Interviene la on. Roth, in sostituzione della relatrice, per esprimere il parere sugli emendamenti.

Emendamenti respinti: 5 con votazione elettronica, 6, 4 con votazione elettronica, 7, 8 con votazione elettronica, 9 con votazione elettronica, 3, 10 con votazione elettronica, 11, 13 con votazione elettronica, 1 con votazione elettronica, 12 con votazione elettronica, 2.

Il paragrafo 5 è stato votato per parti separate (Verde):
primo comma: approvato,
secondo comma: approvato con votazione elettronica.

Le parti del testo alle quali non era stato presentato alcun emendamento sono state approvate all'inizio della votazione, le altre alla fine.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 15*).

Recependo talune sollecitazioni provenienti dall'Aula, la presidenza si dichiara disposta a passare all'esame della relazione dell'on. Vecchi (A 3-142/91) a questo punto della seduta se gli oratori iscritti nella discussione rinunciano alla facoltà di parlare, facendo presente che il loro intervento potrà essere pubblicato come dichiarazione di voto.

Gli oratori interrogati manifestano il loro assenso in merito a tale procedura.

21. Politiche comunitarie e loro effetti sulla gioventù (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione presentata dall'on. Vecchi, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport, sulle politiche comunitarie e i loro effetti sulla gioventù (A 3-142/91))

VOTAZIONE

Emendamento respinto: 1.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 16*).

Venerdì 14 giugno 1991

22. Associazione dei PTOM alla CEE (discussione e votazione) *

L'on. Saby illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare alle Comunità economica europea (COM(90) 387 — C 3-104/91 e COM(91) 141 — C 3-224/91) (A 3-159/91).

Intervengono l'on. Sonneveld, a nome del gruppo PPE, e il commissario van Miert.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di decisione COM(90) 387 — C 3-104/91 e COM(91) 141 — C 3-224/91;*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 17*).

L'emendamento n. 4 decade).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Emendamenti respinti: 1, 2, 3 e 5.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 17*).

Interviene la on. Rawlings, la quale, ritornando sulla modifica dell'ordine del giorno, in base alla quale è stato anticipato l'esame della relazione Vecchi, chiede che in futuro l'ordine del giorno non possa essere modificato all'ultimo minuto.

23. Cittadinanza europea — Diritti umani (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una relazione e cinque interrogazioni orali con discussione alla Commissione.

Interviene l'on. Ford, il quale, basandosi sull'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, chiede che la discussione sulle interrogazioni orali sia aggiornata a lunedì 8 luglio, alle 21.00.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

La on. Bindi illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla cittadinanza europea (A 3-139/91).

Interviene il commissario van Miert.

Interviene l'on. Collins, il quale chiede se la Commissione possa fare la sua dichiarazione sull'industria siderurgica, prevista come ultimo punto all'ordine del giorno, durante la riunione dell'ufficio di presidenza ampliato aperto a tutti i deputati che avrà luogo la settimana prossima a Bruxelles (la presidenza risponde che la Commissione sarà informata di tale richiesta).

Intervengono nella discussione gli on. Simeoni, a nome del gruppo Arcobaleno, Fontaine e Maher.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Emendamenti approvati: 4, 14, 2, 12 (da inserire dopo il paragrafo 15), 3, 10 con votazione elettronica, 9.

Emendamenti respinti: 15 con votazione elettronica, 6, 13 con votazione elettronica, 11 con votazione elettronica 5, 1, 7, 8.

Con votazione per appello nominale (SOC) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 0

24. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE, il Parlamento ratifica le nomine degli on.

— Bonetti, a membro della commissione politica, in sostituzione dell'on. Gorla, dimissionario;

— Mantovani, a membro della commissione per i trasporti, in sostituzione dell'on. Bonetti.

25. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. doc.	Autore	Firme
8/91	on. Robles Piquer	17
9/91	on. Bird	22
10/91	on. Arbeloa Muru	2
11/91	on. Simeoni	15

26. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale

Venerdì 14 giugno 1991

della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

27. Calendario delle prossime sedute

La presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dall'8 al 12 luglio 1991.

28. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 13.05).

Enrico VINCI
Segretario generale

Enrique BARÓN CRESPO
Presidente

Venerdì 14 giugno 1991

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione *

a) proposta di direttiva COM(91) 90 — C3-196/91

— proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE concernente la commercializzazione degli alimenti composti per animali: approvata

b) proposta di regolamento SEC(91) 484 — C3-222/91

— proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di prodotti della pesca: approvata

c) proposta di regolamento COM(91) 190 — C3-245/91

— proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'applicazione della decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990: approvata

2. Introduzione di un numero standard europeo per chiamate di emergenza

— A3-144/91

RISOLUZIONE

sulla base giuridica della proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'introduzione di un numero standard europeo per chiamate di emergenza

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 452 — SYN 223) ⁽¹⁾,
- visto l'orientamento del Consiglio (C3-49/91 — Doc. 10334/90/PRO-CIV 22 SAN 90),
- consultato dal Consiglio sulla pertinenza della scelta dell'articolo 235 del Trattato CEE come base giuridica,
- visto il proprio parere in prima lettura sulla proposta della Commissione (A3-119/90) ⁽²⁾,
- visto l'articolo 36, paragrafo 3 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0144/91),

⁽¹⁾ G.U. n. C 269 del 21/10/1989, pag. 8.

⁽²⁾ G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 83.

Venerdì 14 giugno 1991

1. contesta la pertinenza della base giuridica proposta dal Consiglio;
2. ritiene che la proposta della Commissione debba essere basata sull'articolo 100 A del Trattato CEE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

3. Unione economica e monetaria

— B3-1002/91

RISOLUZIONE

sull'Unione economica e monetaria nell'ambito della Conferenza intergovernativa

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 16 maggio 1990⁽¹⁾ e del 10 ottobre 1990⁽²⁾ sull'Unione economica e monetaria,
 - vista la Dichiarazione finale del 30 novembre 1990 della Conferenza dei parlamenti della Comunità europea riunita a Roma,
 - viste in particolare le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 ottobre 1990 e del 14 e 15 dicembre 1990,
 - viste le proposte presentate dalla Commissione, dai governi nazionali nonché dalla Presidenza lussemburghese sul progetto di trattato per l'instaurazione dell'Unione economica e monetaria,
- A. considerando che il preambolo del trattato CEE impegna gli Stati membri a rafforzare l'unità delle loro economie e ad assicurarne lo sviluppo armonioso,
- B. considerando che la credibilità dell'Unione economica e monetaria dipenderà dal contributo che essa saprà dare al miglioramento generale del benessere dei popoli della Comunità,

Per quanto riguarda l'equilibrio istituzionale

1. ricorda la succitata risoluzione del 10 ottobre 1990, secondo cui per realizzare progressivamente l'Unione economica e monetaria è necessario sottoporre al principio di codecisione tra Parlamento e Consiglio le misure richieste qui di seguito enunciate:
 - a) in campo monetario:
 - i) il regime giuridico, le condizioni e le procedure necessarie per l'emissione dell'ecu,
 - ii) lo statuto della Banca centrale europea,
 - iii) l'autorizzazione della Banca a concludere accordi internazionali e a rappresentare la Comunità nelle organizzazioni internazionali;
 - b) in campo economico:
 - i) la gestione della politica congiunturale,
 - ii) la coesione economica e sociale,
 - iii) gli orientamenti di politiche economiche pluriennali,
 - iv) un meccanismo di sostegno finanziario,
 - v) i fondi strutturali e altri strumenti finanziari;

⁽¹⁾ G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 66.

⁽²⁾ G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 62.

Venerdì 14 giugno 1991

- c) nel periodo transitorio le misure destinate ai compiti principali della Banca riguardanti le relazioni monetarie e finanziarie, l'emissione di ecu contro le monete nazionali nonché le operazioni finanziarie della Comunità;
2. ricorda che la proposta di designazione del direttorio della Banca centrale europea deve ottenere il parere conforme del Parlamento europeo;

Per quanto riguarda la definizione di Unione monetaria

3. si compiace dell'appoggio dato da varie delegazioni alla definizione dell'Unione monetaria presentata dal Parlamento, la quale comporta la circolazione di una moneta unica, l'ecu, l'adozione di una sola politica monetaria esterna e interna, nonché l'istituzione di un sistema europeo di banche centrali con una Banca centrale europea indipendente;
4. ricorda la sua risoluzione del 10 ottobre 1990 nella quale erano precisati i compiti della Banca centrale europea; la principale missione è l'attuazione di una politica monetaria interna ed esterna, il cui obiettivo sia la stabilità monetaria, nel quadro degli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dal Parlamento;
5. propone che gli orientamenti per una politica di cambio unico siano definiti dal Consiglio, su proposta della Commissione e in stretta concertazione con la Banca centrale europea e in codecisione con il Parlamento; l'attuazione degli orientamenti di detta politica si effettuerà sotto la responsabilità della Banca;

Per quanto riguarda l'Unione economica

6. ricorda la sua risoluzione del 10 ottobre 1990 nella quale si definisce il contenuto dell'Unione economica in relazione a:
- a) una politica comune di gestione economica,
 - b) l'obiettivo della coesione economica e sociale da perseguire sia mediante il ricorso ai fondi strutturali che mediante il suo riconoscimento in quanto parte integrante di tutte le politiche comunitarie,
 - c) tre strumenti di cooperazione (orientamenti pluriennali, sorveglianza multilaterale e meccanismo di sostegno finanziario),
 - d) le risorse proprie della Comunità e i vantaggi finanziari derivanti dal «diritto di signoraggio» inerente allo statuto privilegiato di moneta internazionale di riserva acquisito dall'ecu,
 - e) i fondi strutturali,
 - f) un massimale del debito comunitario equivalente all'importo totale degli investimenti comunitari,
 - g) una compensazione finanziaria tra gli Stati membri nell'ambito della coerenza di bilancio;
7. propone inoltre che:
- i) gli Stati membri si impegnino a rinunciare al finanziamento monetario dei disavanzi pubblici e a rifiutare alle autorità pubbliche l'accesso privilegiato al mercato dei capitali per il collocamento dei titoli del debito pubblico,
 - ii) il divieto dell'«automatic bailing out» degli Stati membri che versano in difficoltà di bilancio;

Per quanto riguarda il periodo transitorio

8. approva le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 ottobre 1990 relative a un periodo transitorio breve, a partire dal 1° gennaio 1994, durante il quale avrebbe luogo la creazione della Banca centrale europea; la piena operatività della Banca segnerà l'inizio della terza fase dell'UEM; il periodo transitorio scadrà il 31 dicembre 1995;

Venerdì 14 giugno 1991

9. ritiene possibile prevedere a favore di taluni Stati membri, su loro richiesta e tenuto conto della loro situazione specifica, termini più lunghi per l'adozione di talune disposizioni dell'Unione monetaria;
10. ritiene che durante il periodo transitorio dovrebbero essere conseguiti i seguenti obiettivi:
- la convergenza reale e nominale dell'evoluzione economica necessaria perché i vantaggi dell'Unione economica e monetaria siano equamente accessibili per tutti i paesi e tutte le regioni della Comunità,
 - una procedura maggioritaria per verificare l'esistenza di tale convergenza onde passare alla fase definitiva,
 - la ratifica delle modifiche del trattato da parte di tutti gli Stati membri,
 - l'impegno di mantenere la continuità tra l'attuale ecu paniere e la moneta unica della fase finale, onde favorire fin da ora l'uso dell'ecu,
 - la decisione di tutti gli Stati membri di accordare alle proprie banche nazionali l'autonomia necessaria a facilitare la convergenza monetaria a livello europeo;

*
* *

11. avverte che qualora i risultati della Conferenza sull'UEM si discostino sensibilmente dai diritti di codecisione e parere conforme o dal parallelismo economico e monetario, il Parlamento europeo non potrà ratificarli;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle Conferenze intergovernative nonché alla Commissione.

4. Unione politica

— B3-1027/91

RISOLUZIONE

sulla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica

Il Parlamento europeo,

- viste le sue proposte concrete per le Conferenze intergovernative contenute nelle sue risoluzioni del 10⁽¹⁾ e 25 ottobre⁽²⁾ e del 21⁽³⁾ e 22⁽⁴⁾ novembre 1990 nonché le sue risoluzioni del 12 dicembre 1990⁽⁵⁾, 24 gennaio⁽⁶⁾ e 18 aprile 1991⁽⁷⁾,
- vista la Dichiarazione finale del 30 novembre 1990 della Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea svoltasi a Roma,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 1990,
- viste le Conferenze interistituzionali preparatorie nonché le Conferenze interistituzionali del 5 e del 15 maggio 1991,
- preso atto del «non-documento» della Presidenza lussemburghese del 15 aprile 1991 e delle sue successive modifiche e confermando le critiche espresse nella suddetta risoluzione del 18 aprile 1991, ed essendo peraltro informato dell'esistenza di altri contributi,
- insistendo sulle sue proposte concrete in materia di riforma dei trattati e ribadendo l'obiettivo finale di un'Unione europea di tipo federale sostenuto da vari governi,

⁽¹⁾ G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 62.

⁽²⁾ G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 186.

⁽³⁾ G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 167.

⁽⁴⁾ Idem, pagg. 219 e 238.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 65.

⁽⁶⁾ G.U. n. C 48 del 25.2.1991, pag. 163.

⁽⁷⁾ vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5, a.

Venerdì 14 giugno 1991

1. chiede al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1991 di incaricare la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica di esaminare i temi seguenti secondo i criteri indicati in appresso:

- a) l'unicità del sistema giuridico e istituzionale della Comunità — segnatamente per quanto concerne le sue quattro istituzioni, la procedura decisionale, l'esecuzione e il controllo giurisdizionale — deve essere mantenuta ed estesa ad altri settori attualmente oggetto di cooperazione tra gli Stati come la politica estera;
- b) è necessario definire chiaramente, fissando un calendario vincolante, l'integrazione progressiva nella struttura comunitaria di tutti i settori per i quali potrebbe essere prevista una cooperazione tra gli Stati membri;
- c) la legge e la legge-quadro dovranno essere, dopo il trattato, la fonte principale del diritto comunitario. Verrà privilegiata la forma della legge-quadro onde permettere ai Parlamenti nazionali di adottare le misure necessarie per la trasposizione. Le leggi e le leggi-quadro sostituiranno gli attuali regolamenti e direttive del Consiglio e non costituiranno un nuovo strumento nella gerarchia degli atti normativi;
- d) per l'approvazione della legge si applicherà la procedura di codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio che, attraverso il voto, dovranno approvare un testo identico. La Commissione dovrà disporre del diritto di poter ritirare la sua proposta e di presentare emendamenti;
- e) gli organi legislativi saranno i soli competenti a definire, nell'ambito della codecisione, la portata degli atti che l'autorità esecutiva potrà adottare per dare applicazione a dette leggi;
- f) in sede di bilancio, sarà soppressa la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie a vantaggio della procedura attualmente applicata per le spese non obbligatorie;
- g) il Consiglio dovrà pronunciarsi all'unanimità solamente per le decisioni di natura costituzionale (articoli 138, 201, 236 e 237 del trattato CEE) — sulla base di un parere conforme del Parlamento — e per quelle relative all'articolo 235 del trattato CEE; la procedura di codecisione si applicherà a tutti i settori soggetti alla votazione a maggioranza qualificata nonché al caso specifico dell'articolo 235 del trattato CEE;
- h) la procedura di nomina della Commissione per un periodo quinquennale ha luogo all'inizio di ogni legislatura mediante la duplice investitura del Presidente e dei Membri della Commissione da parte del Parlamento europeo, il che dovrà permettere di attribuire i pieni poteri di esecuzione a tale istituzione;
- i) qualsiasi revisione dei trattati, prima di essere ratificata a livello nazionale, dovrà aver ottenuto il parere conforme del Parlamento europeo;
- j) la modifica dell'articolo 228 del trattato CEE proposta dal Parlamento europeo dovrà essere applicata interamente;
- k) la cittadinanza comunitaria sarà definita nel trattato. Qualora si rendessero necessarie misure per l'attuazione dei diritti e dei doveri, si applicherà la procedura di codecisione. Il trattato conterrà una dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali sulla falsariga di quanto definito dal Parlamento europeo;
- l) qualsiasi ampliamento delle competenze della Comunità europea dovrà rispettare il principio della sussidiarietà, prevedere la partecipazione e il controllo parlamentare al livello adeguato ed essere accompagnata da un controllo giurisdizionale;
- m) le questioni relative all'energia dovranno essere disciplinate da una vera e propria politica comunitaria che integri in particolare gli aspetti energetici contenuti negli altri trattati;
- n) la coesione economica e sociale non dovrà soltanto essere un obiettivo perseguito mediante l'impiego dei Fondi strutturali ma anche essere riconosciuta come parte integrante di ogni politica comunitaria;
- o) il trattato introdurrà un'effettiva competenza comunitaria in materia di politica sociale, quale definita dal Parlamento europeo a partire dalla sua risoluzione del 22 novembre 1989 ⁽¹⁾ e dalla suddetta risoluzione del 22 novembre 1990;
- p) la Comunità sarà competente in materia di politica estera e della sicurezza comune, inclusa la difesa;
- q) si dovrà istituire un comitato regionale a carattere consultivo;

(¹) G.U. n. C 323 del 27.12.1990, pag. 44.

Venerdì 14 giugno 1991

2. ritiene necessario che le Conferenze intergovernative continuino ad essere affiancate da Conferenze interistituzionali e sollecita nuovamente l'organizzazione di una simile conferenza sui temi della politica estera e della sicurezza comune prima del Consiglio europeo di Lussemburgo;
3. auspica che si instauri un'intensa concertazione con la Commissione e il Consiglio, tale da permettere di lavorare insieme in modo proficuo;
4. ribadisce la necessità che i risultati delle Conferenze intergovernative gli siano sottoposti per l'approvazione prima di essere trasmessi agli Stati membri per la ratifica;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle Conferenze intergovernative nonché alle Istituzioni comunitarie e al Consiglio europeo.

5. Disoccupazione nei nuovi Länder nella RFG

— B3-1032/91

RISOLUZIONE

sulla disoccupazione nei nuovi Länder tedeschi

Il Parlamento europeo,

- A. memore del sostegno politico dato al processo dell'unificazione tedesca,
 - B. ricordando che le Istituzioni comunitarie (Consiglio, Parlamento europeo e Commissione), con un accordo interistituzionale e con una cooperazione rapida e non burocratica hanno fatto sì che i necessari adeguamenti della legislazione comunitaria per l'accesso dei nuovi Länder venissero apportati tempestivamente,
 - C. consapevole delle grandi difficoltà del trapasso da un'economia pianificata ad un'economia di mercato,
 - D. conscio dei danni ecologici provocati dalla obsoleta industria della Germania dell'Est e dei guasti ad essa connessi,
 - E. si compiace che la Repubblica Federale di Germania con risorse proprie e la CEE, fra l'altro, con il programma Phare, contribuiscano ad evitare nelle zone di confine con la Repubblica Federale Ceca e Slovacca e la Polonia, che si trovano in una situazione notevolmente peggiore rispetto alla Germania dell'Est, l'insorgere di una esplosiva nuova frontiera di benessere,
 - F. constatando il degrado decennale delle industrie e delle infrastrutture e della conseguente carenza di capacità competitiva,
 - G. ricordando che in vista della inevitabile ristrutturazione dell'economia nei nuovi Länder, esso ha insistito sul fatto che l'integrazione economica e politica debba essere socialmente compatibile,
 - H. richiamandosi alla sua risoluzione del 4 aprile 1990 ⁽¹⁾ in cui si sollecita un programma di aiuti straordinari alla ex RDT per finanziare la necessaria ristrutturazione;
1. esprime la sua estrema preoccupazione per l'enorme riduzione nella produzione industriale e l'aumento della disoccupazione, per le conseguenze sociali di licenziamenti di massa e la

⁽¹⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 97.

Venerdì 14 giugno 1991

perdurante emigrazione dai nuovi Länder dopo l'unificazione; constata che le donne risultano particolarmente colpite dalla disoccupazione e dallo smantellamento di posti di lavoro e di servizi pubblici per l'infanzia;

2. esprime ugualmente la sua apprensione per l'ampia sospensione delle relazioni commerciali tra i partner tradizionali nell'Europa centrale e orientale e i nuovi Länder;

3. manifesta la sua preoccupazione per il fatto che una duratura crisi economica e sociale nei nuovi Länder potrebbe ostacolare il progresso dell'integrazione europea;

4. è consapevole del rischio inerente al finanziamento dei costi dell'unificazione tedesca ricorrendo a enormi prestiti sui mercati dei capitali nonché del rischio derivante dagli alti tassi di interesse che potrebbe creare un onere sullo sviluppo economico della CEE e sulla creazione di un'unione monetaria europea;

5. ritiene imperativo l'impiego di tutte le risorse e crediti disponibili a livello europeo e nazionale per gli insediamenti industriali, i programmi infrastrutturali nonché le azioni di ammodernamento delle industrie e di riconversione dell'agricoltura;

6. ritiene che l'incentivazione pubblica del settore edilizio abitativo ed urbano nonché della ristrutturazione e del miglioramento delle infrastrutture sociali sia necessaria non solo per motivi concreti, ma sia anche importante per l'avviamento economico;

7. invita il Governo federale e i governi dei singoli Länder a perseguire un'attiva politica industriale e occupazionale che deve essere approvata e assistita dalla CEE. In dettaglio, ciò dovrebbe includere:

- l'effettiva promozione degli investimenti privati mediante premi agli investimenti e storni speciali;
- ampie informazioni anche per le società straniere sull'esistenza di sussidi destinati alle società che sono state privatizzate e sulle disposizioni che disciplinano il trasferimento delle industrie;
- il riconoscimento della priorità ad interessi della collettività nel mantenere e nel creare posti di lavoro senza tener conto delle rivendicazioni dei precedenti proprietari per la restituzione della rispettiva proprietà;
- la garanzia, per un periodo transitorio, di sussidi da parte dell'ente TREUHAND per imprese che non hanno potuto ancora essere privatizzate, tenendo conto della situazione sul mercato regionale del lavoro, ritenendo che una politica flessibile dell'ente TREUHAND e una gestione orientata sul futuro dei problemi inerenti alla proprietà costituiscano importanti presupposti per tali investimenti;
- la richiesta di programmi di qualificazione, di azioni atte a creare posti di lavoro e società nel settore occupazionale che risultano particolarmente importanti;

8. esprime la sua preoccupazione perchè finora soltanto il 5% delle imprese privatizzate dal TREUHAND sono state acquisite da investitori stranieri ed insiste quindi sull'opportunità di maggiori sforzi per fornire speciali informazioni alle società in altri paesi comunitari. Esso ritiene inoltre che sarebbe opportuna una maggiore partecipazione di manager ed esperti stranieri all'attività del TREUHAND;

9. ritiene che lo sviluppo di una struttura amministrativa funzionale, soprattutto a livello locale, sia essenziale per un positivo sviluppo economico;

10. è convinto che non solo sia necessaria una stretta cooperazione tra la CEE, il Governo federale, i governi dei Länder e le autorità locali per una positiva ripresa economica all'Est, ma anche che i partner sociali siano ampiamente coinvolti;

11. riconoscendo gli sforzi fatti ma anche nella consapevolezza che ulteriori progressi debbono essere raggiunti nella riparazione dei danni ecologici, chiede il necessario potenziamento delle amministrazioni locali per conseguire risultati nei progetti atti a migliorare l'ambiente e constata che senza un potenziamento della tutela ambientale e l'eliminazione dei guasti pregressi determinate regioni a vocazione industriale avranno grosse difficoltà; ricorda al Governo federale e ai governi dei Länder i loro doveri, durante le fasi transitorie, di creare le condizioni necessarie a garantire che gli standard ambientali comunitari siano successivamente mantenuti;

Venerdì 14 giugno 1991

12. esprime la sua apprensione perchè la promozione dell'avviamento di imprese agricole a carattere familiare nei nuovi Länder è andata finora soprattutto a vantaggio degli agricoltori della Germania occidentale e ricorda che oltre alle imprese familiari, anche altre forme di proprietà come le cooperative e l'agricoltura di gruppo debbono essere ugualmente promosse mediante sussidi secondo la prassi all'interno della CEE;
13. fa presente che nella decisione comunitaria di erogare un'assistenza ai nuovi Länder fino al 1992 ci si è avvalsi di previsioni di sviluppo economico troppo ottimistiche e invita quindi la Commissione a tener adeguato conto delle esigenze dei nuovi Länder nelle proposte che sta per elaborare sullo sviluppo a medio termine delle politiche strutturali comunitarie dopo il 1992;
14. invita la Commissione a presentare una relazione sullo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero tra i nuovi Länder e gli Stati dell'Europa centrale ed orientale e a presentare proposte per sviluppare i contatti in materia di scambi commerciali tra la CEE e i paesi dell'Europa centrale e orientale;
15. invita il suo Presidente ad organizzare una conferenza con i rappresentanti dei nuovi Länder, le competenti commissioni del PE e gli esperti della Commissione per esaminare le conseguenze della situazione sulla politica comunitaria
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

6. Spazio economico europeo

— risoluzione comune sui docc. B3-1033, 1034 e 1036/91

RISOLUZIONE

sullo Spazio economico europeo

Il Parlamento europeo,

- A. viste le sue precedenti risoluzioni sullo SEE, in particolare la sua risoluzione del 14 marzo 1991 ⁽¹⁾,
- B. visto il mandato a negoziare sullo Spazio economico europeo del Consiglio delle Comunità del 21 giugno 1990,
- C. tenendo conto della dichiarazione congiunta fatta in occasione della riunione ministeriale tra la CEE, i suoi Stati membri e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio del 14 maggio 1991, in cui si ribadisce l'impegno di tutte le parti a concludere prima dell'estate i negoziati su un accordo globale SEE,
- D. memore delle conclusioni del gruppo ufficioso di lavoro ad hoc sulla cooperazione parlamentare,
- E. consapevole dell'importanza di garantire un appropriato collegamento e coordinamento a livello parlamentare tra il Parlamento europeo e i parlamenti dei paesi dell'EFTA per completare le altre istituzioni dello Spazio economico europeo,
- F. memore dell'importanza di mantenere l'autonomia legislativa della Comunità europea e di ciascuno dei paesi dell'EFTA nonché di potenziare la trasparenza e la legittimità democratica del processo decisionale comunitario,
- G. ricordando che la conclusione del Trattato SEE non deve dare adito al più piccolo dubbio in merito ai poteri del Parlamento europeo secondo quanto stabilito nell'Atto Unico Europeo nè a incertezze sull'ampliamento di tali poteri in occasione di una futura revisione dei Trattati come esito delle Conferenze intergovernative,

⁽¹⁾ G.U. n. C 106 del 22.4.1991, pag. 123.

Venerdì 14 giugno 1991

- H. rammentando agli Stati membri che si attende fra l'altro l'ampliamento della procedura di parere conforme a tutti gli accordi internazionali di rilevanza fra cui le modifiche da apportare ai trattati comunitari,
- I. preoccupato per la posizione apparentemente raggiunta dai negoziatori della Comunità europea, in particolare:
- i. il mancato coinvolgimento del Parlamento nel merito dei negoziati,
 - ii. le implicazioni del «non paper» del 4 marzo 1991 concernente l'autonomia della prassi legislativa comunitaria,
 - iii. la proposta di coinvolgere i governi dei paesi dell'EFTA nella gestione del mercato interno, fra cui i settori di legislazione delegata,
 - iv. la proposta di istituire una Corte SEE con le sue implicazioni in caso di sentenze conflittuali rispetto a quelle della Corte di giustizia delle Comunità europee,
- J. deplorando che i negoziati non sembrino aver tenuto conto dei progressi della Comunità nel quadro delle Conferenze intergovernative,
- K. ribadendo che un Trattato SEE non pregiudica l'accesso di singoli paesi facenti parte dell'EFTA quali membri a pieno titolo della Comunità europea;

Per quanto riguarda la cooperazione parlamentare

1. chiede che nel Trattato che istituisce lo Spazio economico europeo sia inserito il seguente articolo:

«Articolo ...

Cooperazione parlamentare

- i. E' istituita una Delegazione parlamentare mista CE/EFTA
- ii. Il Parlamento europeo nomina la delegazione della Comunità in seno alla Delegazione parlamentare mista. Il Comitato dei parlamentari dei paesi dell'EFTA nomina la delegazione dei paesi dell'EFTA in seno alla suddetta Delegazione mista.
- iii. E' compito della Delegazione parlamentare mista far sì che sia esercitato un adeguato controllo democratico da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti dei paesi dell'EFTA.
- iv. Ferme restando le normali procedure legislative delle parti contraenti, la Delegazione parlamentare mista discute l'attuazione e il funzionamento dello Spazio Economico Europeo ed esamina altre questioni connesse con lo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e i paesi dell'EFTA. Essa viene regolarmente informata dalla Commissione CEE e dal Segretariato dell'EFTA sugli sviluppi di rilievo attinenti allo Spazio economico europeo e invita ministri, membri della Commissione e funzionari a discutere su tali problemi.
- v. La Delegazione parlamentare mista esprime il suo punto di vista sotto forma di una relazione che essa presenta al Parlamento europeo e al Comitato dei parlamentari dei paesi dell'EFTA.
- vi. Il Parlamento europeo e il Comitato dei parlamentari dei paesi dell'EFTA fissano di comune accordo la frequenza delle riunioni e gli altri accordi di carattere pratico;

2. ritiene sia necessario che la Delegazione parlamentare mista si riunisca due volte l'anno, alternativamente in uno Stato della Comunità e in un paese dell'EFTA, con riunioni straordinarie che saranno convocate come convenuto sia dal Parlamento europeo che dal Comitato dei parlamentari dei paesi dell'EFTA e che le funzioni di segretariato siano svolte dal Segretariato generale del Parlamento europeo e dal Segretariato dell'EFTA;

3. sostiene inoltre l'opportunità che le relazioni della Delegazione parlamentare mista siano trasmesse sia alle commissioni competenti del Parlamento europeo — e, qualora si decida in tal senso, successivamente discusse in sessioni plenarie — sia ai parlamenti dei paesi dell'EFTA;

Venerdì 14 giugno 1991

Per quanto riguarda i negoziati SEE

4. ribadisce il suo appoggio alla creazione dello SEE comprendente i dodici Stati membri della Comunità europea e i sette paesi membri dell'EFTA;
5. sollecita i negoziatori a trovare rapidamente soluzioni reciprocamente accettabili nell'ambito dello SEE per le questioni rimaste in sospeso e concernenti la libera circolazione delle persone, i trasporti, la pesca, l'agricoltura, i fondi di coesione e i periodi transitori;
6. ribadisce che il Parlamento europeo darà il suo parere conforme solo a un Trattato SEE che risponda alle richieste da esso più volte ribadite;

*
* * *

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Comitato dei parlamentari dei paesi dell'EFTA.

7. Molluschi bivalvi vivi *

— proposta di regolamento COM(89) 648

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Titolo

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE NORME SANITARIE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE NORME SANITARIE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI FILTRATORI, DEGLI ECHINODERMI E DEI TUNICATI VIVI

(Emendamento n. 2)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno, è indispensabile assoggettare i molluschi bivalvi filtratori vivi a disposizioni in materia di garanzie sanitarie analoghe a quelle applicabili agli altri prodotti alimentari;

(Emendamento n. 3)

Considerando primo ter (nuovo)

considerando tuttavia che è necessario adottare norme comunitarie che tengano conto delle esigenze e delle specificità della molluschicoltura;

(*) G.U. n. C 84 del 2.4.1990, pag. 29.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Secondo considerando

considerando che la direttiva 79/923/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura dispone che è necessario stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere i prodotti della molluschicoltura;

considerando che la direttiva 79/923/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura dispone che è necessario stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere i prodotti della molluschicoltura; **che è opportuno ricordare che il mezzo migliore per giungere a una qualità soddisfacente sotto il profilo sanitario è l'applicazione rigorosa di tale direttiva troppo spesso, purtroppo, violata;**

(Emendamento n. 5)

Terzo considerando

considerando che, per tutelare la salute dei consumatori, si devono fissare requisiti per tutte le fasi di raccolta, manipolazione, conservazione, trasporto e distribuzione di molluschi bivalvi vivi; che tali requisiti si applicano anche agli echinodermi e ai tunicati;

considerando che, per tutelare la salute dei consumatori, si devono fissare requisiti per tutte le fasi di raccolta, manipolazione, conservazione, trasporto e distribuzione di molluschi bivalvi **filtratori** vivi; che tali requisiti si applicano anche agli echinodermi, ai tunicati e **alle conchiglie dei pellegrini di allevamento;**

(Emendamento n. 6)

Quinto considerando

considerando che è importante stabilire norme sanitarie per il prodotto finale; che tuttavia le conoscenze scientifiche e tecniche non sono ancora sufficientemente sviluppate per risolvere definitivamente taluni problemi sanitari, sicché è necessario instaurare, per garantire una protezione sanitaria ottimale della collettività, un sistema comunitario che consenta di adottare rapidamente e, se del caso, di completare le norme sanitarie onde prevenire contaminazioni virali o altri rischi per la salute dell'uomo;

considerando che il mantenimento di un livello elevato di protezione della salute dei consumatori impone l'introduzione di norme di qualità molto severe; che a tal fine è indispensabile sviluppare e armonizzare metodi di analisi in laboratorio precisi e rapidi;

(Emendamento n. 7)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando inoltre che è necessario assicurare a livello comunitario la raccolta dei dati epidemiologici e instaurare un sistema di scambio rapido di informazioni in caso di epidemia;

(Emendamento n. 8)

Sesto considerando

considerando che i molluschi bivalvi provenienti da zone di raccolta che non consentono un consumo diretto e

considerando che è necessario, sulla base di norme fissate a livello comunitario, classificare le zone di produzione in

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

senza rischi possono essere resi salubri con un processo di depurazione o mediante stabulazione in acqua pulita per un periodo adeguato; che occorre quindi redigere un elenco sia delle zone nelle quali possono essere raccolti molluschi destinati al consumo umano diretto nonché le zone di raccolta i cui molluschi devono essere depurati o stabulati;

(Emendamento n. 9)

Settimo considerando

considerando che spetta anzitutto al produttore accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi alle disposizioni sanitarie del presente regolamento; che incombe alle autorità competenti degli Stati membri provvedere, mediante controlli e ispezioni, affinché il produttore rispetti le disposizioni sanitarie suddette; che le autorità competenti devono in particolare controllare regolarmente le zone di *raccolta* in modo da accertare che i molluschi di dette zone non contengano microrganismi né sostanze *tossiche in quantità ritenute pericolose* per la salute dell'uomo;

(Emendamento n. 10)

Decimo considerando

considerando che i molluschi bivalvi vivi *prodotti in un paese terzo* e destinati a essere *commercializzati nel territorio* della Comunità non devono fruire di un regime più favorevole di quello vigente nella Comunità; che, *per il controllo delle norme di produzione e di commercializzazione nei paesi terzi*, è opportuno istituire una procedura comunitaria che consenta alla Comunità di applicare un regime comune di importazione fondato su norme equivalenti;

(Emendamento n. 11)

*Considerando decimo bis*TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

funzione del consumo diretto dei molluschi bivalvi filtratori vivi o del consumo indiretto previa depurazione o stabulazione;

considerando che spetta anzitutto al produttore accertare che i molluschi bivalvi **filtratori** vivi siano conformi alle disposizioni sanitarie del presente regolamento; che incombe alle autorità competenti degli Stati membri provvedere, mediante controlli e ispezioni, affinché il produttore rispetti le disposizioni sanitarie suddette; che le autorità competenti devono in particolare controllare regolarmente le zone di **produzione** in modo da accertare che i molluschi di dette zone non contengano microrganismi né sostanze **di origine naturale o artificiale in quantità superiori a quelle ritenute nocive** per la salute dell'uomo;

considerando che i molluschi bivalvi **filtratori** vivi **provenienti da un paese terzo** e destinati a essere **immessi sul mercato** della Comunità non devono fruire di un regime più favorevole di quello vigente nella Comunità; che **occorre pertanto esigere per tutti i paesi terzi l'apposizione di un bollo che consenta di identificare i molluschi bivalvi filtratori vivi e l'iscrizione, in un elenco tenuto dalla Commissione, delle zone di produzione e degli stabilimenti riconosciuti dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi filtratori vivi;**

considerando che, per il controllo delle norme di produzione e di commercializzazione nei paesi terzi, è opportuno istituire una procedura comunitaria che consenta alla Comunità di applicare un regime comune di importazione fondato su norme equivalenti;

(cfr. testo della Commissione nell'emendamento 10)

(Emendamento n. 12)

Undicesimo considerando

considerando che, per ragioni particolari, alcuni stabilimenti in attività anteriormente al 1° gennaio 1992 potreb-

considerando che, per ragioni particolari, alcuni stabilimenti in attività anteriormente al 1° gennaio 1992 potreb-

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

bero trovarsi nell'impossibilità di osservare tutte le norme previste dal presente regolamento; che occorre regolare la questione dell'eventuale concessione di deroghe limitate o temporanee per questi stabilimenti nel quadro generale stabilito dalla decisione .../.../CEE del Consiglio, del , relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

bero trovarsi nell'impossibilità di osservare tutte le norme previste dal presente regolamento; che occorre regolare la questione dell'eventuale concessione di deroghe limitate o temporanee per questi stabilimenti nel quadro generale stabilito dalla decisione .../.../CEE del Consiglio, del , relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale; **che tali deroghe devono assolutamente essere limitate a un periodo di due anni non rinnovabile;**

(Emendamento n. 13)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che taluni produttori e stabilimenti incontreranno gravi problemi finanziari per adeguarsi alle esigenze del presente regolamento; che essi devono pertanto beneficiare dell'aiuto comunitario nell'ambito delle regioni ammissibili all'intervento dei Fondi strutturali;

(Emendamento n. 69)

Tredicesimo considerando bis (nuovo)

considerando che la Commissione ha accettato di presentare quanto prima, e di preferenza entro la fine del 1991, una proposta di direttiva quadro generale sull'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari;

(Emendamento n. 14)

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche agli echinodermi e ai tunicati.

Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei molluschi bivalvi **filtratori** vivi destinati al consumo umano diretto o a un trattamento per renderli idonei al consumo umano.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche agli echinodermi, ai tunicati e **alle conchiglie dei pellegrini di allevamento.**

Esso si applica inoltre senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e di prodotti dell'acquacoltura ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. del Consiglio che fissa le norme sanitarie applicabili alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽²⁾, cui rimangono sottoposte le specie non contemplate dal presente regolamento, in particolare i molluschi marini gasteropodi e i molluschi bivalvi della famiglia dei pettinidi.

⁽¹⁾ G.U. n. C 84 del 2.4.1990, pag. 42 (COM(89) 655)

⁽²⁾ G.U. n. C 84 del 2.4.1990, pag. 58 (COM(89) 645)

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

Articolo 2, punto 1

- | | |
|---|--|
| 1) <i>molluschi bivalvi</i> : i molluschi lamellibranchi filtratori, commestibili allo stato crudo o parzialmente cotti e consumati di solito interi con le viscere o previa asportazione di determinate parti delle viscere; | 1) molluschi bivalvi filtratori : i molluschi lamellibranchi filtratori, commestibili allo stato crudo o parzialmente cotti e consumati di solito interi con le viscere o previa asportazione di determinate parti delle viscere; |
|---|--|

(Emendamento n. 72)

Articolo 2, punto 3

- | | |
|--|--|
| 3) <i>acqua di mare pulita</i> : l'acqua marina o di estuario che non presenta contaminazioni microbiologiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli elencati nell'allegato della direttiva 79/923/CEE, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente regolamento; | 3. acqua di mare salubre ⁽¹⁾ : l'acqua marina o di estuario la cui densità in microorganismi patogeni e in composti tossici di origine naturale o artificiale, come quelli elencati nell'allegato della direttiva 79/923/CEE, presenti nell'ambiente marino, non è tale da compromettere né i requisiti sanitari dei molluschi bivalvi filtratori, degli echinodermi e dei tunicati, né la salute dei consumatori. |
|--|--|

⁽¹⁾ In tutto il testo la dizione «acqua di mare pulita» è sostituita da «acqua di mare salubre».

(Emendamento n. 17)

Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

- 3 bis) soluzione salina**: la soluzione salina ricavata dall'acqua potabile con caratteristiche identiche a quelle dell'acqua di mare salubre, in grado di essere utilizzata al suo posto per la depurazione, il lavaggio o la pulizia dei molluschi bivalvi filtratori, degli echinodermi e dei tunicati. L'acqua potabile utilizzata per preparare la soluzione salina deve essere conforme alle norme della direttiva del Consiglio 80/778/CEE;

(Emendamento n. 18)

Articolo 2, punto 5

- | | |
|---|---|
| 5) condizionamento: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualità non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, o in vasche, o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco e migliorarne la gustosità; | 5) condizionamento: la conservazione di molluschi bivalvi filtratori vivi che per la loro qualità non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, o in vasche, o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco e migliorarne le caratteristiche sanitarie e, se possibile, la gustosità ; |
|---|---|

(Emendamento n. 19)

Articolo 2, punto 6

- | | |
|--|--|
| 6) produttore: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con <i>qualsiasi mezzo</i> in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato; | 6) produttore: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi filtratori vivi con mezzi appropriati in una zona di produzione allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato; |
|--|--|

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 20)

Articolo 2, punto 7

7) *zona di raccolta*: le parti di mare, di laguna o di estuario con bacini di stabulazione o giacimenti naturali di molluschi bivalvi *vivi* oppure detti luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti per essere commercializzati;

7) **zona di produzione**: le parti di mare, di laguna o di estuario con bacini di stabulazione o giacimenti naturali di molluschi bivalvi **filtratori** oppure detti luoghi utilizzati per la coltivazione di tali molluschi bivalvi **filtratori**, dove questi ultimi vengono raccolti **vivi** per essere commercializzati e che sono riconosciuti in base alle disposizioni del capitolo I dell'allegato e dell'articolo 5 del presente regolamento;

(Emendamento n. 21)

Articolo 2, punto 7 bis (nuovo)

7 bis) **classificazione di una zona di produzione**: l'indicazione delle condizioni di commercializzazione dei molluschi bivalvi **filtratori**, degli echinodermi e dei tunicati provenienti da una data zona di produzione con riferimento al testo dell'articolo 1 del capitolo I dell'allegato;

(Emendamento n. 22)

Articolo 2, punto 7 ter (nuovo)

7 ter) **zone di stabulazione**: le parti di mare, di laguna o di estuario, riconosciute dall'autorità competente, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, pali o altri materiali fissi e destinate esclusivamente alla stabulazione dei molluschi bivalvi **filtratori**, in vista della loro depurazione naturale;

(Emendamento n. 73)

Articolo 2, punto 9

9) *depurazione*: il procedimento che consiste nel collocare i molluschi bivalvi *vivi* in acqua di mare per un periodo sufficiente ad eliminare la contaminazione microbiologica attraverso i processi naturali di filtrazione in modo da renderli idonei al consumo umano;

9) **depurazione**: il procedimento che consiste nell'**eliminare gli agenti contaminanti microbiologici** dai molluschi bivalvi **filtratori**, dagli echinodermi e dai tunicati **vivi**, collocandoli per un periodo sufficiente in acqua di mare salubre o in acqua di mare trattata per la decontaminazione o in una soluzione salina in modo da renderli idonei al consumo umano senza ulteriori trattamenti.

(Emendamento n. 74)

Articolo 2, punto 10

10) *centro di spedizione*: lo stabilimento in cui si effettuano la ricezione, il condizionamento, il lavaggio, la pulitura, la calibratura e il confezionamento di molluschi bivalvi *vivi* che non occorre depurare;

10) **centro di spedizione**: lo stabilimento in cui si effettuano la ricezione, il condizionamento, il lavaggio, la pulitura, la calibratura e il confezionamento di molluschi bivalvi **filtratori**, **echinodermi** e **tunicati** **vivi** che non occorre depurare.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

La quantità di molluschi bivalvi vivi trattati nelle installazioni di condizionamento non può essere superiore alla capacità del centro di spedizione considerato.

(Emendamenti nn. 24 e 75)

Articolo 2, punto 11

11) *stabilimento di depurazione*: lo stabilimento in cui i molluschi bivalvi vivi sono sottoposti a un processo di risanamento mediante acqua di mare *pulita* o acqua di mare trattata in modo da eliminare eventuali contaminazioni, in condizioni atte a ridurre a un livello accettabile i microrganismi nocivi;

11) **centro di depurazione**: lo stabilimento in cui i molluschi bivalvi **filtratori** vivi sono sottoposti a un processo di risanamento mediante acqua di mare **salubre** o acqua di mare trattata in modo da eliminare eventuali contaminazioni, in condizioni atte a ridurre a un livello accettabile i microrganismi nocivi. **Una volta concluse queste operazioni lo stabilimento può funzionare come centro di spedizione.**

(Emendamento n. 25)

Articolo 2, punto 17

17) *commercializzazione*: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, *la vendita*, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o previa trasformazione nella Comunità;

17) **commercializzazione**: la detenzione o l'esposizione per la vendita, **la degustazione o la distribuzione a titolo oneroso o gratuito**, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi **filtratori** vivi destinati al consumo umano crudi o previa trasformazione nella Comunità;

(Emendamento n. 26)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b) sono stati raccolti e trasportati dalla zona di *raccolta* a un centro di spedizione o in uno *stabilimento* di depurazione osservando le norme prescritte nel capitolo II dell'allegato;

b) sono stati raccolti e trasportati dalla zona di **produzione** a un centro di spedizione o in un **centro** di depurazione osservando le norme prescritte nel capitolo II dell'allegato **o sono stati sottoposti alle operazioni specifiche dei centri di spedizione a bordo di uno stabilimento galleggiante;**

(Emendamento n. 27)

Articolo 4

Chiunque manipoli molluschi bivalvi vivi *nelle fasi di produzione e di commercializzazione* deve prendere le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

In particolare, i responsabili degli stabilimenti *provvedono affinché*:

— sia prelevato e analizzato un numero sufficiente di campioni onde stabilire un quadro per esami di laboratorio cronologico delle caratteristiche sanitarie dei molluschi bivalvi vivi prima e dopo la manipolazione in un centro di spedizione o in uno *stabilimento* di depurazione;

Chiunque manipoli molluschi bivalvi **filtratori** vivi **dalla fase della produzione fino a quella della commercializzazione** deve prendere le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

I responsabili degli stabilimenti **devono procedere ad autocontrolli regolari e frequenti per accertarsi in particolare che**:

— sia prelevato e analizzato un numero sufficiente di campioni onde stabilire un quadro per esami di laboratorio cronologico delle caratteristiche sanitarie dei molluschi bivalvi **filtratori** vivi prima e dopo la manipolazione in un centro di spedizione o in un **centro** di depurazione;

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

— sia tenuto un registro, da tenere a disposizione delle autorità competenti, in cui vengono annotati i risultati dei controlli effettuati.

— sia tenuto un registro, da tenere a disposizione delle autorità competenti, in cui vengono annotati i risultati dei controlli effettuati;

— **le norme sanitarie previste all'allegato siano rispettate in ogni fase della manipolazione dei molluschi bivalvi filtratori vivi.**

La natura e la frequenza degli autocontrolli sono precisate nell'allegato, capitolo X bis, che può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 15.

(Emendamento n. 28)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), primo comma

b) Gli stabilimenti vengono regolarmente ispezionati e controllati sotto la responsabilità dell'autorità competente, che deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutte le parti degli stabilimenti per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

b) Gli stabilimenti vengono regolarmente **e frequentemente** ispezionati e controllati sotto la responsabilità dell'autorità competente, che deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutte le parti degli stabilimenti per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

(Emendamento n. 29)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) L'autorità competente redige un elenco, precisandone l'ubicazione e i confini, delle zone di *raccolta* dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, di quelle del capitolo I dell'allegato. L'elenco deve essere comunicato agli operatori interessati dal presente regolamento, in particolare ai produttori e ai responsabili di *stabilimenti* di depurazione e di centri di spedizione.

a) L'autorità competente redige un elenco, precisandone l'ubicazione e i confini **nonché la classificazione o la destinazione alla stabulazione, delle zone di produzione conformi alle disposizioni della direttiva 79/923/CEE** dalle quali i molluschi bivalvi **filtratori** vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, di quelle del capitolo I dell'allegato. L'elenco deve essere comunicato agli operatori interessati dal presente regolamento, in particolare ai produttori e ai responsabili di **centri** di depurazione e di centri di spedizione.

(Emendamento n. 76)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) Le zone di *raccolta* vengono sorvegliate sotto la responsabilità dell'autorità competente secondo le modalità definite dal presente regolamento.

Qualora da tale sorveglianza risultasse che le disposizioni del presente regolamento non vengono osservate, l'autorità competente chiude la zona di *raccolta* in questione fintanto che la situazione non si sia normalizzata.

b) Le zone di **produzione** vengono sorvegliate sotto la responsabilità dell'autorità competente secondo le modalità definite dal presente regolamento.

Qualora da tale sorveglianza risultasse che le disposizioni del presente regolamento non vengono osservate **o che la zona di produzione interessata non risponde più ai requisiti inerenti alla sua classificazione**, l'autorità competente chiude **o declassa** la zona di **produzione in questione** fintanto che la situazione non si sia normalizzata **dal punto di vista delle condizioni sanitarie**. Tuttavia, qualora diverse specie di molluschi bivalvi filtratori, di echinodermi o di tunicati siano allevati in una stessa zona di produzione, la chiusura o il declassamento della zona di produzione riguarderà soltanto la o le specie di molluschi bivalvi, di echinodermi o di tunicati per i quali i requisiti del presente regolamento non sono più soddisfatti.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 31)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) bis (nuova)

b bis) L'autorità competente deve vietare la produzione di molluschi bivalvi filtratori vivi in tutte le zone non rispondenti alle condizioni previste al capitolo I dell'allegato, tenendo conto anche della topografia locale, delle reti fognarie e della loro qualità, delle fonti di inquinamento e delle condizioni idrografiche e climatiche.

(Emendamento n. 32)

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli elenchi compilati conformemente ai paragrafi 1 a) e 2 a) del presente articolo sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri.

(Emendamento n. 33)

Articolo 5, paragrafo 3

3. L'autorità competente tiene conto delle risultanze di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

3. L'autorità competente tiene conto **entro il debito termine** delle risultanze di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora l'autorità competente non adotti le misure necessarie entro il debito termine, la Commissione può, a titolo cautelare, se la salvaguardia della salute pubblica lo esige, sospendere il riconoscimento di uno stabilimento ovvero declassare o, al limite, chiudere una zona di produzione dopo aver informato della sua intenzione l'autorità competente dello Stato membro.

La Commissione informa immediatamente gli Stati membri della sua decisione. Tale decisione può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15. La Commissione può all'occorrenza renderla pubblica tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o con altri mezzi adeguati alle circostanze.

(Emendamento n. 77)

Articolo 6, paragrafo 1

1. *Laddove sia necessario per l'applicazione uniforme del presente regolamento, esperti della Commissione possono effettuare controlli sul posto; in particolare essi possono verificare se gli stabilimenti e le zone di raccolta sono effettivamente conformi alle disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato il controllo, presta agli esperti l'assistenza necessaria per l'adempimento della loro missione. La Commissione comunica agli Stati membri l'esito dei controlli.*

1. **Rappresentanti della Commissione possono effettuare controlli sul posto. Nella misura in cui ciò è possibile i rappresentanti della Commissione invitano in precedenza l'autorità competente dello Stato membro ad accompagnarli. In particolare essi possono verificare se gli stabilimenti e le zone di produzione sono effettivamente conformi alle disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato il controllo, presta ai rappresentanti della Commissione l'assistenza necessaria per l'adempimento della loro missione. I rappresentanti della Commissione dispongono per l'adempimento della propria missione dei diritti di accesso riconosciuti all'autorità competente all'articolo 5 paragrafo 1 lettera b).**

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 35)

Articolo 6, paragrafo 3

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, la Commissione *può elaborare raccomandazioni con indicazione delle* linee direttrici per le buone pratiche di fabbricazione applicabili nelle diverse fasi della produzione e della commercializzazione.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, la Commissione **elabora le** linee direttrici per le buone pratiche di fabbricazione applicabili nelle diverse fasi della produzione e della commercializzazione.

(Emendamento n. 36)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva

b) per ciascun paese terzo le condizioni di importazione per i molluschi bivalvi vivi, *che possono comprendere in particolare:*

b) per ciascun paese terzo le condizioni di importazione per i molluschi bivalvi **filtratori** vivi, **che debbono obbligatoriamente comprendere:**

(Emendamento n. 37)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto i)

i) la compilazione di un certificato sanitario che deve scortare ogni partita destinata alla Comunità;

i) la compilazione di un certificato sanitario che deve scortare ogni partita destinata alla Comunità; **tale certificato deve essere redatto in una lingua ufficiale della Comunità;**

(Emendamento n. 38)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto iv)

iv) l'*eventuale* depurazione dopo l'arrivo nel territorio della Comunità;

iv) la depurazione dopo l'arrivo nel territorio della Comunità, **quando ciò appaia necessario in applicazione delle disposizioni del capitolo I dell'allegato;**

(Emendamento n. 78)

Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) Qualora uno Stato membro abbia preso la misura di divieto, la Commissione, entro il termine di 30 giorni e dopo aver proceduto alle verifiche pertinenti, conferma o annulla questa misura.

(Emendamento n. 39)

Articolo 12 bis (nuovo)

Le PMI operanti nel settore della molluschicoltura nelle regioni suscettibili di interventi dei fondi strutturali possono beneficiare di contributi per essere in grado di adeguare le proprie strutture in funzione dei requisiti sanitari derivanti dal presente regolamento.

(Emendamento n. 40)

Articolo 14, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, se dette misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato consultato, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo che sarà fissato in ogni atto soggetto all'adozione del Consiglio, ma che non può in ogni caso essere superiore a tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto al comma precedente.

(Emendamento n. 41)

Articolo 15, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, se dette misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso

La Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di quindici giorni al massimo a decorrere dalla data della comunicazione;

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto al comma precedente;

(Emendamento n. 42)

Allegato, capitolo i, Titolo

REQUISITI DELLE ZONE DI RACCOLTA

REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE

(Emendamento n. 43)

Allegato, capitolo I, punto 1

1. L'ubicazione e i confini delle zone di raccolta devono essere fissati dall'autorità competente in modo da identificare le zone in cui i molluschi bivalvi vivi:

- a) possono essere raccolti e utilizzati per il consumo umano tali quali; i molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone devono soddisfare i requisiti previsti al capitolo V;

1. L'autorità competente determina l'ubicazione e i confini delle zone di produzione tenendo conto delle condizioni topografiche, idrografiche e climatiche nonché dell'esistenza di fonti di inquinamento (fognature — impianti di depurazione — allevamento intensivo). Essa le classifica quindi secondo i criteri seguenti:

- a) **Zona «A»:** i molluschi bivalvi filtratori vivi possono essere raccolti e utilizzati per il consumo umano tali quali; essi devono soddisfare i requisiti previsti al capitolo V; a decorrere dal 1° gennaio 1992 gli Stati membri possono classificare come zona A unicamente le zone di produzione
- i) che essi hanno designato come acque destinate alla molluschicoltura conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
- ii) che soddisfano i requisiti di qualità delle acque quali derivano dagli articoli 3 e 6 dell'allegato della stessa direttiva;

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- b) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in uno *stabilimento* di depurazione o previa stabulazione o dopo trasformazione mediante trattamento termico tale da distruggere i microrganismi patogeni, come quello di cui al capitolo III, sezione III, punto 4, dell'allegato del regolamento (CEE) n., relativo alle condizioni sanitarie applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti della pesca. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6.000 coliformi fecali per 100 g di polpa o di 4600 E. coli per 100 g di polpa nel 95% dei campioni. Dopo la depurazione, la stabulazione o la trasformazione, i molluschi devono essere conformi ai requisiti previsti al capitolo V;
- c) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione *di lunga durata* o stabulazione associata a un processo di depurazione in modo da soddisfare le stesse condizioni di cui alla lettera a). Questi molluschi possono essere trasformati mediante un trattamento termico tale da distruggere i microrganismi, come quello previsto al capitolo III, sezione III, punto 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. relativo alle condizioni sanitarie applicabili alla produzione o all'immissione sul mercato dei prodotti della pesca, se sono rispettati i livelli indicati nella lettera b).

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) **Zona «B»** : i molluschi bivalvi filtratori vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un **centro** di depurazione o previa stabulazione o dopo trasformazione mediante trattamento termico tale da distruggere i microrganismi patogeni, come quello di cui al capitolo III, sezione III, punto 4, dell'allegato del regolamento (CEE) n., relativo alle condizioni sanitarie applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti della pesca. I molluschi bivalvi **filtratori** vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di **3.000** coliformi fecali per 100 g di polpa o di **2.400** E. coli per 100 g di polpa nel 95% dei campioni. Dopo la depurazione, la stabulazione o la trasformazione, i molluschi devono essere conformi ai requisiti previsti al capitolo V;
- c) **Zona «C»** : i molluschi bivalvi filtratori vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione **la cui durata dipende dagli agenti contaminanti e dal livello di contaminazione** o stabulazione associata a un processo di depurazione in modo da soddisfare le stesse condizioni di cui alla lettera a). Questi molluschi possono essere trasformati mediante un trattamento termico tale da distruggere i microrganismi, come quello previsto al capitolo III, sezione III, punto 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. relativo alle condizioni sanitarie applicabili alla produzione o all'immissione sul mercato dei prodotti della pesca, se sono rispettati i livelli indicati nella lettera b).
- I molluschi bivalvi filtratori vivi che superano i limiti massimi di 20.000 coliformi fecali per 100 g di polpa o di 15.000 E. coli per 100 g di polpa nel 95% dei campioni sono esclusi da qualsiasi forma di stabulazione e depurazione e, quindi, dalla commercializzazione.**

(Emendamento n. 79)

Allegato, capitolo I, punto 1 bis (nuovo)

1 bis. L'ubicazione e le zone di stabulazione che rispondono alla definizione dell'articolo 2, punto 7 ter del presente regolamento devono essere fissate concretamente dall'autorità competente che si assicura che la densità di molluschi bivalvi filtratori, di echinodermi e di tunicati che vi sono raccolti è compatibile con la depurazione che deve svolgersi.

(Emendamento n. 44)

Allegato, capitolo I, punto 2

2. Gli eventuali cambiamenti dei confini delle zone di *raccolta* e la loro chiusura temporanea o definitiva

2. Gli eventuali cambiamenti dei confini e della **classificazione** delle zone di **produzione nonché il declassamen-**

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

devono essere comunicati immediatamente dall'autorità competente agli operatori interessati dal presente regolamento, in particolare i produttori e i responsabili di *stabilimenti* di depurazione e i centri di spedizione.

(Emendamento n. 45)

Allegato, capitolo II, Titolo

NORME PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI LOTTI VERSO UN CENTRO DI SPEDIZIONE O *UNO STABILIMENTO* DI DEPURAZIONE

(Emendamento n. 46)

Allegato, capitolo II, punto 2

2. Dopo la raccolta i molluschi bivalvi vivi devono essere adeguatamente protetti da compressioni, abrasioni o vibrazioni e non devono essere esposti a temperature eccessivamente calde o fredde.

(Emendamento n. 47)

Allegato, capitolo II, punto 6, frase introduttiva

6. *Su richiesta del produttore*, l'autorità competente rilascia un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi durante il trasporto dalla zona di *raccolta* al centro di spedizione, *allo stabilimento* di depurazione, *al bacino* di stabulazione o all'impianto di trasformazione riconosciuti. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti *del documento di registrazione*, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni:

(Emendamento n. 48)

Allegato, capitolo III

In tutto il capitolo sostituire le parole «Bacino di stabulazione» con «Zona di stabulazione»

(Emendamento n. 49)

Allegato, capitolo IV, sezione I, comma introduttivo

Gli stabilimenti devono essere situati in zone prive di odori sgradevoli, fumi, polveri e altri agenti contaminanti. Le aree interessate non devono essere soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

to e la chiusura temporanea o definitiva di **tali zone** devono essere comunicati immediatamente dall'autorità competente agli operatori interessati dal presente regolamento, in particolare i produttori e i responsabili di **centri** di depurazione e i centri di spedizione.

NORME PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI LOTTI VERSO UN CENTRO DI SPEDIZIONE O UN **CENTRO** DI DEPURAZIONE

2. Dopo la raccolta i molluschi bivalvi **filtratori** vivi devono essere adeguatamente protetti da compressioni, abrasioni o vibrazioni e non devono essere esposti a temperature eccessivamente calde o fredde **o a forti escursioni termiche**.

6. L'autorità competente rilascia un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi **filtratori** vivi durante il trasporto dalla zona di **produzione** al centro di spedizione, **al centro** di depurazione, **alla zona** di stabulazione o all'impianto di trasformazione riconosciuti. **L'autorità competente esige**, per ciascun lotto, **questo documento di registrazione di cui** il produttore deve compilare, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni:

Gli stabilimenti devono essere situati in zone prive di odori sgradevoli, fumi, polveri e altri agenti contaminanti. Le aree interessate non devono essere soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti **e devono essere situate lontano dalle bocche di scarico delle acque reflue**.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 50)

Allegato, capitolo IV, sezione I, punto 2, secondo comma (nuovo)

Se l'impianto non è collegato alla rete fognaria, deve essere dotato di un sistema di evacuazione conforme alla legislazione.

(Emendamento n. 80)

Allegato, capitolo IV, Sezione I, punto 4, secondo comma

Possono essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non deve però venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi, né servire per lavare o disinfettare recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile.

Possono essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non deve però venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi **filtratori, gli echinodermi e i tunicati** vivi né servire per lavare o disinfettare recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi **filtratori, gli echinodermi e i tunicati** vivi, **salvo se si tratti di acqua di mare salubre**. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile;

(Emendamento n. 51)

Allegato, capitolo IV, sezione I, secondo comma bis (nuovo)

Qualora la raccolta, il condizionamento e la spedizione vengano effettuate a bordo di apposite imbarcazioni, si applicano le condizioni del presente punto, tenendo conto delle specifiche circostanze.

(Emendamento n. 52)

Allegato, capitolo IV, sezione II, punti 4 e 5

- 4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la *produzione* di molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogniqualvolta sia necessario;
- 5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti a usi diversi dalla *lavorazione* dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione dell'autorità competente;

- 4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la **manipolazione** di molluschi bivalvi **filtratori** vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogniqualvolta sia necessario;
- 5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti a usi diversi dalla **manipolazione** dei molluschi bivalvi **filtratori** vivi, salvo autorizzazione dell'autorità competente;

(Emendamento n. 53)

Allegato, capitolo IV, sezione III, punto 3

- 3) le vasche di depurazione devono essere alimentate con acqua di mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati;

- 3) le vasche di depurazione devono essere alimentate con acqua di mare **o soluzione salina** sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi **filtratori** trattati;

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 54)

Allegato, capitolo IV, sezione III, punto 4

- | | |
|---|---|
| <p>4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di mare pulita; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente a evitare contaminazioni; il procedimento di risanamento dell'acqua di mare viene autorizzato dopo che l'autorità competente ne ha accertato l'efficienza; <i>l'acqua potabile utilizzata per preparare acqua di mare con i suoi principali componenti chimici deve essere conforme alle norme della direttiva 80/778/CEE del Consiglio;</i></p> | <p>4) per la depurazione dei molluschi bivalvi filtratori vivi si deve utilizzare acqua di mare salubre o una soluzione salina conforme all'articolo 2, punto 3 bis, del presente regolamento; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente a evitare contaminazioni; il procedimento di risanamento dell'acqua di mare viene autorizzato dopo che l'autorità competente ne ha accertato l'efficienza;</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 55)

Allegato, capitolo IV, sezione IV, punto 1, lettera a)

- | | |
|---|---|
| <p>a) il condizionamento non deve arrecare al prodotto alcuna contaminazione microbiologica <i>deleteria</i>;</p> | <p>a) il condizionamento non deve arrecare al prodotto alcuna contaminazione microbiologica che possa deteriorare il prodotto e sia dunque suscettibile di incidere sul metabolismo umano;</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 68)

Allegato, capitolo V, primo comma, punto 2

- | | |
|---|--|
| <p>2) contengono meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare, misurati mediante la prova del numero più probabile (in 5 provette e 3 diluizioni) o mediante qualsiasi altro procedimento batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione;</p> | <p>2) contengono meno di 65 coliformi fecali o meno di 50 E. coli per 100 g. Assenza di Escherichia coli enteropatogeneci in 100 g. Assenza di Salmonella in 25 g. Streptococcus del gruppo D di Lancefield: massimo di 100 per 100 g. Vibrio parahemolyticus: massimo di 100 per 100 g. I molluschi sono esenti da qualunque altro quantitativo di microrganismi che possa essere pregiudizievole per la salute umana. I grammi si riferiscono al quantitativo di polpa e di liquido intervalvare, misurati mediante la prova del numero più probabile (in 5 provette e 3 diluizioni) o mediante qualsiasi altro procedimento batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione;</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 56)

Allegato, capitolo V, primo comma, punto 3

- | | |
|--|--|
| <p>3. non sono presenti salmonelle in 25 g di polpa;</p> | <p>3. non sono presenti salmonelle in 100 g di polpa;</p> |
|--|--|

(Emendamenti nn. 57 e 83)

Allegato, capitolo V, primo comma, punto 6

- | | |
|--|---|
| <p>6) il tenore totale di veleno paralizzante dei molluschi non supera 80 microgrammi per 100 g di polpa;</p> | <p>6) il tenore totale di veleno paralizzante dei molluschi non supera 40 microgrammi per 100 g di polpa, mediante dimostrazione con prova biologica;</p> |
|--|---|

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 58)

Allegato, capitolo V, primo comma, punto 7

7) il tenore di veleno diarreogeno presente *nella polpa* dei molluschi *non supera i livelli ritenuti pericolosi per la salute dell'uomo*;

7) il tenore di veleno diarreogeno presente **nelle parti commestibili** dei molluschi **è inferiore a un livello suscettibile di incidere sul metabolismo umano, così come fissato dalle autorità comunitarie**;

(Emendamento n. 59)

Allegato, capitolo V, secondo comma

Gli esami intesi a verificare il rispetto dei requisiti del presente capitolo devono essere eseguiti secondo metodi comprovati e scientificamente riconosciuti.

Le analisi di laboratorio intese a verificare il rispetto dei requisiti del presente capitolo devono essere eseguite secondo metodi comprovati e scientificamente riconosciuti da armonizzare urgentemente, onde completare e rivedere, sulla base di dati comparabili, le norme di qualità figuranti al presente capitolo.

(Emendamento n. 60)

Allegato, capitolo V, terzo comma

Laddove sia necessario per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, i piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti del presente capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento **e tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche**, i piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti del presente capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14.

(Emendamento n. 61)

Allegato, capitolo VI, punto 1, primo comma, lettera b)

b) verificare i requisiti microbiologici dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di *raccolta*;

b) verificare i requisiti microbiologici **e l'assenza di contaminazione a opera di agenti abiotici** dei molluschi bivalvi **filtratori** vivi relativamente alla zona di **produzione**;

(Emendamento n. 62)

Allegato, capitolo VI, punto 1, primo comma, lettera c bis) (nuova)

c bis) verificare il grado di contaminazione in rapporto agli idrocarburi di origine petrolifera, alle sostanze organo-alogenate e ai metalli pesanti. In considerazione dei rischi di bioaccumulazione, i programmi di esperimenti devono prevedere un aumento delle frequenze di campionamento previste dalla direttiva 79/923/CEE, in particolare ogni mese per gli idrocarburi e ogni tre mesi per le sostanze organo-alogenate e i metalli pesanti.

In situazione di rischio per la salute le prove di sorveglianza devono interessare qualsiasi agente patogeno suscettibile di essere presente nell'ambiente o di provenire da fonte umana o animale.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 63)

Allegato, capitolo VI, punto 2 bis (nuovo)

2 bis) La raccolta a livello comunitario di dati epidemiologici nella prospettiva della creazione di un sistema di scambio rapido di informazione in caso di epidemia.

(Emendamento n. 64)

Allegato, capitolo IX, punto 1

- | | |
|---|---|
| <p>1) Le partite di molluschi bivalvi vivi destinate al consumo umano devono essere trasportate in <i>colli chiusi</i> dal centro di spedizione fino al momento della vendita diretta al consumatore o al venditore al dettaglio.</p> | <p>1) Le partite di molluschi bivalvi filtratori vivi destinate al consumo umano devono essere trasportate in imballaggio chiuso dal centro di spedizione fino al momento della vendita diretta al consumatore o al venditore al dettaglio.</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 65)

Allegato, capitolo X, punto 1

- | | |
|--|--|
| <p>1) Tutti i colli di una partita di molluschi bivalvi vivi devono essere muniti di un bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE, nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — paese speditore, — specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica), — identificazione del centro di spedizione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dall'autorità competente, — data di confezionamento. | <p>1) Tutti i colli di una partita di molluschi bivalvi filtratori vivi devono essere muniti di un bollo sanitario che consenta di identificare la zona di produzione e il centro di spedizione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE, nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — paese speditore o esportatore, se si tratta di un paese terzo, — specie di molluschi bivalvi filtratori (denominazione comune e denominazione scientifica), — identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione per mezzo dei numeri di riconoscimento rilasciati dall'autorità competente, — data di produzione, di confezionamento e origine del prodotto. |
|--|--|

(Emendamento n. 66)

Allegato, capitolo X, punto 1, trattino quarto bis (nuovo)— **data limite per il consumo.**

(Emendamento n. 67)

*Allegato, capitolo X bis (nuovo)***AUTOCONTROLLI**

(da compilarsi a cura della Commissione)

Venerdì 14 giugno 1991

— A3-151/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 648) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-54/90),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale nonché della commissione per i bilanci (A3-151/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 84 del 2.4.1990, pag. 29

8. Stato di previsione del Parlamento per il 1992

— A3-146/91

RISOLUZIONE

sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 1992

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio e le prospettive finanziarie ivi incluse ⁽¹⁾,
- visti la relazione del Segretario generale e il progetto preliminare provvisorio di stato di previsione per il 1992 (PE 149.947/BUR),
- visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di Presidenza ampliato in conformità dell'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento,
- visto il parere della commissione per i bilanci del 26 marzo 1991,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-146/91),

⁽¹⁾ G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 33.

Venerdì 14 giugno 1991

I. Quadro generale di bilancio

1. ricorda le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e l'importo iscritto alla categoria 5 delle prospettive finanziarie, in particolare gli stanziamenti previsti per l'esercizio 1992 al fine di coprire le spese amministrative di tutte le Istituzioni;
2. sottolinea che gli stanziamenti disponibili per il totale delle spese sono sufficienti a coprire il fabbisogno attuale di tutte le Istituzioni, nonostante i timori espressi, già alla firma dell'accordo interistituzionale, che nel 1992 gli stanziamenti per le spese dell'amministrazione potessero risultare insufficienti;
3. sottolinea che le spese amministrative del Parlamento, come del resto anche quelle delle altre Istituzioni, non dovrebbero pertanto eccedere l'importo globale previsto per le spese amministrative dalle prospettive finanziarie;
4. ricorda che, dalla firma dell'accordo interistituzionale a oggi, il limite massimo per il bilancio del Parlamento è sempre stato in media pari al 19,4% dell'importo globale previsto alla categoria 5 delle prospettive finanziarie;
5. insiste sulla necessità di rispettare per l'esercizio 1992 la quota del 19,4% dell'importo globale previsto alla categoria 5 delle prospettive finanziarie, in quanto tale quota rappresenta un massimale di spesa nei limiti del quale devono essere soddisfatte tutte le necessità del Parlamento;
6. chiede che lo stato di previsione sia stabilito con un margine di manovra tale da consentire i necessari adeguamenti nel corso della procedura di bilancio, senza per questo eccedere il tetto del 19,4%;

II. Cooperazione interistituzionale

7. ricorda la posizione espressa dal Parlamento in occasione della procedura di bilancio dello scorso esercizio in merito a una proficua collaborazione tra le Istituzioni in alcuni settori;
8. insiste sul fatto che tale cooperazione deve essere attuata al più presto nei settori della gestione, dell'amministrazione, della politica del personale e degli edifici, tramite l'ufficio interistituzionale di cui si è proposta la creazione; in attesa delle proposte relative alla creazione di tale ufficio interistituzionale, incarica il Presidente di prendere i necessari contatti con le altre Istituzioni al fine di istituire al più presto un gruppo di lavoro ad alto livello incaricato di definire una politica interistituzionale in materia di edifici;

III. Organigramma

9. ribadisce la sua posizione in merito alle modifiche dell'organigramma, tenendo conto delle priorità e delle esigenze più immediate che comporta lo sviluppo dell'Istituzione;
10. insiste affinché il Segretario generale adotti le misure necessarie per coprire al più presto i posti vacanti, garantendo così il funzionamento ottimale ed equo dell'Istituzione e riducendo le spese legate agli straordinari; chiede inoltre al Segretario generale di fornire una relazione dettagliata sul tema anteriormente alla prima lettura del bilancio da parte del Parlamento;
11. riconosce la competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in ordine alla definizione dell'organigramma; è disposto tuttavia ad accettare per l'esercizio finanziario 1992 le seguenti modifiche all'organigramma del Segretariato generale:
 - a) per quanto concerne le richieste avanzate dal Segretario generale di creare nuovi posti
 - creazione dei seguenti 22 nuovi posti
 - per la DG II:
 - 2 A7-6 per il settore della cooperazione legislativa e delle relazioni esterne e 3 C5-4 per il segretariato;

Venerdì 14 giugno 1991

- per la DG III:
 - 2 C3-2 (uno per il Servizio visitatori e uno per l'ufficio di Madrid) e 1 C5-4 per il Servizio pubblicazioni e manifestazioni pubbliche;
 - 1 A7-6 e 1 C5-4 per il Programma visitatori della Comunità europea;
- per la DG IV:
 - 1 A7-6 e 1 C5-4 per l'unità STOA (i relativi stanziamenti devono essere iscritti nella riserva)
- per la DG V:
 - 1 C5-4 per la divisione «Affari sociali»;
- per la DG VI:
 - 2 C5-4 (tecnici per conferenze), 2 D3-2 (uscieri),
 - 1 LA3 e 1 C5-4 per fornire ai laureati provenienti da scuole interpreti una formazione adeguata alle esigenze del Parlamento. Tali posti e l'unità stessa saranno assegnati all'ufficio interistituzionale non appena questo verrà creato;
- per il Servizio giuridico:
 - 1 A7-6 e 1 C5-4;
- per la Direzione dell'informatica e delle telecomunicazioni:
 - 1 C5-4 per l'Infocentre

b) per quanto concerne le altre richieste

- creazione dei seguenti 3 nuovi posti:
 - 2 C3-2 per gli uffici esterni di Lisbona e di Atene e 1 B5-4 per l'ufficio del Controllore finanziario;

si riserva di ritornare sulle altre richieste di personale avanzate dall'Ufficio di presidenza ampliato in una fase successiva della procedura di bilancio;

12. sottolinea che il presente potenziamento dell'organigramma del Segretariato generale dovrebbe rientrare in una strategia permanente di ristrutturazione dei servizi; incarica il Segretario generale di elaborare una relazione in cui si definiscano le basi per l'istituzione di un'unità per i servizi di gestione, per la quale l'organigramma prevede già dei posti;

13. accoglie le proposte relative alle rivalutazioni, fatta eccezione per quelle dalla categoria A3 alla categoria A2 e dalla categoria A2 alla categoria A1, che dovrebbero essere rinviate fintantoché il Segretario generale non avrà presentato le sue proposte dettagliate in materia di mobilità e di ristrutturazione dei posti ai livelli gerarchici più alti dell'Istituzione;

per quanto riguarda le nomine «ad personam», si propone di discutere ulteriormente la questione nel corso della procedura di bilancio, sulla base di un elenco dei criteri su cui dovrebbero basarsi tali promozioni, fornito dal Segretario generale;

14. ritiene essenziale concedere ai deputati la possibilità di adempiere più efficacemente al loro mandato e insiste pertanto affinché l'Ufficio di presidenza elabori proposte per il riconoscimento di un vero e proprio statuto degli assistenti, cosicché, tra l'altro, gli assistenti a Bruxelles siano soggetti al regime fiscale e di sicurezza sociale della Comunità;

15. è favorevole, per quanto concerne l'organigramma dei gruppi politici, da un lato alla creazione di 24 nuovi posti (4 A7-6, 2 B1, 5 B3-2, 5 C1 e 8 C3-2) e, dall'altro, alle 32 richieste di rivalutazione per il 1992, avanzate nella lettera inviata il 2 aprile 1991 dai presidenti dei gruppi politici all'Ufficio di presidenza ampliato;

IV. Stanziamenti

16. sottolinea ancora una volta che il bilancio del Parlamento deve essere stabilito tenendo conto delle necessità dell'Istituzione e nel rispetto del massimale del 19,4% fissato per il 1992;

17. incarica il Segretario generale di presentare anteriormente alla prima lettura del Parlamento proposte dettagliate in merito alla gestione degli stanziamenti destinati ai servizi di mensa e di ristorazione; ritiene che tali servizi dovrebbero essere gestiti da un dirigente esperto, assunto con contratto a termine al di fuori dell'Istituzione;

decide, in attesa di tali proposte, di ridurre di 297.000 ecu gli importi destinati a tali servizi e di iscrivere 500.000 ecu nella riserva;

Venerdì 14 giugno 1991

18. non può accettare senza alcuna giustificazione il cospicuo aumento degli stanziamenti destinati al servizio di sicurezza e conferma, per tutte le linee di bilancio interessate (personale, ossia funzionari e agenti esterni di società private, materiale, attrezzature e installazioni), gli stessi importi stanziati nel 1991; iscrive inoltre 2.000.000 ecu nella riserva e incarica il Segretario generale di stipulare un contratto con una società esterna, specializzata in problemi di sicurezza, cui affidare il compito di valutare i servizi di sicurezza dell'Istituzione analizzando in termini di rapporto costi/benefici l'utilizzo degli stanziamenti, con particolare riferimento ai livelli di sicurezza negli edifici e per le persone che vi lavorano;

19. sottolinea che la maggior parte degli stanziamenti per la sicurezza è utilizzata a Bruxelles e ritiene per questo motivo inaccettabile il fatto che la maggior parte del personale responsabile delle questioni di sicurezza si trovi a Lussemburgo; questa situazione, che conferma l'inadeguatezza del sistema di trasferimento volontario rispetto alle esigenze del servizio di sicurezza, si riscontra anche in altri servizi, compresi i segretariati delle commissioni e la biblioteca; incarica pertanto il Segretario generale di presentare proposte per l'assegnazione a Bruxelles di un organico idoneo, necessario al funzionamento adeguato dell'Istituzione;

20. accetta la proposta del Segretario generale di modificare la nomenclatura per quanto concerne gli stanziamenti destinati al settore dell'elaborazione dati e delle telecomunicazioni;

non contesta per il momento l'importo globale degli stanziamenti previsti al nuovo capitolo 21 («Elaborazione dati e telecomunicazioni»); decide tuttavia di decurtare tale importo di 5.000.000 ecu da iscrivere al capitolo 100 («Stanziamenti accantonati») in attesa della presentazione di un nuovo programma di sviluppo per il settore dell'elaborazione dati e delle telecomunicazioni, rispondente alle esigenze reali del Parlamento;

21. decide che per le linee 1510 («Formazione professionale in generale») e 1511 («Corsi di lingue») siano stanziati rispettivamente 800.000 e 400.000 ECU, la metà dei quali da iscrivere alla riserva del capitolo 100; prende atto della consistenza di tali stanziamenti, esorta a meglio adoperarsi al fine di garantire un loro maggiore utilizzo rispetto agli anni trascorsi e attende con interesse la presentazione della relazione del Segretario generale per dare attuazione a tale politica;

pur non accettando l'iscrizione alla linea 1051 («Corsi di informatica») di 428.800 ecu destinati agli assistenti dei deputati, decide di prevedere a tale voce una menzione p.m., in attesa delle proposte contenenti disposizioni volte a consentire agli assistenti di seguire un corso di questo tipo nello Stato in cui normalmente svolgono la loro attività;

22. in considerazione dello scarso utilizzo degli stanziamenti iscritti in passato alla linea 1114 («Scambio di personale tra il Parlamento europeo e il settore pubblico degli Stati membri») riduce di 31.000 ecu l'importo per tale voce, iscrivendo tale somma nella riserva;

23. respinge, in quanto non necessaria, l'inclusione nel progetto preliminare di stato di previsione delle spese per una tredicesima tornata; riduce pertanto di 1.631.000 ecu gli stanziamenti per le relative voci di bilancio;

iscrive inoltre al capitolo «Stanziamenti accantonati» il costo di un'ulteriore tornata;

24. insiste sul fatto che in futuro si limitino le riunioni delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici al di fuori dei normali luoghi di lavoro, in considerazione dei costi e delle difficoltà che ciò comporta per l'Istituzione e delle migliori strutture attualmente disponibili nei normali luoghi di lavoro;

incarica l'Ufficio di presidenza ampliato di presentare proposte volte a modificare quegli articoli del regolamento che disciplinano le riunioni al di fuori dei normali luoghi di lavoro e, in attesa di tali proposte, chiede di modificare di conseguenza tutte le linee di bilancio interessate, prevedendo una riduzione netta di 1.155.000 ECU, e di iscrivere tali importi al capitolo 100 («Stanziamenti accantonati»);

25. constata che vi sono ritardi nell'ultimazione degli edifici di Bruxelles e riduce rispettivamente di 1.730.000 ecu, 100.000 ecu e 220.000 ecu le voci 2000, 2020 e 2030;

Venerdì 14 giugno 1991

26. decide di ridurre di 338.000 ecu la voce 2719 («Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni»), di 492.000 ecu la voce 2722 («Partecipazione alle esposizioni internazionali») e di 160.000 ecu la voce 2991 («Sovvenzioni per le spese connesse alla visita di 'moltiplicatori di opinioni' originari degli Stati membri»); ritiene che gli importi restanti rappresentano un notevole incremento rispetto all'anno precedente; nel riconoscere che l'immagine del Parlamento dovrebbe essere ampiamente pubblicizzata presso i suoi elettori, chiede la definizione di una politica coerente in materia di pubblicazioni e di informazione e incarica il Segretario generale a mettere a punto un adeguato programma di intervento;

per quanto concerne la voce 2991 iscrive metà degli stanziamenti alla riserva del capitolo 100 e incarica il Segretario generale a presentare una relazione sulla ripartizione dei fondi tra associazioni professionali, rappresentanti delle organizzazioni politiche ed esponenti dei sindacati;

27. è favorevole al cospicuo incremento degli stanziamenti previsti al capitolo 26 e destinati ai programmi esterni di ricerca e allo STOA; chiede tuttavia che in futuro gli stanziamenti per questi due programmi aumentino in parallelo e che, in particolare, lo STOA segua procedure di adozione e di controllo analoghe a quelle dei programmi di ricerca esterna; iscrive, a titolo provvisorio, 485.000 ecu nella riserva;

28. prende atto della richiesta relativa al Presidente e alle sue spese di rappresentanza; crea pertanto per l'esercizio 1992 di una nuova linea di bilancio con una dotazione adeguata, il che comporta un incremento netto di 66.200 ecu;

*
* *
*

29. accoglie con favore il fatto che in futuro il Segretario generale presenterà, ai fini della definizione del progetto preliminare di stato di previsione, un allegato finanziario in cui saranno evidenziate le cifre relative ai vari capitoli di spesa dell'Istituzione;

30. stabilisce pertanto il suo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1992 in 559.962.000 ecu, la cui ripartizione tra le diverse linee di bilancio, congiuntamente ai relativi commenti, figura nell'allegato alla presente risoluzione;

31. rileva che tale importo costituisce un incremento lordo del 9,3% rispetto agli stanziamenti approvati per l'esercizio finanziario 1991; sottolinea il fatto che esso rientra nei limiti del massimale di cui dispone il Parlamento nel quadro dell'accordo sulla disciplina di bilancio.

Venerdì 14 giugno 1991

ALLEGATO

**STATO DI PREVISIONE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
1992**

Articolo 134.3 del REGOLAMENTO

**Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in ecu,
salvo indicazione contraria.**

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

Sezione I — Parlamento europeo

Categorie e gradi	1991			
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
			Gruppi politici	
HC	1	—	—	—
A1	9	—	—	1
A2	(¹) 21	—	10	1
A3	(²) 70	—	19	6
A4	69	—	41	5
A5	48	2	38	1
A6	89	4	56	2
A7	44	—	25	3
A8	—	—	—	—
TOTALE	350	6	189	19
LA3	(³) 33	—	—	—
LA4	(⁴) 296	—	—	—
LA5	155	—	—	—
LA6	152	—	—	—
LA7	40	—	—	—
LA8	—	—	—	—
TOTALE	(⁵) 676	—	—	—
B1	(⁶) 107	2	29	3
B2	126	4	20	—
B3	49	—	21	1
B4	117	5	10	5
B5	33	—	—	4
TOTALE	432	11	80	13
C1	(⁷) 414	5	52	11
C2	(⁸) 500	21	70	10
C3	238	—	39	3
C4	153	9	3	1
C5	16	—	2	—
TOTALE	1.321	35	166	25
D1	(⁹) 125	1	9	2
D2	147	1	—	—
D3	10	—	—	—
D4	—	—	—	—
TOTALE	282	2	9	2
TOTALE GENERALE	3.062	(¹⁰) 54	(¹¹) 444	(¹²) (¹³) 59
		(¹⁴) (¹⁵) 3.565		

(1) Di cui 1 A1 a titolo personale.

(2) Di cui 6 A2 a titolo personale.

(3) Di cui 2 A2 a titolo personale.

(4) Di cui 4 LA3 a titolo personale.

(5) Di cui 496 per la traduzione e 180 per l'interpretazione.

(6) Di cui 4 A5 a titolo personale.

(7) Di cui 15 B3-2 a titolo personale.

(8) Di cui 3 C1 a titolo personale.

(9) Di cui 1 C3 a titolo personale.

(10) Riserva virtuale per i funzionari distaccati ai gruppi politici.

(11) Di cui: 5 A7-6 e 5 C5-4 per i quali gli stanziamenti sono iscritti al capitolo 100.

(12) Di cui: 19 per il gabinetto del presidente, 14 per il segretariato dei vicepresidenti, 5 alle dipendenze del Segretario generale, 5 per la DG V (di cui 2 A7 a orario ridotto), 3 per il comitato del personale e 10 per l'informatica.

(13) Di cui 3 A3 fino 1996 compreso.

(14) Non compresa la riserva virtuale per i funzionari distaccati.

(15) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

Sezione I — Parlamento europeo

Categorie e gradi	1992			
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
			Gruppi politici	
HC	1	—	—	—
A1	9	—	—	1
A2	21	—	10	1
A3	(¹) 73	—	19	6
A4	66	2	43	5
A5	52	2	39	1
A6	88	2	59	2
A7	46	—	24	3
A8	—	—	—	—
TOTALE	355	6	194	19
LA3	(²) 34	—	—	—
LA4	(³) 296	—	—	—
LA5	155	—	—	—
LA6	152	—	—	—
LA7	40	—	—	—
LA8	—	—	—	—
TOTALE	(⁴) 677	—	—	—
B1	(⁵) 112	3	32	3
B2	121	2	23	—
B3	54	3	22	1
B4	113	3	14	5
B5	33	—	—	4
TOTALE	433	11	91	13
C1	(⁶) 429	15	55	11
C2	(⁷) 487	9	81	10
C3	240	3	33	3
C4	159	7	3	1
C5	22	—	2	—
TOTALE	1.337	34	174	25
D1	(⁸) 130	2	9	2
D2	(⁹) 143	1	—	—
D3	11	—	—	—
D4	—	—	—	—
TOTALE	284	3	9	2
TOTALE GENERALE	(⁹) 3.087	(¹⁰) 54	468	(¹¹) (¹²) 59
		(¹³) (¹⁴) 3.614		

(1) Di cui 4 A2 a titolo personale.

(2) Di cui 2 A2 a titolo personale.

(3) Di cui 3 A3 a titolo personale.

(4) Di cui 496 per la traduzione e 181 per l'interpretazione.

(5) Di cui 3 A5 a titolo personale.

(6) Di cui 15 B3-2 a titolo personale.

(7) Di cui 3 C1 a titolo personale.

(8) Di cui 1 C3 a titolo personale.

(9) Di cui 1 A7-6 e 1 C5-4 per i quali gli stanziamenti sono iscritti al capitolo 100.

(10) Riserva virtuale per i funzionari distaccati ai gruppi politici.

(11) Di cui: 19 per il gabinetto del presidente, 14 per il segretariato dei vicepresidenti, 5 dipendenze del Segretario generale, 5 per la DG V (di cui 2 A7 a orario ridotto), 3 per il comitato del personale e 10 per l'informatica.

(12) Di cui 3 A3 fino al 1996 compreso.

(13) Non compresa la riserva virtuale per i funzionari distaccati.

(14) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese
del Parlamento europeo per l'esercizio 1992

Denominazione	Importo
Spese	560.412.193
Entrate proprie	-36.634.644
Contributi da riscuotere	523.777.549

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

ENTRATE PROPRIE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
4	TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI			
40	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
400	Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti	19.185.235	16.586.734	15.753.967
401	Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni	11.135.025	10.178.223	9.646.789
402	Prelievi sulle retribuzioni	p.m.	2.454.523	3.730.364
	TOTALE DEL CAPITLO 40	30.320.260	29.219.480	29.131.120
	Totale del titolo 4	30.320.260	29.219.480	29.131.120
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE			
50	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
500	Vendita di beni mobili	p.m.	p.m.	158.887
502	Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche	800.000	440.000	839.080
503	Proventi dalla vendita di mezzi di trasporto	50.000	10.000	67.035
	TOTALE DEL CAPITOLO 50	850.000	450.000	1.065.002
52	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI			
520	Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri	2.000.000	800.000	2.555.061
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	2.000.000	800.000	2.555.061
53	UTILI DI CAMBIO			
530	Utili di cambio	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 53	p.m.	p.m.	0
55	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
550	Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale	1.000.000	550.000	1.269.481
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	1.000.000	550.000	1.269.481
	Totale del titolo 5	3.850.000	1.800.000	4.889.544

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

ENTRATE PROPRIE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO			
61	RIMBORSI DI SPESE VARIE			
610	Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione			
6101	Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione	950.000	765.000	611.814
6102	Rimborsi di spese a carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione	644.384	644.384	286.360
6103	Rimborsi di sussidi	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 61	1.594.384	1.409.384	898.174
	Totale del titolo 6	1.594.384	1.409.384	898.174
9	ENTRATE VARIE			
90	ENTRATE VARIE			
902	Rimborso forfettario delle spese telefoniche e postali dei gruppi	p.m.	p.m.	0
904	Stipendi	50.000	250.000	28.001
905	Eccedenza mense, ristoranti e centrali d'acquisto	p.m.	p.m.	0
906	Varie	p.m.	850.000	633.082
	TOTALE DEL CAPITOLO 90	50.000	1.100.000	661.083
91	CONTRIBUZIONE (VOLONTARIA) DEI MEMBRI A UN REGIME DI PENSIONE DI VECCHIAIA	820.000	765.000	779.226
	TOTALE DEL CAPITOLO 91	820.000	765.000	779.226
	Totale del titolo 9	870.000	1.865.000	1.440.309
	TOTALE GENERALE	36.634.644	34.293.864	36.359.147

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e delle spese (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENTI ALL'ISTITUZIONE			
10	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	98.334.407	85.385.901	77.929.116
11	PERSONALE	240.638.892	219.289.861	195.030.479
12	INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI	8.740.634	9.771.561	7.003.252
13	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	14.490.000	14.417.000	14.193.396
14	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1.380.000	1.761.000	1.373.470
15	ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	963.100	934.934	1.123.163
16	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE	1.223.000	927.400	703.970
	Totale del titolo 1	365.770.033	332.487.657	297.356.846
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	74.206.873	57.103.420	52.506.056
21	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (Nuovo capitolo)	13.723.000	—	—
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	10.480.810	31.829.250	24.075.600
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	14.637.083	13.840.305	10.474.789
24	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	665.000	594.000	534.983
25	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	3.147.000	2.350.000	1.146.582
26	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	1.745.000	1.195.000	886.059
27	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	13.000.000	13.150.000	9.759.030
29	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	11.587.000	11.703.150	7.812.560
	Totale de titolo 2	143.191.766	131.765.125	107.495.659
3	SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI			
37	SPESE PARTICOLARI DI TALUNI ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI	26.290.004	25.959.745	24.853.640
	Totale del titolo 3	26.290.004	25.959.745	24.853.640

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e delle spese (1990) (seguito)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
10	ALTRE SPESE			
100	STANZIAMENTI ACCANTONATI	21.160.390	17.976.150	0
101	RISERVA PER IMPREVISTI	4.000.000	4.000.000	0
	Totale del titolo 10	25.160.390	21.976.150	0
	TOTALE GENERALE	560.412.193	512.188.677	429.706.145

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziameti 1992	Stanziameti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10			
100	<i>Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi</i>			
1000	Stipendi base			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1001	Indennità di residenza			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1002	Assegni familiari			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1003	Indennità di rappresentanza			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1004	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie			
	Stanziameti non dissociati	(²) 32.434.800	31.329.000	28.173.288
1005	Spese di viaggio speciali nell'esercizio del mandato			
	Stanziameti non dissociati	1.295.000	(¹) 647.500	470.000
1006	Indennità destinata a coprire le spese derivanti dalle attività dei membri in quanto membri dell'istituzione diverse da quelle iscritte alla voce 1005			
	Stanziameti non dissociati	16.854.000	16.106.000	14.755.036
1007	Indennità di funzione			
	Stanziameti non dissociati	104.400		
	<i>Totale dell'articolo 100</i>	50.688.200	48.082.500	43.398.324

(¹) Uno stanziamento di 647.500 ecu è iscritto al capitolo 100.
(²) Uno stanziamento di 878.000 ecu + 328.000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento																								
100																									
1000	Voce destinata a permettere il finanziamento degli stipendi dei membri del Parlamento europeo, finanziamento cui si dovrebbe provvedere in base al bilancio dell'istituzione stessa e non in base ai bilanci degli Stati membri, conformemente alla prassi in vigore nelle altre istituzioni della Comunità.																								
1001	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.																								
1002	La previsione di tali assegni è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.																								
1003	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.																								
1004	<p>Questo stanziamento è calcolato in base all'attuale regolamentazione concernente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Copre 11 tornate. Tale stanziamento può essere riportato di diritto.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <table data-bbox="316 1044 1482 1251"> <tr> <td>— tornate</td> <td style="text-align: right;">9.867.636</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">11.071.661</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">1.366.423</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— delegazioni interparlamentari</td> <td style="text-align: right;">1.379.956</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— riunioni «ACP»</td> <td style="text-align: right;">660.422</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">2.281.769</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;"><u>5.806.933</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;"><u>32.434.800</u></td> </tr> </table>	— tornate	9.867.636		— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro	11.071.661		— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1.366.423		— delegazioni interparlamentari	1.379.956		— riunioni «ACP»	660.422		— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	2.281.769		— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	<u>5.806.933</u>			Totale	<u>32.434.800</u>
— tornate	9.867.636																								
— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro	11.071.661																								
— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1.366.423																								
— delegazioni interparlamentari	1.379.956																								
— riunioni «ACP»	660.422																								
— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	2.281.769																								
— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	<u>5.806.933</u>																								
	Totale	<u>32.434.800</u>																							
1005	<p>Articolo 10 della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo.</p> <p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 13 dicembre 1989 e del 3 aprile 1990.</p> <p>L'importo annuale di 2.500 ecu a deputato può essere superato solo in casi eccezionali.</p>																								
1006	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 18 e 19 ottobre 1982.</p> <p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 10 maggio 1989.</p> <p>Questa indennità mensile forfettaria è destinata a coprire in particolare:</p> <table data-bbox="316 1457 1482 1549"> <tr> <td>— le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio e le spese telefoniche e postali</td> <td style="text-align: right;">16.336.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— l'indennità telematica</td> <td style="text-align: right;"><u>518.000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;"><u>16.854.000</u></td> </tr> </table>	— le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio e le spese telefoniche e postali	16.336.000		— l'indennità telematica	<u>518.000</u>			Totale	<u>16.854.000</u>															
— le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio e le spese telefoniche e postali	16.336.000																								
— l'indennità telematica	<u>518.000</u>																								
	Totale	<u>16.854.000</u>																							
1007	<p>Nuova voce</p> <p>Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di soggiorno e di rappresentanza connesse alla carica di Presidente.</p> <p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 20 marzo 1991.</p>																								

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 – MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
101	<i>Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali</i> Stanzamenti non dissociati	1.220.000	1.162.500	1.042.356
102	<i>Indennità transitorie</i> Stanzamenti non dissociati	100.000	300.000	1.750.454
103	<i>Pensioni</i>			
1030	Pensioni di anzianità Stanzamenti non dissociati	2.515.000	2.515.000	2.058.723
1031	Pensioni di invalidità Stanzamenti non dissociati	55.000	96.000	79.399
1032	Pensioni di reversibilità Stanzamenti non dissociati	1.832.807	1.577.801	1.200.406
1033	Regime di pensione volontario dei membri Stanzamenti non dissociati	4.400.000		
	<i>Totale dell'articolo 103</i>	8.802.807	(¹) 4.188.801	3.338.528
105	<i>Corsi per i membri dell'istituzione</i>			
1050	Corsi di lingue Stanzamenti non dissociati	542.400	572.100	506.343
1051	Corsi d'informatica Stanzamenti non dissociati	140.000	140.000	45.700
	<i>Totale dell'articolo 105</i>	682.400	712.100	552.043
106	<i>Indennità di segretariato dei membri dell'istituzione</i> Stanzamenti non dissociati	36.341.000	(²) 30.440.000	27.847.411

(¹) Uno stanziamento di 2.600.000 ecu è iscritto al capitolo 100 a titolo dell'articolo 103.

(²) Uno stanziamento di 4.300.000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

Articolo Voce	Commento
101	<p>Stanziamiento destinato a coprire i rischi d'infortunio e di malattia, nonché gli altri oneri sociali dei membri del Parlamento. Esso si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — copertura dei rischi d'infortunio (decisioni dell'Ufficio di presidenza del 20 ottobre 1958, 3 aprile e 21 novembre 1990) 165.000 — copertura dei rischi di malattia (articolo 21 della regolamentazione delle spese e indennità dei membri), decisioni dell'Ufficio di presidenza del 24 settembre 1989, 3 aprile e 21 novembre 1990 e assicurazione rimpatrio 300.000 — assicurazione sulla vita (decisioni dell'Ufficio di presidenza ampliato del 18 giugno 1975 e del 4 febbraio 1987. Altri enti non possono avvalersi di tali prestazioni ai fini dei loro conteggi) 705.000 — assicurazione perdite e furti (decisioni dell'Ufficio di presidenza del 19 gennaio 1978, 3 aprile e 21 novembre 1990) 50.000 <p style="text-align: right;">Totale 1.220.000</p>
102	<p>Decisioni dell'Ufficio di presidenza del 18 maggio 1988 e del 12 dicembre 1990. Stanziamiento destinato a coprire l'indennità di fine mandato.</p>
103	
1030	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.</p>
1031	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.</p>
1032	<p>Decisioni dell'ufficio di presidenza ampliato del 29 aprile 1980 e dell'Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.</p>
1033	<p>Nuova voce Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 giugno 1990. Stanziamiento destinato a coprire la quota parte dell'istituzione per il regime di pensione complementare dei membri (volontario).</p>
1050	<p>Stanziamientos destinati a coprire le spese dei corsi di lingue per i membri dell'istituzione Decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 maggio 1989.</p>
1051	<p>Stanziamientos destinati a coprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le spese dei corsi di informatica per i membri dell'istituzione (decisione dell'Ufficio di presidenza del 3 aprile 1990) 140.000 — il rimborso ai membri delle spese sostenute per la formazione informatica dei loro assistenti p.m. <p style="text-align: right;">Totale 140.000</p>
106	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 9 luglio 1987. Decisione del collegio dei questori del 2 dicembre 1987. Regolamentazione sulle spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 14 a 16. Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'assunzione, da parte dei deputati, di assistenti di segreteria, di ricerca ed altre, sulla base di un contratto di diritto privato tra il singolo deputato ed il suo assistente.</p>

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

CAPITOLO 11 - PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1992	Stanziamen- ti 1991	Esecuzione 1990
109	<i>Stanziamen- ti accantonati connessi al trattamento economico dei membri dell'istituzione.</i>			
	Stanziamen- ti non dissociati	500.000	500.000	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	98.334.407	85.385.901	77.929.116
	CAPITOLO 11			
110	<i>Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti alla tabella dell'organico</i>			
1100	Stipendi base			
	Stanziamen- ti non dissociati	160.092.103	147.740.112	135.409.036
1101	Assegni familiari			
	Stanziamen- ti non dissociati	14.387.140	13.809.268	12.169.655
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)			
	Stanziamen- ti non dissociati	22.775.772	21.137.178	19.265.063
1103	Indennità di segretaria			
	Stanziamen- ti non dissociati	1.753.741	1.497.396	1.451.978
	<i>Totale dell'articolo 110</i>	<i>(¹) 199.008.756</i>	<i>184.183.954</i>	<i>168.295.732</i>
111	<i>Altri agenti</i>			
1110	Agenti ausiliari			
	Stanziamen- ti non dissociati	5.700.000	5.274.065	4.753.102
1111	Interpreti ausiliari			
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1112	Agenti locali			
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1113	Consiglieri speciali			
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0

(¹) Uno stanziamento di 85.581 ecu iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

Articolo Voce	Commento		
101	<p>Stanziamiento destinato a coprire i rischi d'infortunio e di malattia, nonché gli altri oneri sociali dei membri del Parlamento. Esso si articola come segue:</p> <p>— copertura dei rischi d'infortunio (decisioni dell'Ufficio di presidenza del 20 ottobre 1958, 3 aprile e 21 novembre 1990)</p> <p>— copertura dei rischi di malattia (articolo 21 della regolamentazione delle spese e indennità dei membri), decisioni dell'Ufficio di presidenza del 24 settembre 1989, 3 aprile e 21 novembre 1990 e assicurazione rimpatrio</p> <p>— assicurazione sulla vita (decisioni dell'Ufficio di presidenza ampliato del 18 giugno 1975 e del 4 febbraio 1987. Altri enti non possono avvalersi di tali prestazioni ai fini dei loro conteggi</p> <p>— assicurazione perdite e furti (decisioni dell'Ufficio di presidenza del 19 gennaio 1978, 3 aprile e 21 novembre 1990)</p>	165.000	
		300.000	
		705.000	
		50.000	
	Totale		<u>1.220.000</u>
102	Decisioni dell'Ufficio di presidenza del 18 maggio 1988 e del 12 dicembre 1990. Stanziamiento destinato a coprire l'indennità di fine mandato.		
103			
1030	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.		
1031	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.		
1032	Decisioni dell'ufficio di presidenza ampliato del 29 aprile 1980 e dell'Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.		
1033	Nuova voce Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 giugno 1990. Stanziamiento destinato a coprire la quota parte dell'istituzione per il regime di pensione complementare dei membri (volontario).		
1050	Stanziamiento destinati a coprire le spese dei corsi di lingue per i membri dell'istituzione Decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 maggio 1989.		
1051	<p>Stanziamiento destinati a coprire:</p> <p>— le spese dei corsi di informatica per i membri dell'istituzione (decisione dell'Ufficio di presidenza del 3 aprile 1990)</p> <p>— il rimborso ai membri delle spese sostenute per la formazione informatica dei loro assistenti</p>	140.000	
	Totale	<u>p.m.</u>	<u>140.000</u>
106	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 9 luglio 1987.</p> <p>Decisione del collegio dei questori del 2 dicembre 1987.</p> <p>Regolamentazione sulle spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 14 a 16.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'assunzione, da parte dei deputati, di assistenti di segreteria, di ricerca ed altre, sulla base di un contratto di diritto privato tra il singolo deputato ed il suo assistente.</p>		

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziameti 1992	Stanziameti 1991	Esecuzione 1990
111	(seguito)			
1114	Scambio di personale fra il Parlamento europeo ed il settore pubblico degli Stati membri			
	Stanziameti non dissociati	(¹) 50.000	81.000	32.797
	<i>Totale dell'articolo 111</i>	5.750.000	5.355.065	4.785.899
112	<i>Pensioni e assegni di cessazione dal servizio</i>			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 112</i>	p.m.	p.m.	0
113	<i>Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali e copertura dei rischi di disoccupazione</i>			
1130	Copertura dei rischi di malattia			
	Stanziameti non dissociati	5.763.184	5.318.644	3.712.482
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali			
	Stanziameti non dissociati	1.100.354	1.477.401	834.877
1132	Copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei			
	Stanziameti non dissociati	169.952	130.000	136.376
	<i>Totale dell'articolo 113</i>	(²) 7.033.490	6.926.045	4.683.735
114	<i>Assegni e indennità varie</i>			
1140	Assegni di nascita e di decesso			
	Stanziameti non dissociati	15.000	28.500	9.550
1141	Spese di viaggio per ferie annuali			
	Stanziameti non dissociati	2.943.000	2.650.000	2.443.207
1142	Indennità di alloggio e di trasporto			
	Stanziameti non dissociati	1.000	1.000	56
1143	Indennità forfetarie di servizio			
	Stanziameti non dissociati	77.450	74.736	76.731
1144	Indennità forfetarie di trasferta			
	Stanziameti non dissociati	46.300	43.005	52.177
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi			
	Stanziameti non dissociati	42.000	41.000	33.456
	(¹) Uno stanziamento di 31.000 ecu è iscritto al capitolo 100.			
	(²) Uno stanziamento di 3.198 ecu è iscritto al capitolo 100.			

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

CAPITOLO 11 - PERSONALE

Articolo Voce	Commento												
109	Stanziamiento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle prestazioni ai membri del Parlamento.												
110													
1100	Stanziamiento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e, nelle voci successive, per i relativi assegni e idennità, è calcolato sulla base dell'organigramma 1992, tenuto conto dei posti la cui procedura di assunzione non è stata ancora terminata.												
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 67. Gli assegni familiari comprendono l'assegno di famiglia, l'assegno per figli e altre persone a carico e l'indennità scolastica dei funzionari permanenti e temporanei.												
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Tale indennità è corrisposta ai funzionari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 suddetto.												
1103	Questa indennità è accordata ai funzionari di categoria C, titolari di impieghi di stenodattilografo e di dattilografo.												
111													
1110	<p>Stanziamiento destinato al pagamento delle retribuzioni degli agenti assunti:</p> <table data-bbox="300 1333 1474 1492"> <tr> <td>— per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni</td> <td style="text-align: right;">3.070.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le équipes tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri)</td> <td style="text-align: right;">2.613.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— per altri scopi</td> <td style="text-align: right;"><u>17.000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>5.700.000</u></td> </tr> </table>	— per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni	3.070.000		— per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le équipes tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri)	2.613.000		— per altri scopi	<u>17.000</u>		Totale		<u>5.700.000</u>
— per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni	3.070.000												
— per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le équipes tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri)	2.613.000												
— per altri scopi	<u>17.000</u>												
Totale		<u>5.700.000</u>											
	Tali stanziamenti vengono calcolati in funzione delle esperienze e dei dati statistici medi degli ultimi anni, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di personale durante le tornate e dell'aumento delle retribuzioni degli agenti assunti in occasione delle medesime.												

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1992	Stanziamen- ti 1991	Esecuzione 1990
114	(seguito)			
1146	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei			
	Stanziamen- ti non dissociati	52.000	52.000	27.991
1149	Altre indennità e rimborsi			
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	Totale dell'articolo 114	3.176.750	2.890.241	2.643.168
115	Lavoro straordinario			
	Stanziamen- ti non dissociati	1.000.000	1.026.855	1.010.301
116	Coefficienti correttori			
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	276.574
117	Prestazioni di complemento			
1170	Interpreti e operatori di conferenza			
	Stanziamen- ti non dissociati	14.000.000	11.455.357	11.632.231
1171	Correttori indipendenti			
	Stanziamen- ti non dissociati	—	—	0
1172	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno			
	Stanziamen- ti non dissociati	3.716.050	2.090.756	1.702.839
	Totale dell'articolo 117	17.716.050	13.546.113	13.335.070
119	Stanziamen- ti accantonati			
1190	Stanziamen- ti accantonati			
	Stanziamen- ti non dissociati	(¹) 6.953.846	5.361.588	0
	Totale dell'articolo 119	6.953.846	5.361.588	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	240.638.892	219.289.861	195.030.479

(¹) Uno stanziamento di 2.621 ecu è iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE (seguito)

Articolo Voce	Commento
111	<i>(seguito)</i>
1114	Stanziamiento destinato a permettere al Parlamento (come già lo faceva la Commissione) di offrire alle autorità ed ai parlamenti interessati degli Stati membri la possibilità di organizzare un programma di scambio di funzionari ed altri agenti basato su tirocini della durata di un anno, eventualmente prorogabile all'interno dei servizi politici del Parlamento europeo. Per realizzare un programma di questo tipo non è necessario creare posti nuovi o supplementari nell'organigramma del segretariato generale del Parlamento europeo.
113	
1130	Stanziamiento destinato al pagamento del contributo del Parlamento al regime comune di assicurazione malattia.
1131	Stanziamiento destinato alla copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali del personale e alla copertura delle spese in caso di non intervento dell'assicurazione.
1132	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 <i>bis</i> . Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'istituzione nella costituzione del fondo speciale di disoccupazione previsto al paragrafo 7 dell'articolo 28 <i>bis</i> citato.
114	
1140	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamiento destinato a coprire il pagamento degli assegni previsti.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. I funzionari hanno diritto, per loro stessi e per la loro famiglia, al rimborso (forfettario) delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine in occasione del congedo ordinario.
1143	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Stanziamiento destinato a coprire le indennità forfettarie di servizio.
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamiento destinato a coprire le indennità forfettarie di trasferta.
1145	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio delle Comunità europee (G.U. n. L. 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (G. U. n. L. 70 del 16.3.1990, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4, primo comma. Un'indennità speciale indicizzata è accordata ai funzionari aventi la qualifica di contabile subalterno o amministratore degli anticipi.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 12 - INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1992	Stanziamen- ti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 12			
120	<i>Spese varie per l'assunzione di personale</i>			
	Stanziamen- ti non dissociati	500.000	499.000	426.030
121	<i>Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)</i>			
1211	Personale			
	Stanziamen- ti non dissociati	60.000	85.000	36.067
	<i>Totale dell'articolo 121</i>	60.000	85.000	36.067
122	<i>Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento</i>			
1221	Personale			
	Stanziamen- ti non dissociati	1.042.068	1.389.424	766.307
	<i>Totale dell'articolo 122</i>	1.042.068	1.389.424	766.307
123	<i>Spese di trasloco</i>			
1231	Personale			
	Stanziamen- ti non dissociati	455.566	650.808	376.996
	<i>Totale dell'articolo 123</i>	455.566	650.808	376.996
124	<i>Indennità giornaliera temporanee</i>			
	Stanziamen- ti non dissociati	750.000	631.000	938.774
125	<i>Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento</i>			
1250	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto			
	Stanziamen- ti non dissociati	350.000	312.000	301.210
1254	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82]			
	Stanziamen- ti non dissociati	77.000	80.000	69.917

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE (seguito)

Articolo Voce	Commento												
114	<i>(seguito)</i>												
1146	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.												
115	<p>Le ore di lavoro straordinarie vengono retribuite, a norma dello statuto, solo ai funzionari delle categorie C e D, in funzione del loro stipendio base.</p> <p>Questo stanziamento si articola come segue:</p> <table data-bbox="305 868 1489 1004"> <tr> <td>— indennità forfettarie per autisti e centralinisti/e</td> <td style="text-align: right;">386.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— retribuzioni in base a tassi orari relative al lavoro straordinario del rimanente personale delle categorie C e D, che, secondo la modalità previste, non può essere compensato mediante la concessione di tempo libero</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;"><u>614.000</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.000.000</u></td> </tr> </table>	— indennità forfettarie per autisti e centralinisti/e	386.000		— retribuzioni in base a tassi orari relative al lavoro straordinario del rimanente personale delle categorie C e D, che, secondo la modalità previste, non può essere compensato mediante la concessione di tempo libero			Totale	<u>614.000</u>	<u>1.000.000</u>			
— indennità forfettarie per autisti e centralinisti/e	386.000												
— retribuzioni in base a tassi orari relative al lavoro straordinario del rimanente personale delle categorie C e D, che, secondo la modalità previste, non può essere compensato mediante la concessione di tempo libero													
Totale	<u>614.000</u>	<u>1.000.000</u>											
116	A tale articolo possono essere iscritti gli stanziamenti destinati al pagamento dei coefficienti correttori conformemente alle decisioni prese in materia dal Consiglio.												
117	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 16 febbraio 1983.</p> <p>Regolamentazione concernente gli interpreti.</p> <p>Questo stanziamento è calcolato sulla base del nuovo regime in materia di orari.</p>												
1172	<p>Stanziamento destinato a coprire le prestazioni per lavori di traduzione, di battitura, di stampigliatura, di micromazione, di codificazione e di assistenza tecnica da affidare all'esterno.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <table data-bbox="305 1412 1489 1537"> <tr> <td>— traduzione del resoconto integrale</td> <td style="text-align: right;">1.873.550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— altri lavori di traduzione e dattilografia</td> <td style="text-align: right;">1.750.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— assistenza tecnica</td> <td style="text-align: right;"><u>92.500</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>3.716.050</u></td> </tr> </table>	— traduzione del resoconto integrale	1.873.550		— altri lavori di traduzione e dattilografia	1.750.000		— assistenza tecnica	<u>92.500</u>		Totale		<u>3.716.050</u>
— traduzione del resoconto integrale	1.873.550												
— altri lavori di traduzione e dattilografia	1.750.000												
— assistenza tecnica	<u>92.500</u>												
Totale		<u>3.716.050</u>											
119	<p>Questo stanziamento ha carattere provvisorio e può essere impiegato solo previo storno su articoli e voci operative. Esso è destinato a coprire le incidenze di eventuali adeguamenti delle retribuzioni.</p>												
1190													

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 12 - INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI

Articolo Voce	Commento
120	Stanziamiento destinato alla copertura delle spese di pubblicità, convocazione di candidati, affitto di locali, noleggio macchine, ecc., nonché delle spese per visite mediche al momento dell'assunzione.
121	
1211	Stanziamiento destinato al pagamento delle spese di viaggio dovute agli agenti in occasione della loro entrate in servizio, della loro partenza o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio. Esso copre anche le spese di viaggio dei membri della loro famiglia.
122	
1221	Queste indennità corrispondono a due stipendi base mensile per i funzionari che hanno diritto all'assegno di famiglia e a uno stipendio base mensile per gli altri funzionari. Esso sono dovute agli agenti costretti a trasferire la loro residenza al momento dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.
123	
1231	Stanziamiento destinato al rimborso delle spese di trasloco degli agenti di cui alla voce 1221.
124	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Per un periodo limitato, il personale di nuova assunzione ha diritto a indennità giornaliera.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 14 - INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 - ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 14			
140	<i>Ristoranti, mense e bar</i>			
1401	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti, mense e bar Stanzamenti non dissociati	(³) 1.000.000	1.446.000	1.103.104
	<i>Totale dell'articolo 140</i>	1.000.000	1.446.000	1.103.104
141	<i>Servizio medico</i> Stanzamenti non dissociati	380.000	315.000	270.366
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	1.380.000	1.761.000	1.373.470
	CAPITOLO 15			
150	<i>Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione</i> Stanzamenti non dissociati	350.000	303.804	258.874
151	<i>Perfezionamento professionale nell'ambito della mobilità</i>			
1510	Formazione professionale in generale Stanzamenti non dissociati	(⁴) 400.000	(¹) 413.900	510.111
1511	Corsi di lingua Stanzamenti non dissociati	(⁵) 200.000	(²) 204.750	316.261
1512	Perfezionamento professionale nell'ambito della mobilità Stanzamenti non dissociati	—	—	26.146
	(¹) Uno stanziamento di 413.900 ecu è iscritto al capitolo 100. (²) Uno stanziamento di 204.750 ecu è iscritto al capitolo 100. (³) Uno stanziamento di 500.000 ecu è iscritto al capitolo 100. (⁴) Uno stanziamento di 400.000 ecu è iscritto al capitolo 100. (⁵) Uno stanziamento di 200.000 ecu è iscritto al capitolo 100.			

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 12 – INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI
(seguito)

CAPITOLO 13 – SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento																																	
125	(seguito)																																	
1256	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (G.U. n. L. 335 del 13.12.1985, pag. 56).																																	
1257	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio degli agenti temporanei delle Comunità europee G.U. n. L 209 del 31 luglio 1987, pag. 1).																																	
129	Le indennità previste in tale capitolo possono essere modificate in funzione delle decisioni relative agli adeguamenti delle ritribuzioni e il numero dei beneficiari può variare durante l'esercizio.																																	
130																																		
1301	<p>L'entità di tale stanziamento, destinato a coprire le spese di missione e di trasferta del personale, è dovuta soprattutto alle numerose missioni nei tre luoghi di lavoro, all'aumento delle attività del Parlamento e all'aumento delle spese di viaggio e di soggiorno.</p> <p>Questo stanziamento si articola come segue:</p> <table data-bbox="316 1297 1485 1607"> <tbody> <tr> <td>— tornate</td> <td style="text-align: right;">8.289.023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— commissioni nei tre luoghi lavoro</td> <td style="text-align: right;">909.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">517.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— delegazioni interparlamentari</td> <td style="text-align: right;">848.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— riunioni «ACP»</td> <td style="text-align: right;">540.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">317.600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">709.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— altre missioni nei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">1.205.977</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">853.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— formazione professionale</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">14.490.000</td> </tr> </tbody> </table>	— tornate	8.289.023		— commissioni nei tre luoghi lavoro	909.400		— commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	517.500		— delegazioni interparlamentari	848.000		— riunioni «ACP»	540.000		— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	317.600		— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	709.500		— altre missioni nei tre luoghi di lavoro	1.205.977		— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	853.000		— formazione professionale	300.000			Totale	14.490.000
— tornate	8.289.023																																	
— commissioni nei tre luoghi lavoro	909.400																																	
— commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	517.500																																	
— delegazioni interparlamentari	848.000																																	
— riunioni «ACP»	540.000																																	
— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	317.600																																	
— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	709.500																																	
— altre missioni nei tre luoghi di lavoro	1.205.977																																	
— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	853.000																																	
— formazione professionale	300.000																																	
	Totale	14.490.000																																

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 15 – ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (seguito)

CAPITOLO 16 – SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
151	(seguito)			
1513	Materiale educativo e tecnico per la formazione professionale Stanzamenti non dissociati	13.100	12.480	11.771
	<i>Totale dell'articolo 151</i>	613.100	631.130	864.289
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	963.100	934.934	1.123.163
	CAPITOLO 16			
160	Sussidi straordinari Stanzamenti non dissociati	13.000	13.000	8.325
161	Relazioni sociali tra i membri del personale Stanzamenti non dissociati	94.000	94.000	67.395
162	Altri interventi di carattere sociale			
1620	Altre provvidenze Stanzamenti non dissociati	204.000	182.000	275.540
1621	Allestimento di un complesso sportivo intercomunitario Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 162</i>	204.000	182.000	275.540
163	Centro infanzia e asili nido convenzionati Stanzamenti non dissociati	770.000	638.400	352.710
164	Aiuto ai disabili			
1640	Spese non rimborsate dal RCAM e altri interventi Stanzamenti non dissociati	142.000		
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	1.223.000	927.400	703.970
	Totale del titolo 1	365.770.033	332.487.657	297.356.846

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 15 - ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO 16 - SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamiento destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamiento previsto per incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di provenienza diversa, come sovvenzioni ai club, ai circoli sportivi e culturali del personale.
162	Stanziamiento destinato agli altri interventi e alle altre sovvenzioni a favore degli agenti e delle loro famiglie, per attività come colonie di vacanze, aiuti familiari, assistenza giuridica, ecc., nonché a una sovvenzione a favore del comitato personale. Partecipazione finanziaria alle attività sociali interistituzionali a Lussemburgo e a Bruxelles.
1620	Voce destinata a coprire l'affitto e le spese di sistemazione di terreni e di palestre per i club sportivi dei funzionari. Per il momento non esiste un complesso sportivo interistituzionale.
163	Stanziamiento destinato a coprire la quota del Parlamento nelle spese d'infrastruttura dei centri per l'infanzia e quelle di funzionamento degli asili nido privati con i quali è stato stipulato un accordo. Le spese di funzionamento sono interamente a carico dei genitori.
164	Nuova voce Gli stanziamenti iscritti a tale voce sono destinati, nell'ambito di una politica a favore dei disabili, alle seguenti persone handicappate: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio; — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio; — tutti i figli a carico ai sensi dello Statuto. Essi consentono il rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo ricorso, alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese diverse da quella di natura medica, riconosciute necessarie, risultanti dallo handicap e debitamente comprovate.
1640	

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
200	CAPITOLO 20 (seguito)			
2000	(seguito)			
	Stanzamenti non dissociati	48.835.450	34.005.688	32.451.779
2001	Garanzia			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 200</i>	48.835.450	34.005.688	32.451.779

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento		
200			
2000	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— Lussemburgo:		
	— edificio <i>Torre</i>	1.476.200	
	— edificio <i>BAK</i>	6.193.000	
	— edificio <i>Schuman</i>	3.098.700	
	— edificio <i>NHE</i>	654.700	
	— edificio <i>Senningerberg</i>	263.800	
			<u>11.686.400</u>
	— Strasburgo:		
	— palazzo d'Europa	495.400	
	— edificio <i>IPE</i>	4.477.500	
	— edificio <i>IPE</i> (estensione I)	433.200	
	— edificio <i>IPE</i> (estensione II)	2.338.600	
	— edificio <i>IPE</i> (estensione III)	4.259.600	
	— parking	33.500	
			<u>12.037.800</u>
	— Bruxelles:		
	— edificio <i>Belliard I</i> (compreso l'ancoraggio della passerella)	4.822.600	
	— edificio <i>Eastman</i>	253.700	
	— edificio <i>Remorqueur</i>	254.400	
	— edificio <i>Ardenne</i>	637.300	
	— edificio <i>Remard</i>	1.031.600	
	— edificio <i>Van Maerlant</i> (compreso il canone d'affitto della passerella)	3.257.300	
	— edificio <i>Belliard II</i>	1.234.200	
	— Belliard 3/4	4.071.800	
	— Pedaggio passerella Belliard/Remorqueur	3.600	
	— D 1	6.992.750	
			<u>22.559.250</u>
	— Uffici esterni:		
	— Atene	147.800	
	— Bonn	120.300	
	— Copenhagen	73.600	
	— Copenhagen (estensione)	23.800	
	— Dublino	96.300	
	— L'Aia	97.400	
	— Londra	574.700	
	— Madrid	133.550	
	— Madrid (estensione)	26.750	
	— Parigi	666.500	
	— Roma	440.100	
	— Roma (estensione)	42.000	
	— altre sale	31.200	
	— Berlino	120.000	
			<u>2.552.000</u>
			<u>48.835.450</u>
		Totale	
			<u>48.835.450</u>
	Gli affitti sono calcolati su dodici mesi in base a contratti esistenti o in fase di elaborazione che prevedono, di norma, l'indicazione al costo della vita o al costo della costruzione.		

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1992	Stanziamen- ti 1991	Esecuzione 1990
201	<i>Assicurazioni</i> Stanziamen- ti non dissociati	131.500	129.500	83.771
202	<i>Acqua, gas, elettricità e riscaldamento</i> Stanziamen- ti non dissociati	4.476.000	3.348.428	2.770.635
203	<i>Pulizie e manutenzione</i> Stanziamen- ti non dissociati	9.900.000	7.729.881	5.543.743
204	<i>Sistemazione dei locali</i> Stanziamen- ti non dissociati	5.455.000	(¹) 6.197.000	3.198.701
205	<i>Sicurezza e sorveglianza degli immobili</i> Stanziamen- ti non dissociati	(³) 4.958.923	4.958.923	3.877.121
206	<i>Acquisto di beni immobiliari</i> Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	(²) p.m.	4.000.000
207	<i>Costruzione d'immobili</i> Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0
208	<i>Altre spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili</i> Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0
209	<i>Altre spese</i> Stanziamen- ti non dissociati	(⁴) 450.000	734.000	580.306
TOTALE DEL CAPITOLO 20		74.206.873	57.103.420	52.506.056

(¹) Uno stanziamento di 6 milioni di ecu è iscritto al capitolo 100.
(²) Uno stanziamento di 2 milioni di ecu è iscritto al capitolo 100.
(³) Uno stanziamento di 2 milioni di ecu è iscritto al capitolo 100.
(⁴) Uno stanziamento di 450.000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Commento															
202	<p>Questo stanziamento si articola come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">— Lussemburgo</td> <td style="text-align: right;">1.695.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Strasburgo</td> <td style="text-align: right;">1.133.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Bruxelles</td> <td style="text-align: right;">1.410.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— uffici esterni e altri luoghi</td> <td style="text-align: right;">238.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>Totale</u></td> <td style="text-align: right;"><u>4.476.000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	1.695.000		— Strasburgo	1.133.000		— Bruxelles	1.410.000		— uffici esterni e altri luoghi	238.000			<u>Totale</u>	<u>4.476.000</u>
— Lussemburgo	1.695.000															
— Strasburgo	1.133.000															
— Bruxelles	1.410.000															
— uffici esterni e altri luoghi	238.000															
	<u>Totale</u>	<u>4.476.000</u>														
203	<p>Lo stanziamento tiene conto dell'aumento delle spese connesse. Esso si articola come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">— Lussemburgo</td> <td style="text-align: right;">3.171.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Strasburgo</td> <td style="text-align: right;">3.155.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Bruxelles</td> <td style="text-align: right;">3.244.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— uffici esterni e altri luoghi</td> <td style="text-align: right;">330.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>Totale</u></td> <td style="text-align: right;"><u>9.900.000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	3.171.000		— Strasburgo	3.155.000		— Bruxelles	3.244.000		— uffici esterni e altri luoghi	330.000			<u>Totale</u>	<u>9.900.000</u>
— Lussemburgo	3.171.000															
— Strasburgo	3.155.000															
— Bruxelles	3.244.000															
— uffici esterni e altri luoghi	330.000															
	<u>Totale</u>	<u>9.900.000</u>														
204	<p>Lo stanziamento copre le spese correnti prevedibili. Esso si articola come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">— Lussemburgo</td> <td style="text-align: right;">2.083.598</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Strasburgo</td> <td style="text-align: right;">994.444</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Bruxelles</td> <td style="text-align: right;">2.291.958</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— uffici esterni</td> <td style="text-align: right;">85.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>Totale</u></td> <td style="text-align: right;"><u>5.455.000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	2.083.598		— Strasburgo	994.444		— Bruxelles	2.291.958		— uffici esterni	85.000			<u>Totale</u>	<u>5.455.000</u>
— Lussemburgo	2.083.598															
— Strasburgo	994.444															
— Bruxelles	2.291.958															
— uffici esterni	85.000															
	<u>Totale</u>	<u>5.455.000</u>														
205	<p>Lo stanziamento copre sostanzialmente le spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento nei tre luoghi di lavoro abituali e degli uffici esterni. Esso si articola come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">— Lussemburgo</td> <td style="text-align: right;">1.144.437</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Strasburgo</td> <td style="text-align: right;">1.196.518</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Bruxelles</td> <td style="text-align: right;">2.301.178</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— uffici esterni</td> <td style="text-align: right;">316.790</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>Totale</u></td> <td style="text-align: right;"><u>4.958.923</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	1.144.437		— Strasburgo	1.196.518		— Bruxelles	2.301.178		— uffici esterni	316.790			<u>Totale</u>	<u>4.958.923</u>
— Lussemburgo	1.144.437															
— Strasburgo	1.196.518															
— Bruxelles	2.301.178															
— uffici esterni	316.790															
	<u>Totale</u>	<u>4.958.923</u>														
209	<p>Stanziamento destinato alla copertura delle altre spese correnti connesse agli immobili, non specificamente previste negli altri articoli del capitolo 20.</p>															

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (Nuovo capitolo)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1992	Stanziamen- ti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 21			
210	<i>Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica</i>			
2100	Impianti per il centro informatico Stanziamen- ti non dissociati	3.040.000		
2101	Impianti informatici ripartiti Stanziamen- ti non dissociati	4.012.000		
2102	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici Stanziamen- ti non dissociati	1.914.000		
2103	Lavori di carattere informatico affidati a terzi Stanziamen- ti non dissociati	1.220.000		
	<i>Totale dell'articolo 210</i>	10.186.000		
211	<i>Impianti, spese d'installazione e prestazioni relative alle telecomunicazioni</i>			
2110	Impianti di telecomunicazione Stanziamen- ti non dissociati	2.517.000		

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (Nuovo capitolo)

Articolo Voce	Commento		
210	Nuovo articolo		
2100	Ex voci 2240/1 (in parte) e 2242/1 (in parte) Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese: — acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dei sistemi centrali del Centro di Calcolo — acquisto di materiale e documentazione Le entrate possono essere reimpiegate	3.040.000 p.m. p.m.	
	Totale		<u>3.040.000</u>
2101	Ex voci 2240/2 (in parte), 2240/3, 2242/2 e 2242/3 Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese: — acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni relative alle reti di terminali, micro elaboratori, mini elaboratori e software concernenti l'informatica settoriale — acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e software dei gruppi politici — acquisto di materiale e documentazione Le entrate possono essere reimpiegate	3.512.000 500.000 p.m.	
	Totale		<u>4.012.000</u>
2102	Ex voci 2243/1 (in parte) e 2243/2 (in parte) Stanziamiento destinati a coprire le spese di assistenza della società di servizi e consulenza in informatica per: — l'utilizzazione del Centro informatico (operatori di gestione, analistisistema, tecnici-sistema, ecc.) — la manutenzione di applicazioni già esistenti (analisi delle modifiche, programmazione, messa a punto) — la realizzazione di nuove applicazioni e l'estensione delle applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, messa a punto) — supporto info-centre — realizzazione di studi specifici (capitolati complessi, ergonomia, strategia, ecc.)	110.000 400.000 604.000 400.000 <u>400.000</u>	
	Totale		<u>1.914.000</u>
2103	Ex voce 2243/4 Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai lavori affidati all'esterno (servizio d'ufficio, raccolta dati, ecc.) nonché l'abbonamento e l'utilizzazione dei servizi di rete (posta elettronica esterna, ecc.)		
211	Nuovo articolo		
2110	Ex voci 2220/6, 2221/6, 2222/1, 2222/3, 2223/6, 2240/1 (in parte), 2242/1 (in parte) Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'acquisto, al noleggio, la manutenzione e la riparazione di: — reti di trasmissione — centrali e apparecchi telefonici e affini (segreteria telefonica, modems, ecc.) — telecopiatrici — telex — altro materiale Le entrate possono essere reimpiegate	170.000 2.347.000 0 p.m. p.m. p.m.	
	Totale		<u>2.517.000</u>

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (nuovo capitolo) (seguito)

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento															
211	<i>(seguito-9)</i>															
2111	Ex voci 2040/1 (in parte), 2040/2 (in parte), 2040/3 (in parte e 2040/4 (in parte) Stanziamento destinato a coprire le spese di allacciamento, installazione e trasloco di materiale relativo alle telecomunicazioni <table data-bbox="310 661 1481 799" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">— Lussemburgo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200.000</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>— Strasburgo</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Bruxelles</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— altri luoghi</td> <td style="text-align: right;"><u>15.000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>490.000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	200.000		— Strasburgo	150.000		— Bruxelles	125.000		— altri luoghi	<u>15.000</u>		Totale		<u>490.000</u>
— Lussemburgo	200.000															
— Strasburgo	150.000															
— Bruxelles	125.000															
— altri luoghi	<u>15.000</u>															
Totale		<u>490.000</u>														
2112	Ex voce 2243/1 (in parte) Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza della società di servizio e consulenza in informatica e telecomunicazioni per: <table data-bbox="310 890 1481 1005" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">— utilizzazione della rete</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">160.000</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>— manutenzione dei sistemi di telecomunicazione</td> <td style="text-align: right;">220.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— realizzazione di studi e/o di software relativi alle telecomunicazioni</td> <td style="text-align: right;"><u>150.000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>530.000</u></td> </tr> </table>	— utilizzazione della rete	160.000		— manutenzione dei sistemi di telecomunicazione	220.000		— realizzazione di studi e/o di software relativi alle telecomunicazioni	<u>150.000</u>		Totale		<u>530.000</u>			
— utilizzazione della rete	160.000															
— manutenzione dei sistemi di telecomunicazione	220.000															
— realizzazione di studi e/o di software relativi alle telecomunicazioni	<u>150.000</u>															
Totale		<u>530.000</u>														
220																
2200	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di una dotazione complementare di macchine da ufficio per il segretariato generale e i gruppi politici a Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles.															
2203	Stanziamento destinato al mantenimento della dotazione di macchine per ufficio.															

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1992	Stanziamen- ti 1991	Esecuzione 1990
221	<i>Mobilio</i>			
2210	Attrezzatura iniziale			
	Stanziamen- ti non dissociati	750.000	1.800.000	724.312
2211	Rinnovo			
	Stanziamen- ti non dissociati	500.000	1.340.000	631.678
2212	Noleggio			
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0
2213	Manutenzione, uso e riparazioni			
	Stanziamen- ti non dissociati	30.000	30.000	10.103
	<i>Totale dell'articolo 221</i>	1.280.000	3.170.000	1.366.093
222	<i>Materiale e impianti tecnici</i>			
2220	Attrezzatura iniziale			
	Stanziamen- ti non dissociati	(²) 2.294.200	(¹) 2.457.750	2.018.643
2221	Rinnovo			
	Stanziamen- ti non dissociati	1.256.500	1.733.200	1.271.500
2222	Noleggio			
	Stanziamen- ti non dissociati	715.000	2.223.000	1.537.533

(¹) Uno stanziamento di 1.500.000 ecu è iscritto al capitolo 100.

(²) Uno stanziamento di 2.862.000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Commento																																	
221																																		
2210	Si tratta soprattutto dell'acquisto di mobili particolari.																																	
2211	Stanziamiento per il rinnovo di una parte del mobilio acquistato da almeno quindici anni e non più riparabile.																																	
222																																		
2220	Questo stanziamento serve all'acquisto di materiale vario e di installazione tecniche supplementari. Esso si articola come segue:																																	
	<table> <tr> <td>— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica</td> <td style="text-align: right;">557.640</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— archivi</td> <td style="text-align: right;">27.167</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— audiovisivi</td> <td style="text-align: right;">477.273</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— edifici</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— conferenze</td> <td style="text-align: right;">305.403</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— telefoni (cfr. nuova voce 2110)</td> <td style="text-align: right;">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— mense</td> <td style="text-align: right;">343.957</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— attrezzature</td> <td style="text-align: right;">137.560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— servizio postale</td> <td style="text-align: right;">p.m.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— sicurezza</td> <td style="text-align: right;">440.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2.294.200</td> </tr> </table>	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	557.640		— archivi	27.167		— audiovisivi	477.273		— edifici	5.000		— conferenze	305.403		— telefoni (cfr. nuova voce 2110)	—		— mense	343.957		— attrezzature	137.560		— servizio postale	p.m.		— sicurezza	440.200			Totale	2.294.200
— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	557.640																																	
— archivi	27.167																																	
— audiovisivi	477.273																																	
— edifici	5.000																																	
— conferenze	305.403																																	
— telefoni (cfr. nuova voce 2110)	—																																	
— mense	343.957																																	
— attrezzature	137.560																																	
— servizio postale	p.m.																																	
— sicurezza	440.200																																	
	Totale	2.294.200																																
2221	Stanziamiento destinato a rinnovare un certo numero di impianti della tipografia, degli archivi, del servizio telefonico, delle mense e degli spacci. Esso si articola come segue:																																	
	<table> <tr> <td>— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— archivi</td> <td style="text-align: right;">15.300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— audiovisivi</td> <td style="text-align: right;">356.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— edifici</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— conferenze</td> <td style="text-align: right;">353.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— telefoni (cfr. nuova voce 2110)</td> <td style="text-align: right;">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— mense</td> <td style="text-align: right;">260.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— attrezzature</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— servizio postale</td> <td style="text-align: right;">p.m.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— sicurezza</td> <td style="text-align: right;">44.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.256.500</td> </tr> </table>	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	200.000		— archivi	15.300		— audiovisivi	356.000		— edifici	8.000		— conferenze	353.000		— telefoni (cfr. nuova voce 2110)	—		— mense	260.000		— attrezzature	20.000		— servizio postale	p.m.		— sicurezza	44.200			Totale	1.256.500
— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	200.000																																	
— archivi	15.300																																	
— audiovisivi	356.000																																	
— edifici	8.000																																	
— conferenze	353.000																																	
— telefoni (cfr. nuova voce 2110)	—																																	
— mense	260.000																																	
— attrezzature	20.000																																	
— servizio postale	p.m.																																	
— sicurezza	44.200																																	
	Totale	1.256.500																																
2222	Questo stanziamento si articola come segue:																																	
	<table> <tr> <td>— impianto telefonico (cfr. nuovo voce 2110)</td> <td style="text-align: right;">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— impianto di riprografia</td> <td style="text-align: right;">550.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— telecopiatrici (cfr. nuova voce 2110)</td> <td style="text-align: right;">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— attrezzature varie</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— impianto di riproduzione — stampa</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">715.000</td> </tr> </table>	— impianto telefonico (cfr. nuovo voce 2110)	—		— impianto di riprografia	550.000		— telecopiatrici (cfr. nuova voce 2110)	—		— attrezzature varie	15.000		— impianto di riproduzione — stampa	150.000			Totale	715.000															
— impianto telefonico (cfr. nuovo voce 2110)	—																																	
— impianto di riprografia	550.000																																	
— telecopiatrici (cfr. nuova voce 2110)	—																																	
— attrezzature varie	15.000																																	
— impianto di riproduzione — stampa	150.000																																	
	Totale	715.000																																

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1992	Stanziamen- ti 1991	Esecuzione 1990
222	(seguito)			
2223	Manutenzione, uso e riparazioni			
	Stanziamen- ti non dissociati	965.000	1.567.800	1.063.372
	<i>Totale dell'articolo 222</i>	5.230.700	7.981.750	5.891.048
223	<i>Mezzi di trasporto</i>			
2230	Attrezzatura iniziale			
	Stanziamen- ti non dissociati	30.000	50.000	0
2231	Rinnovo			
	Stanziamen- ti non dissociati	720.000	706.500	448.340
2232	Noleggio			
	Stanziamen- ti non dissociati	875.000	795.000	904.380
2233	Manutenzione, uso e riparazioni			
	Stanziamen- ti non dissociati	465.000	420.000	411.081
	<i>Totale dell'articolo 223</i>	2.090.000	1.971.500	1.763.801
224	<i>Materiale, spese di gestione e prestazioni attinenti all'informatica</i>			
2240	Attrezzatura iniziale			
	Stanziamen- ti non dissociati	—	3.120.000	3.618.922
2242	Noleggio e manutenzione del materiale			
	Stanziamen- ti non dissociati	—	9.220.000	5.836.233
2243	Realizzazione e manutenzione di applicazioni			
	Stanziamen- ti non dissociati	—	4.315.000	3.904.534
	<i>Totale dell'articolo 224</i>	—	16.655.000	13.359.689
225	<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>			
2250	Dotazioni di biblioteca, acquisti di libri			
	Stanziamen- ti non dissociati	164.750	308.000	261.757

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Commento		
222	<i>(seguito)</i>		
2223	Stanziamiento destinato a coprire la manutenzione del materiale, incluso l'audiovisivo.		
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	400.000	
	— archivi	13.500	
	— audiovisivi	100.000	
	— edifici	106.000	
	— conferenze	55.000	
	— telefoni (cfr. nuova voce 2110)	—	
	— mense	130.000	
	— attrezzature	20.000	
	— servizio postale	5.700	
	— sicurezza	134.800	
	Totale	<u>134.800</u>	<u>965.000</u>
223			
2231	Stanziamiento destinato a coprire il rinnovamento del parco automobilistico.		
2232	Stanziamiento destinato al noleggio di autovetture, taxi e pullman sui luoghi di riunione.		
2233	Stanziamiento richiesto in relazione all'aumento dei costi di manutenzione.		
224	cfr. nuovo capitolo 21.		
2240	cfr. nuove voci: 2100, 2101 e 2110.		
2242	cfr. nuove voci: 2100, 2101 e 2110.		
2243	cfr. nuove voci: 2102, 2103 e 2112.		
225			
2250	Questo stanziamento è indispensabile per ampliare il settore delle opere di consultazione generale e per tenere aggiornata la dotazione della biblioteca, in particolare le pubblicazioni ufficiali, tenendo conto dell'acquisto di opere di lingua greca, portoghese e spagnola.		
	Esso si articola come segue:		
	— biblioteca	85.250	
	— traduzione	79.500	
	Totale	<u>164.750</u>	<u>164.750</u>

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
225	(seguito)			
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione			
	Stanzamenti non dissociati	25.750	45.000	39.137
2252	Abbonamenti a giornali e periodici			
	Stanzamenti non dissociati	164.410	299.000	269.290
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa			
	Stanzamenti non dissociati	850.000	789.000	527.754
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca			
	Stanzamenti non dissociati	5.200	5.000	4.974
2255	Interrogazione di basi di dati			
	Stanzamenti non dissociati	85.000	70.000	56.977
2256	Base multilingue di dati documentali			
	Stanzamenti non dissociati	175.000	120.000	116.050
	Totale dell'articolo 225	(¹) 1.470.110	1.636.000	1.275.939
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	10.480.810	31.829.250	24.075.600
	CAPITOLO 23			
230	Cancelleria e materiale per ufficio			
	Stanzamenti non dissociati	2.306.000	2.168.000	1.904.696
231	Spese postali e telecomunicazioni			
2310	Spese postali e di porto			
	Stanzamenti non dissociati	1.860.783	1.779.085	1.327.210

(¹) Uno stanziamento di 354.990 ecu é iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento		
225	(seguito)		
2251	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto di materiali speciali per la biblioteca, la documentazione, la riproduzione, la mediateca e altri sistemi di archiviazione dell'informazione.		
2252	Stanziamiento destinato alla copertura delle spese per gli abbonamenti ai giornali e ai periodici. Esso si articola come segue:		
	— giornali	55.000	
	— giornali e periodici (biblioteca)	86.090	
	— servizi tecnici e traduzione	<u>23.320</u>	
	Totale		<u>164.410</u>
2253	Stanziamiento destinato a coprire in particolare le spese degli abbonamenti alle agenzie di stampa (AEP, ANSA, Belga, DPA, Reuter, Press Association, ecc.) e le spese inerenti alla ricezione, al trattamento e alla diffusione delle informazioni via EPISTEL/OVIDE e di altri supporti. La retribuzione dei servizi telematici può dar luogo a riutilizzo.		
2255	Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'utilizzazione delle basi documentarie e statistiche esterne (escluso il materiale informatico e le spese di telecomunicazione).		
2256	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'utilizzazione delle basi di dati <i>Époque</i> (esclusi il materiale e le spese di telecomunicazione).		
230	Stanziamiento destinato all'acquisto di carta, buste, materiale da cancelleria, prodotti per la tipografia e per i laboratori di riproduzione, ecc. Esso si articola come segue:		
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	200.000	
	— uffici esterni	55.000	
	— materiale audiovisivo	101.000	
	— carta per la tipografia	750.000	
	— carta riprografica	400.000	
	— materiale per ufficio	<u>800.000</u>	
	Totale		<u>2.306.000</u>
231			
2310	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— posta Lussemburgo	153.914	
	— posta Strasburgo	53.271	
	— posta Bruxelles	218.598	
	— uffici stampa	750.000	
	— spedizioni, sdoganamento	60.000	
	— distribuzione Lussemburgo	550.000	
	— distribuzione Strasburgo	75.000	
	— distribuzione Bruxelles	<u>p.m.</u>	
	Totale		<u>1.860.783</u>

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
231	(seguito)			
2311	Telefono, telegrafo, telex, televisione Stanzamenti non dissociati	8.500.000	7.895.120	5.637.987
2312	Affitto di linee di trasmissione televisiva Stanzamenti non dissociati	125.000	125.000	94.223
	<i>Totale dell'articolo 231</i>	10.485.783	9.799.205	7.059.420
232	<i>Oneri finanziari</i>			
2320	Spese bancarie Stanzamenti non dissociati	120.000	99.000	96.239
2321	Differenze di cambio Stanzamenti non dissociati	(¹) p.m.	250.000	81.000
2329	Altri oneri finanziari Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 232</i>	120.000	349.000	177.239
233	<i>Spese di contenzioso</i> Stanzamenti non dissociati	95.000	95.000	59.325
234	<i>Risarcimento danni</i> Stanzamenti non dissociati	15.000	10.000	4.749
235	<i>Altre spese di funzionamento</i>			
2350	Assicurazioni varie Stanzamenti non dissociati	193.000	162.000	138.625

(¹) Uno stanziamento di 250.000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (seguito)

Articolo Voce	Commento
231	<i>(seguito)</i>
2311	Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni (telefono, telegrafo, telex). Esso si articola come segue: — Lussemburgo 1.920.000 — Strasburgo 2.193.000 — Bruxelles 4.032.000 — uffici esterni 288.000 — le spese della telescrivente: — Lussemburgo e Strasburgo 39.000 — Bruxelles 14.000 — uffici esterni 14.000 — spese supplementari di installazione p.m. — spese telematiche p.m. <div style="text-align: right;">Totale <u>8.500.000</u></div>
2312	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto delle linee televisive dai luoghi di lavoro del Parlamento alle capitali o ai centri di diffusione degli Stati membri.
232	
2321	Stanziamento destinato a coprire tutte le differenze di cambio, eccezion fatta per le differenze dovute alla rivalutazione dell'ecu: trasferimento di fondi da un conto bancario all'altro, pagamenti effettuati all'estero, in particolare ai funzionari.
233	Stanziamento destinato a coprire le spese varie e le spese processuali derivanti da ricorsi in sede giudiziaria.
235	
2350	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni non specificatamente previste in altra voce. Esso si articola come segue: — premi di assicurazione-transporto di materiale (interpretazione, materiale televisivo, ecc.) nonchè i premi di assicurazione contro lo smarrimento e il furto per i parlamentari e i funzionari 180.000 — assicurazioni tesoreria 13.000 <div style="text-align: right;">Totale <u>193.000</u></div>

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (seguito)

CAPITOLO 24 - SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
235	(seguito)			
2351	Tenute di servizio e abiti, attrezzi da lavoro			
	Stanzamenti non dissociati	382.300	339.100	294.995
2352	Spese varie per riunioni interne			
	Stanzamenti non dissociati	440.000	420.000	394.737
2353	Trasloco di servizi			
	Stanzamenti non dissociati	430.000	330.000	327.726
2354	Spese minute			
	Stanzamenti non dissociati	152.000	150.000	97.277
2359	Altre spese di funzionamento			
	Stanzamenti non dissociati	18.000	18.000	16.000
	Totale dell'articolo 235	1.615.300	1.419.100	1.269.360
239	Prestazioni tra istituzioni			
2390	Prestazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni			
	Stanzamenti non dissociati	(p.m.)	(3.460.000)	
2391	Servizio comune «interpretazione-conferenze»			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
2393	Servizio informatico giuridico			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	Totale dell'articolo 239	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 23	14.637.083	13.840.305	10.474.789
	CAPITOLO 24			
240	Spese per ricevimenti e di rappresentanza			
2400	Membri dell'istituzione			
	Stanzamenti non dissociati	420.000	370.000	333.254
2401	Personale			
	Stanzamenti non dissociati	25.000	22.000	18.614
2402	Fondo per spese conformemente all'articolo 18 del regolamento interno dell'istituzione			
	Stanzamenti non dissociati	22.000	22.000	20.000
2403	Opere d'arte			
	Stanzamenti non dissociati	198.000	180.000	163.115
	Totale dell'articolo 240	665.000	594.000	534.983
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	665.000	594.000	534.983

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (*seguito*)

CAPITOLO 24 - SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento												
235	<i>(seguito)</i>												
2351	Stanziamento destinato a coprire le spese per: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">— l'acquisto e la riparazione di uniformi per il personale delle mense e dei ristoranti</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">22.300</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>— l'acquisto di uniformi per uscieri, autisti e addetti ai traslochi</td> <td style="text-align: right;">320.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— attrezzi da lavoro</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">382.300</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	— l'acquisto e la riparazione di uniformi per il personale delle mense e dei ristoranti	22.300		— l'acquisto di uniformi per uscieri, autisti e addetti ai traslochi	320.000		— attrezzi da lavoro	40.000		Totale	382.300	
— l'acquisto e la riparazione di uniformi per il personale delle mense e dei ristoranti	22.300												
— l'acquisto di uniformi per uscieri, autisti e addetti ai traslochi	320.000												
— attrezzi da lavoro	40.000												
Totale	382.300												
2354	Stanziamento destinato a coprire diverse spese di minore importanza.												
2359	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione alle spese di segreteria del gabinetto del presidente.												
239													
2390	Stanziamento iscritto <i>pro forma</i> destinato a coprire le prestazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni (spese di intervento). Gli stanziamenti effettivi per il pagamento delle attività dell'Ufficio figurano nell'allegato II della parte A dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale.												
2393	Tale voce consentirà di far fronte a un'eventuale richiesta di partecipazione alle spese che la Commissione potrebbe rivolgere alle altre istituzioni per quanto concerne un servizio informatico giuridico (alimentazione e diffusione della base di dati interistituzionale <i>Celex</i>).												
240													
2400	Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese per ricevimenti organizzati dal Parlamento, incluso fondi per ciascuna commissione parlamentare e delegazione interparlamentare, e acquisto di articoli di rappresentanza.												
2401	Stanziamento destinato a coprire le spese di ricevimenti offerti dal segretariato generale.												

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 25 - SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 - SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziameti 1992	Stanziameti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 25			
250	<i>Riunioni e convocazioni in generale</i> Stanziameti non dissociati	1.927.000	885.000	100.000
251	<i>Spese per riunioni dei comitati</i> Stanziameti non dissociati	—	—	0
255	<i>Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni</i> Stanziameti non dissociati	(¹) 1.220.000	1.465.000	1.346.582
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	3.147.000	2.350.000	1.446.582
	CAPITOLO 26			
260	<i>Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato</i> Stanziameti non dissociati	1.230.000	680.000	391.792
261	<i>Programma Stoa</i> Stanziameti non dissociati	(²) 515.000	515.000	494.267
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	1.745.000	1.195.000	886.059
	CAPITOLO 27			
270	<i>Gazzetta ufficiale</i> Stanziameti non dissociati	5.000.000	6.200.000	4.202.649
	(¹) Uno stanziamento di 480.000 ecu è iscritto al capitolo 100. (²) Uno stanziamento di 485.000 ecu è iscritto al capitolo 100.			

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 25 - SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 - SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
250	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità convocati per partecipare alle riunioni di commissione e dei gruppi di studio e di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — riunioni e convocazioni in generale 200.000 — osservatori dell'ex RDT (cfr. decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato del 21 novembre 1990) 1.727.000 <p style="text-align: right;">Totale <u>1.927.000</u></p>
255	<p>Stanziamiento destinato in particolare alla copertura delle spese connesse all'organizzazione delle riunioni, sempre più numerose, in sedi diverse dai luoghi di lavoro.</p> <p>Esso si articola delle commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — riunioni annuali delle commissioni 280.000 — riunioni dei gruppi politici 840.000 — altre riunioni 100.000 <p style="text-align: right;">Totale <u>1.220.000</u></p>
260	<p>Stanziamiento destinato a permettere lo svolgimento di studi per gli organi politici e per l'amministrazione affidati in base a contratto a esperti qualificati e ad istituti di ricerca, nonchè coprire le spese per onorari e le spese accessorie concernenti i ricorsi istituzionali.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — esperti giuristi 80.000 — altri esperti 150.000 — spese per ricerche da effettuare all'esterno 1.000.000 <p style="text-align: right;">Totale <u>1.230.000</u></p>
261	<p>Stanziamiento destinato a coprire le seguenti categorie di spesa, in relazione delle scelte scientifiche e tecnologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — onorari e costi organizzativi per consulenze, studi e inchieste; — pagamento di spese e costi attinenti all'organizzazione di riunioni e agli esperti che vi partecipano.
270	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese di edizione con sistemi tradizionali o elettronici dei testi che il Parlamento è tenuto a pubblicare nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>, segnatamente in applicazione del suo regolamento (articoli 17, 36 e 45) e del regolamento dell'Assemblea consultiva ACP-CEE (bilanci, interrogazioni scritte, processi verbali, comunicazioni).</p>

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 27 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER INFORMAZIONE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
271	<i>Pubblicazioni</i>			
2710	Pubblicazione di carattere generale			
	Stanzamenti non dissociati	3.300.000	3.300.000	2.519.412
2719	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni			
	Stanzamenti non dissociati	1.400.000	998.000	921.521
	<i>Totale dell'articolo 271</i>	4.700.000	4.298.000	3.440.933
272	<i>Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche</i>			
2720	Spese per l'informazione, la divulgazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche			
	Stanzamenti non dissociati	1.210.000	1.140.000	778.039
2721	Spese per l'informazione audiovisiva			
	Stanzamenti non dissociati	1.065.000	685.000	659.455
2722	Partecipazione alle esposizioni internazionali			
	Stanzamenti non dissociati	900.000	702.000	677.954
2723	Informazione sulle attività comunitarie in vista del 1992 destinate agli eletti delle collettività locali e regionali			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
2724	Partecipazione alle spese d'amministrazione e di organizzazione della «Maison Jean-Monnet»			
	Stanzamenti non dissociati	125.000	125.000	0
	<i>Totale dell'articolo 272</i>	3.300.000	2.652.000	2.115.448
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	13.000.000	13.150.000	9.759.030

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 27 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER INFORMAZIONE (seguito)

Articolo Voce	Commento									
271										
2710	Stanziamiento destinato a coprire le spese di riprografia tradizionale o elettronica delle pubblicazioni di carattere generale, documenti di lavoro e stampati vari nonchè di subappalto relativo a queste stesse pubblicazioni, documenti e stampati vari.									
2719	<p>Si tratta delle spese per le pubblicazioni a carattere informativo diverse da quelle edite dai servizi del segretariato. Lo stanziamento è destinato all'edizione del mensile <i>Il Parlamento europeo</i>, dell'opuscolo di base, degli opuscoli specializzati e delle varie pubblicazioni.</p> <p>Lo stanziamento copre le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'edizione e l'adeguamento dell'opuscolo di base, — la stampa del mensile e la sua diffusione, — la realizzazione di opuscoli specializzati, dépliants, autoadesivi, distintivi, varie pubblicazioni, ecc. <p>Il prodotto di una eventuale vendita può essere reimpiegato.</p>									
272										
2720	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione materiale delle conferenze stampa, all'invito di giornalisti alle tornate del Parlamento europeo, alla partecipazione alle spese di funzionamento del Centro internazionale di stampa a Bruxelles e di associazioni di giornalisti europei ed altre spese d'informazione.</p> <p>Le eventuali entrate derivanti da azioni di informazioni possono essere reimpiegate.</p>									
2721	<p>Stanziamiento destinato a coprire il bilancio di funzionamento (prestazioni tecniche alle stazioni radiotelevisive, trasmissione di film, di videocassette e di diapositive, spese per la fotografia, il cinema, l'audio, il video).</p> <p>Esso consente altresì il finanziamento delle azioni di informazione audiovisiva degli uffici esterni e i contributi finanziari accordati a organismi produttori di programmi radiotelevisivi nonchè alle istanze professionali.</p> <p>Le eventuali entrate derivanti da azioni di informazioni possono essere reimpiegate.</p>									
2722	<p>Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla partecipazione del Parlamento europeo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">— a fiere internazionali e alla presentazione di esposizioni</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— all'esposizione universale di SIVIGLIA, l'esposizione specializzata di GENES, alla commemorazione del 5° centenario della scoperta dell'America e ai giochi olimpici di BARCELONA.</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">900.000</td> </tr> </table>	— a fiere internazionali e alla presentazione di esposizioni	200.000		— all'esposizione universale di SIVIGLIA, l'esposizione specializzata di GENES, alla commemorazione del 5° centenario della scoperta dell'America e ai giochi olimpici di BARCELONA.	700.000		Totale		900.000
— a fiere internazionali e alla presentazione di esposizioni	200.000									
— all'esposizione universale di SIVIGLIA, l'esposizione specializzata di GENES, alla commemorazione del 5° centenario della scoperta dell'America e ai giochi olimpici di BARCELONA.	700.000									
Totale		900.000								
	<p>Lo stanziamento riguarda in particolare le spese di infrastruttura, di trasporto, di materiale di informazione e di funzionamento sostenute in occasione di tali manifestazioni.</p> <p>Le eventuali entrate legate alla partecipazione a fiere ed esposizioni possono essere reimpiegate.</p>									
2723	<p>Voce destinata a facilitare sul piano europeo lo scambio di esperienze in vista della preparazione delle collettività locali e regionali al completamento del grande mercato interno.</p> <p>Essa è destinata ugualmente a curare l'adeguamento degli eletti di queste collettività locali e regionali alla scadenza del 1992.</p>									
2724	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 aprile 1990.									

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 - SOVVENZIONI E PARTICIPAZIONI (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 29			
290	<i>Sovvenzioni a istituti di istruzione superiore</i> Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
294	<i>Borse di studio</i>			
2940	Borse di studio e ricerca Stanzamenti non dissociati	250.000	201.150	185.352
2941	Borse di studio per la formazione e il perfezionamento di interpreti di conferenza Stanzamenti non dissociati	527.000	527.000	74.289
2942	Altre borse Stanzamenti non dissociati	615.000	440.000	336.478
	<i>Totale dell'articolo 294</i>	1.392.000	1.168.150	596.119
299	<i>Altre sovvenzioni</i>			
2990	Organizzazione di gruppi di visitatori Stanzamenti non dissociati	7.820.000	7.820.000	6.071.690
2991	Sovvenzioni per le spese connesse alla visita di «moltiplicatori di opinioni» originari degli Stati membri Stanzamenti non dissociati	(¹) 750.000	1.140.000	886.715
2992	Sovvenzioni e partecipazioni alle attività d'informazione delle collettività locali e regionali Stanzamenti non dissociati	290.000	290.000	258.036
2993	Sovvenzioni per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali Stanzamenti non dissociati	80.000	80.000	0
2994	Programma <i>Euroscola</i> Stanzamenti non dissociati	1.155.000	1.155.000	0
2995	Aiuto ai parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale Stanzamenti non dissociati	100.000	50.000	0
	<i>Totale dell'articolo 299</i>	10.195.000	10.535.000	7.216.441
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	11.587.000	11.703.150	7.812.560
	Totale del titolo 2	143.191.766	131.765.125	107.495.659

(¹) Uno stanziamento di 750.000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 - SOVVENZIONI E PARTICIPAZIONI (seguito)

Articolo Voce	Commento												
294													
2940	Stanziamiento destinato a coprire la concessione di borse di studio Robert Schuman, assegnate a giovani studenti universitari per compiere lavori di ricerca nell'ambito della direzione generale degli studi; nelle spese accessorie sono inclusi i tirocinanti non retribuiti.												
2941	Stanziamiento destinato a coprire la concessione di borse per la formazione e il perfezionamento professionale di interpreti e le relative spese.												
2942	<p>Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di altre borse.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <table data-bbox="293 920 1487 1081"> <tr> <td data-bbox="293 920 1201 952">— soggiorni di studio nella Comunità per cittadini di paesi terzi</td> <td data-bbox="1201 920 1364 952">560.000</td> <td data-bbox="1364 920 1487 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 952 1201 984">— finanziamento di iniziative culturali d'interesse europeo</td> <td data-bbox="1201 952 1364 984">55.000</td> <td data-bbox="1364 952 1487 984"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 984 1201 1058">— borse di studio attribuite ai giovani universitari degli Stati ACP e dei paesi dell'istmo centroamericano per effettuare lavori di ricerca in materia di diritti dell'uomo presso servizi aventi una specifica competenza nel settore.</td> <td data-bbox="1201 984 1364 1058"></td> <td data-bbox="1364 984 1487 1058"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1058 1201 1081" style="text-align: right;">Totale</td> <td data-bbox="1201 1058 1364 1081" style="text-align: right;"><u>p.m.</u></td> <td data-bbox="1364 1058 1487 1081" style="text-align: right;"><u>615.000</u></td> </tr> </table>	— soggiorni di studio nella Comunità per cittadini di paesi terzi	560.000		— finanziamento di iniziative culturali d'interesse europeo	55.000		— borse di studio attribuite ai giovani universitari degli Stati ACP e dei paesi dell'istmo centroamericano per effettuare lavori di ricerca in materia di diritti dell'uomo presso servizi aventi una specifica competenza nel settore.			Totale	<u>p.m.</u>	<u>615.000</u>
— soggiorni di studio nella Comunità per cittadini di paesi terzi	560.000												
— finanziamento di iniziative culturali d'interesse europeo	55.000												
— borse di studio attribuite ai giovani universitari degli Stati ACP e dei paesi dell'istmo centroamericano per effettuare lavori di ricerca in materia di diritti dell'uomo presso servizi aventi una specifica competenza nel settore.													
Totale	<u>p.m.</u>	<u>615.000</u>											
299													
2990	Stanziamiento concessi ai gruppi di visitatori durante le tornate e in altri periodi, e rimborso per visite di studio, ivi comprese tutte le spese di accoglienza, inquadramento e infrastruttura connesse.												
2991	Stanziamiento concessi alla visita di «moltiplicatori di opinioni» originari degli Stati membri (per esempio, professori, giornalisti, responsabili degli ambienti socioprofessionali, operatori politici, sindacali ed economici, ecc.).												
2992	Stanziamiento destinato a mettere a frutto l'aiuto che possono fornire le collettività locali e regionali, moltiplicatrici dirette di opinione presso la popolazione, per sviluppare su larga scala l'informazione sul ruolo e le attività del Parlamento europeo.												
2993	Stanziamiento destinato a coprire le spese impegnate per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.												
2994	Stanziamiento destinato a coprire le sovvenzioni per l'organizzazione di un programma di incontri destinato di giovani delle ultime classi dei collegi e licei della Comunità.												
2995	Stanziamiento destinato a rafforzare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale, onde contribuire all'instaurazione di un forte parlamentarismo, dotato degli stanziamenti necessari a livello di personale e di materiale nei prossimi anni. In un primo tempo consentirà di finanziare lo studio dei programmi di cooperazione e le prime operazioni di formazione di funzionari dei parlamenti eletti.												

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL' ESECUZIONE DA PARTE DELL' ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 - SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 37			
370	<i>Spese particolari del Parlamento europeo</i>			
3700	Spese per le delegazioni parlamentari e le istituzioni previste nel quadro della convenzione di Lomé			
	Stanzamenti non dissociati	385.000	531.000	312.588
3702	Spese per la Commissione interparlamentare paritetica prevista nell'ambito dell'associazione con la Turchia			
	Stanzamenti non dissociati	—	102.000	6.657
3705	Partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici e alle spese dei membri non iscritti			
	Stanzamenti non dissociati	9.135.000	8.758.000	8.253.000
3706	Attività politiche supplementari			
	Stanzamenti non dissociati	4.721.000	4.526.000	4.243.000
3708	Campagna d'informazione europea			
	Stanzamenti non dissociati	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3709	Organizzazioni internazionali: quote e contributi			
	Stanzamenti non dissociati	49.004	42.745	38.395
	<i>Totale dell'articolo 370</i>	26.290.004	25.959.745	24.853.640
	TOTALE DEL CAPITOLO 37	26.290.004	25.959.745	24.853.640
	Totale del titolo 3	26.290.004	25.959.745	24.853.640

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL' ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 - SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Commento												
370													
3700	Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative da prevedersi per le delegazioni parlamentari, da un lato, e, dall'altro, per le riunioni semestrali dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nonchè per quelle dei suoi gruppi di lavoro. Esso si articola come segue: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">— delegazioni</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">155.000</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>— paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico</td> <td style="text-align: right;">205.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— varie</td> <td style="text-align: right;"><u>25.000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>385.000</u></td> </tr> </table>	— delegazioni	155.000		— paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	205.000		— varie	<u>25.000</u>		Totale		<u>385.000</u>
— delegazioni	155.000												
— paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	205.000												
— varie	<u>25.000</u>												
Totale		<u>385.000</u>											
3705	Stanziamento destinato a coprire una partecipazione composta da un «importo base» per gruppo, che è fisso, e da un importo che è in funzione del numero dei membri e delle lingue impiegate.												
3706	Stanziamento destinato a coprire attività diverse da quelle previste alla voce 3705 e alla copertura delle spese per le attività politiche dei membri non iscritti.												
3709	Stanziamento destinato a coprire le quote di adesione alle organizzazioni internazionali di cui il Parlamento europeo è membro (IPU, Gruppo 12 +, Associazione dei Segretari generali dei parlamenti).												

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 10
ALTRE SPESE

CAPITOLO 100 - STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 101 - RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1992	Stanzamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 100	21.160.390	17.976.150	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 100	21.160.390	17.976.150	0
	CAPITOLO 101	4.000.000	4.000.000	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 101	4.000.000	4.000.000	0
	Totale del titolo 10	25.160.390	21.976.150	0
	TOTALE GENERALE	560.412.193	512.188.677	429.706.145

Venerdì 14 giugno 1991

PARLAMENTO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 100 - STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 101 - RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento		
	CAPITOLO 100		
	Occorre prevedere una riserva per eventuali esigenze di spese degli articoli e delle voci seguenti:		
	Voce 1004: Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie (tornate)	878.000	
	Voce 1301: Spese per missioni (tornate)	<u>753.000</u>	1.631.000
	Voce 1004: Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie (commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro) (gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro)	328.000	
	Voce 1301: Spese per missioni (commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro) (gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro)	347.000	
	Articolo 255: Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	<u>480.000</u>	1.155.000
	Voce 1114: Scambio di personale fra il Parlamento europeo e il settore pubblico degli Stati membri		31.000
	Capitolo 11: Personale 1 A7/6 e 1 C5/4 (unità STOA)		
	— Articolo 110	85.581	
	— Articolo 113	3.198	
	— Articolo 119	<u>2.621</u>	91.400
	Articolo 140: Ristoranti, mense e bar		500.000
	Voce 1510: Formazione professionale in generale	400.000	
	Voce 1511: Corsi di lingue	<u>200.000</u>	600.000
	Articolo 205: Sicurezza e sorveglianza degli immobili	2.000.000	
	Articolo 209: Altre spese connesse agli immobili	450.000	
	Capitolo 21: Informatica e telecomunicazioni		10.000.000
	Voce 2220: Attrezzatura iniziale in materiale e impianti tecnici (impianti audiovisivi: edificio D1 a Bruxelles)	2.862.000	
	Articolo 225: Spese di documentazione e di biblioteca (biblioteca)	354.990	
	Voce 2321: Differenze di cambio:	250.000	
	Articolo 261: Programma STOA	485.000	
	Voce 2991: Sovvenzioni per le spese connesse alla visita di «moltiplicatori di opinioni» originari degli Stati membri	<u>750.000</u>	
	Totale		21.160.390
	CAPITOLO 101		
	Si tratta di una riserva generale per decisioni di bilancio (Spese non prevedibili).		

Venerdì 14 giugno 1991

CORRIGENDUM

Modificare gli importi delle seguenti linee di bilancio come segue:

Voce	Titolo/Commento	Importo
	Stato delle entrate	
	Spese	559.962.193
	Entrate proprie	-36.634.644
	Contributi da riscuotere	523.327.549
1004	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie	31.784.800
	<i>Commento:</i>	
1004	— tornate	9.649.000
	— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro	10.869.800
	— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1.330.000
	— delegazioni interparlamentari	1.354.000
	— riunioni «ACP»	648.000
	— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	2.221.000
	— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	5.713.000
2100	Impianti per il centro informatico	3.140.000
	<i>Commento</i>	
2100	— Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dei sistemi centrali del centro di calcolo	3.140.000
	Totale	3.140.000
2101	Impianti informatici ripartiti	5.003.000
	<i>Commento</i>	
2101	— Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni relative alle reti di terminali, micro elaboratori, mini elaboratori e software concernenti l'informatica settoriale	4.003.000
	— Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e software dei gruppi politici	1.000.000
	Totale	5.003.000
2102	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici	4.293.000
	<i>Commento</i>	
2102	— La realizzazione di nuove applicazioni e l'estensione delle applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, messa a punto)	2.983.000
	Totale	4.293.000
	Totale dell'articolo 210	13.656.000

Venerdì 14 giugno 1991

Voce	Titolo/Commento	Importo
2110	Impianti di telecomunicazione	3.647.000
	<i>Commento</i>	
2110	— Reti di trasmissione	345.000
	— Centrali e apparecchi telefonici e affini (segreteria telefonica, modems, ecc.)	3.247.000
	— Telecopiatrici	55.000
	Totale	3.647.000
2111	Spese di installazione di telecomunicazioni	890.000
	<i>Commento</i>	
2111	— Bruxelles	525.000
	Totale	890.000
	Totale dell'articolo 211	5.067.000
	Totale del capitolo 21	18.723.000
	<hr/>	
	⁽²⁾ Uno stanziamento di 5 milioni di ecu è iscritto al capitolo 100.	
2232	Noleggio di materiale di trasporto	1.075.000
	Capitolo 100	16.160.390
	Totale generale	559.962.193
	<i>Commento:</i>	
	Capitolo 21: Informatica e telecomunicazioni	5.000.000
	Totale	16.160.390

N.B.: A causa di errori di stampa:

— p. I/16, leggere alla nota ⁽¹⁾ 85.581 ecu invece di 85.561 ecu.— p. I/50, aggiungere una nuova nota ⁽¹⁾, imputabile all'articolo 255, «spese varie — di organizzazione e di partecipazione a conferenze, congressi e riunioni», così formulata:⁽¹⁾ «Uno stanziamento di 480.000 ecu è iscritto al capitolo 100». La nota ⁽¹⁾ attuale diventa nota ⁽²⁾.

Venerdì 14 giugno 1991

9. Assistenza finanziaria a favore di Israele e dei territori occupati *

— proposta di decisione COM(91) 125

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente la concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati**Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando sesto bis (nuovo)***considerando che, alla luce delle conclusioni del dialogo interistituzionale del 2 maggio 1991, la Commissione deve presentare all'autorità di bilancio relazioni trimestrali sull'attuazione di tale aiuto;**

(Emendamento n. 2)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

L'importo delle spese comunitarie ritenuto necessario per finanziare detto abbuono di interessi è pari, per il 1991, a 27,5 milioni di ecu.

L'importo delle spese comunitarie ritenuto necessario per finanziare detto abbuono di interessi è pari, per il 1991, a 27.500.000 di ecu, venga esso versato in un'unica soluzione nel 1991 o ripartito nell'arco del periodo del prestito.

(Emendamento n. 3)

*Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma*In tal caso, la Commissione *differisce* l'applicazione delle misure da essa decise di un mese a decorrere dalla data della comunicazione.**In tal caso, la Commissione può differire** l'applicazione delle misure da essa decise di un mese a decorrere dalla data della comunicazione.

(Emendamento n. 4)

*Articolo 6*Al più tardi il 30 giugno 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio *una prima relazione sull'esecuzione dell'assistenza finanziaria* prevista dalla presente decisione. E' prevista altresì la presentazione di una relazione finale, una volta conclusa l'operazione.**La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni trimestrali sull'assistenza finanziaria** prevista dalla presente decisione. E' prevista altresì la presentazione di una relazione finale, una volta conclusa l'operazione.

(*) G. U. n. C 111 del 26.4.1991, pag. 3.

Venerdì 14 giugno 1991

— A3-145/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 125) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-199/91),
- vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione politica e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-145/91);

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G. U. n. C 111 del 26.4.1991, pag. 3.

10. Deliberazioni della commissione per le petizioni

— A3-122/91

RISOLUZIONE

sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante la sessione parlamentare 1990-1991

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 129, paragrafo 5, del proprio regolamento,
 - viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni con specifico riferimento a quella approvata il 15 giugno 1990 sulla scorta della relazione annua (A3-107/90) sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante la sessione parlamentare 1989-1990, comprensiva di indicazioni sulla procedura da seguire in futuro in ordine al trattamento delle petizioni ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione interistituzionale firmata in occasione della seduta del 12 aprile 1989 sulle petizioni al Parlamento europeo ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A3-122/91),
- A. considerando la tendenza degli ultimi anni all'aumento del numero delle petizioni e delle persone che si rivolgono al Parlamento europeo,

⁽¹⁾ G.U. n. C 175 del 16 luglio 1990, pag. 214.

⁽²⁾ G.U. n. C 120 del 16 maggio 1989, pag. 90.

Venerdì 14 giugno 1991

B. considerando opportuno che, in sede di trattamento delle petizioni, si faccia ricorso a tutti gli strumenti previsti dal regolamento e dalla prassi, con specifico riferimento all'inoltro delle petizioni alla Commissione delle Comunità europee e alle commissioni parlamentari oltre che alla predisposizione di relazioni da parte della commissione per le petizioni, conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento,

1. rammenta il rilievo che le petizioni rivestono per il Parlamento europeo e per la Comunità, in quanto esse fungono da legame con i cittadini; spesso, nel loro oggetto, esse sono la spia di una necessità o la manifestazione di un malessere generale e sempre, in ultima analisi, costituiscono uno strumento per contribuire al funzionamento e all'impostazione democratica delle istanze comunitarie;

2. reputa pertanto che faccia parte dei suoi doveri primari e prioritari rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione alle aspettative di coloro che presentano le petizioni;

3. incarica all'uopo le commissioni parlamentari e i servizi competenti di dare un adeguato seguito alle petizioni inoltrate per parere, per l'attribuzione o per conoscenza; chiede inoltre alle commissioni parlamentari consultate per parere o per attribuzione di esaminare tali richieste durante le loro riunioni e di fornire una risposta entro un periodo di tempo ragionevole;

4. invita la Commissione delle Comunità a intensificare la sua attività in sede di trattamento delle petizioni inoltrate oltre che a adottare i provvedimenti necessari, onde ridurre notevolmente nell'interesse degli autori delle petizioni, i termini per le risposte;

5. invita la Commissione a dare costantemente seguito a questi fascicoli, mantenendo informata la commissione per le petizioni di qualsiasi sviluppo dei fascicoli trattati e trasmettendole i documenti di carattere generale cui si fa cenno al momento dell'esame delle petizioni;

6. manifesta la sua preoccupazione per il cospicuo numero di petizioni, che denuncia una carente o mancata applicazione del diritto comunitario, e invita la Commissione a continuare a esercitare il suo controllo in tutti i casi denunciati, in un lasso di tempo quanto mai ridotto;

7. ingiunge a tale proposito alla Commissione di utilizzare tutti i mezzi in suo possesso per fare rispettare il diritto comunitario, in particolare nel settore in cui sono implicate partecipazioni finanziarie o prestiti europei astenendosi dall'accordare, o recuperando, i fondi eventualmente autorizzati per operazioni nelle quali la Commissione potrebbe ravvisare un'eventuale violazione del diritto comunitario;

8. invita gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari atti a ridurre i termini per le risposte ai quesiti loro posti dal Parlamento e dalla Commissione in ordine alle petizioni, e ciò in linea con la dichiarazione interistituzionale del 12 aprile 1989;

9. chiede alla Commissione di inviare al Parlamento una relazione annua sui ricorsi presentati dal personale al servizio delle Comunità circa la mancata o la carente applicazione del diritto comunitario nei loro confronti da parte delle Istituzioni comunitarie o dei loro organi, e sul risultato di tali ricorsi;

10. esprime il suo compiacimento per il consolidarsi della cooperazione fra la commissione petizioni, i mediatori e le commissioni parlamentari nazionali preposte all'esame delle petizioni, cooperazione che — una volta potenziata e intensificata — può costituire la base di una struttura adeguata per la difesa del cittadino nei riguardi dell'amministrazione, a livello nazionale, locale oltre che comunitario;

11. esterna al riguardo la propria opposizione circa l'opportunità di dar vita a un «difensore civico europeo», in quanto ciò indebolirebbe le competenze del Parlamento e delle sue commissioni circa il controllo sulla Commissione e sui suoi servizi e rappresenterebbe una nuova struttura in sovrapposizione e a svantaggio di quella già esistente, rappresentata dalla commissione parlamentare per le petizioni;

12. ritiene che, a livello comunitario, l'analisi, il lavoro e la posizione di una commissione parlamentare in merito alle petizioni presentate siano preferibili all'attività di un Ombudsman con facoltà di decidere a sua discrezione su tali casi;

Venerdì 14 giugno 1991

13. teme che alcuni testi attualmente all'esame nel quadro della Conferenza intergovernativa sull'Unione Politica:

- introducano senza necessità un nuovo elemento di natura tale da complicare e appesantire la struttura istituzionale, mediante la creazione di un organo che eserciterebbe le sue funzioni in completa indipendenza, ma il cui mandato sarebbe fissato dal Parlamento con l'approvazione del Consiglio; che avrebbe competenze d'indagine separate da quelle del Parlamento e in concorrenza con queste ultime; che potrebbe avviare un'inchiesta di propria iniziativa (come conviene oggi per la Commissione e che, in ultima analisi, non potrebbe che indebolire il funzionamento delle istituzioni;
- provochino una sensibile restrizione dei diritti dei cittadini mediante l'aggiunta della condizione in base alla quale le petizioni al Parlamento europeo sarebbero ricevibili solo nel caso in cui riguardino direttamente e individualmente il firmatario, condizione che ridurrebbe notevolmente l'importanza politica delle petizioni;

14. ritiene che occorra potenziare in modo sostanziale le attività e i mezzi della commissione per le petizioni oltre che intensificare la sua cooperazione con la Commissione delle Comunità, i mediatori nazionali e le commissioni parlamentari nazionali preposte alle petizioni;

15. ritiene a tal fine che, anziché limitare i mezzi della commissione per le petizioni, un'estensione delle sue capacità, in particolare in materia di indagini, costituirebbe una testimonianza d'efficacia al servizio dei cittadini della Comunità;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, oltre che alle loro commissioni petizioni o alle altre commissioni competenti in detto settore, nonché ai loro mediatori.

ALLEGATO

PETIZIONI DI MASSA

Le seguenti petizioni sono state firmate da 50 o più persone:

N.	Soggetto	Numero di firme
199/90	The «Animal Health Act» del 1981 e la protezione degli animali	54
204/90	Inadempienze dell'Italia alla normativa comunitaria in materia di ambiente	203
205/90	Violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di ambiente nella costruzione di un impianto di depurazione in Corsica	420
241/90	Riconoscimento del pieno statuto universitario delle «Accademie di Belle Arti»	93
243/90	Diritto alla contrattazione collettiva	600
275/90	Eliminazione degli anticrittogamici presenti nell'acqua quotidianamente erogata a Chessington nel Surrey	300
281/90	Integrazione della Guadalupe nella Comunità europea	1.680
282/90	Miglioramento della situazione del popolo eritreo	5.628
297/90	Scarcerazione di 250 obiettori di coscienza, testimoni di Jehovah, detenuti nelle carceri militari di Avlona	244
302/90	Protezione della pesca artigianale tradizionale dei paesi del Terzo mondo	2.190
306/90	Obiezione di coscienza	246
362/90	Divieto di sperimentare prodotti cosmetici sugli animali	31.907

Venerdì 14 giugno 1991

N.	Soggetto	Numero di firme
373/90	Situazione degli insegnanti belgi e qualità dell'insegnamento in Belgio	7.700
375/90	Nuovo progetto di legge sulla rete «citizens band»	70
379/90	Tentativi in seno al Parlamento europeo miranti ad abolire le corride	67
380/90	Protezione degli asini in Spagna	50
382/90	Misure a tutela della fascia di ozono	137
392/90	Situazione degli ex prigionieri politici in Spagna	1.227
418/90	Protezione dei cavalli durante i trasporti in altri paesi	200
424/90	Sostegno delle sanzioni contro l'apartheid in Sudafrica	115
426/90	Protezione degli animali durante il trasporto	253
428/90	Sofferenze degli animali che vengono esportati	3.000
439/90	Tutela della tartaruga Caretta-Caretta minacciata di estinzione	122
440/90	Iniziative in favore del Terzo mondo	270
462/90	Iniziative contro l'apartheid	1.200
463/90	Introduzione nel Regno Unito di una Carta di cittadino europeo di più di 60 anni e di altre agevolazioni a favore dei pensionati	5.000
471/90	Danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici	1.792
480/90	Esportazioni di cavalli vivi destinati alla macellazione	500
491/90	Problemi relativi agli enti scozzesi per la realizzazione di nuovi insediamenti urbani	438
509/90	Foresta pluviale brasiliana	145
539/90	Uso ricreativo delle acque pubbliche	300
540/90	Soluzione della questione palestinese	181
544/90	Libera scelta di acquistare medicinali naturali	1.640
559/90	Tutela della volpe	20.597
593/90	Comportamento della polizia italiana	76
615/90	Pista di collaudo nella Crau (Francia)	655
629/90	Abolizione dei comitati salariali nel Regno Unito	2.300
652/90	Speciali esigenze dei gruppi etnici minoritari e dei lavoratori emigrati nella Comunità	1.300
655/90	Situazione in Medio Oriente	22.216
670/90	Riduzione degli aiuti finanziari alla Jugoslavia	60
673/90	Continuazione dell'attività nel servizio pubblico	440
681/90	Conseguenza dell'incidente alla fabbrica «Farmoplant» di Massa	1.000
683/90	Accesso alle acque destinate a scopi ricreativi	8.375
686/90	Degrado ambientale del porto di Santo Stefano di Pravia	130
693/90	Sentenza pronunciata dalla Corte suprema della Grecia che vieta di tenere animali domestici negli appartamenti affittati	1.200
730/90	Applicazione della direttiva 82/501/CEE («Seveso») in Italia	84
732/90	Degrado della piazza dei Martiri a Bruxelles	229
756/90	Misure per porre fine agli esperimenti atomici	382
763/90	Divieto di caccia agli uccelli canori	280
773/90	Protesta contro la legislazione tedesca sugli stranieri	400
150/91	Maltrattamento degli animali	oltre 1.000.000

I servizi della seduta hanno comunicato alla commissione di aver ricevuto, il 27 settembre 1990, oltre 250.000 firme di sostegno alla petizione n. 371/89, sul trattamento dei combustibili nucleari; petizione che era stata presentata nell'anno parlamentare 1989-1990.

Venerdì 14 giugno 1991

11. Aiuti all'URSS *

— proposta di regolamento COM(91) 172

Proposta della Commissione per un regolamento (CEE, EURATOM) del Consiglio concernente un aiuto destinato ad assistere l'U.R.S.S. nello sforzo di risanamento e di rilancio dell'economia nazionale**Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Secondo considerando

considerando che, durante le riunioni del Consiglio europeo svoltesi nel 1990 a Dublino e a Roma, la Comunità e gli Stati membri hanno manifestato la volontà di sostenere le riforme avviate dalle autorità sovietiche per risanare l'economia del paese, fornendo in particolare un'assistenza tecnica nei settori della formazione alla gestione pubblica e privata, dei servizi finanziari, dell'energia, dei trasporti e della distribuzione dei prodotti alimentari;

considerando che, durante le riunioni del Consiglio europeo svoltesi nel 1990 a Dublino e a Roma, la Comunità e gli Stati membri hanno manifestato la volontà di sostenere le riforme avviate dalle autorità sovietiche per risanare l'economia del paese, fornendo in particolare un'assistenza tecnica nei settori della formazione alla gestione pubblica e privata, dei servizi finanziari, dell'energia, dei trasporti e della distribuzione dei prodotti alimentari; **considerando che tale aiuto deve sostenere progetti che vadano a beneficio dei destinatari finali nelle varie repubbliche dell'URSS;**

(Emendamento n. 7)

Quinto considerando

considerando che gli stanziamenti effettivamente disponibili verranno determinati nel quadro della procedura di bilancio in base alle prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale del 29 giugno 1988;

considerando che gli stanziamenti effettivamente disponibili verranno determinati nel quadro della procedura di bilancio in base alle prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 **che il finanziamento di tale azione per il 1992 sarà possibile solo previa revisione delle prospettive finanziarie;**

(Emendamento n. 8)

Articolo 2

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio finanziario.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio finanziario **nel rispetto delle prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 (G. U. n. L 185 del 15.7.1988).**

(*) G.U. n. C 140 del 30.5.1991, pag. 10

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Articolo 3, paragrafo 3

3. L'assistenza tecnica riguarda la formazione alla gestione pubblica e privata, i servizi finanziari, l'energia, i trasporti e la distribuzione dei prodotti alimentari.

3. L'assistenza tecnica riguarda la formazione alla gestione pubblica e privata, i servizi finanziari, l'energia, **l'organizzazione dei trasporti e delle telecomunicazioni e la trasformazione** e distribuzione dei prodotti alimentari, **ad esclusione delle grandi opere infrastrutturali.**

(Emendamento n. 3)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti che ne derivano conferiscono espressamente un potere di controllo ai servizi competenti della Commissione e alla Corte dei conti.

2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti che ne derivano conferiscono espressamente un potere di controllo ai servizi competenti della Commissione e alla Corte dei conti, **da effettuarsi se necessario in loco.**

(Emendamento n. 4)

Articolo 5

Gli orientamenti generali vengono stabiliti in un programma indicativo che descrive tutte le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Tali orientamenti generali definiscono l'impostazione dell'assistenza comunitaria nei settori di concentrazione e la modalità di esecuzione delle azioni.

Gli orientamenti generali vengono stabiliti in un programma indicativo che descrive tutte le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Tali orientamenti generali definiscono l'impostazione dell'assistenza comunitaria nei settori di concentrazione e la modalità di esecuzione delle azioni. **Tali orientamenti generali sono comunicati al Parlamento europeo prima di essere attuati.**

(Emendamento n. 5)

Articolo 6, paragrafo 2

2. I consulenti incaricati dell'assistenza tecnica vengono assunti mediante contratti di servizi. I contratti saranno conclusi mediante trattativa privata per gli importi fino a 500.000 ecu, previa gara con procedura ristretta da 500.000 ecu a 3.000.000 ecu e previa gara aperta per gli importi superiori a 3.000.000 ecu. La partecipazione alle gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'URSS.

2. I consulenti incaricati dell'assistenza tecnica vengono assunti mediante contratti di servizi. I contratti saranno conclusi mediante trattativa privata per gli importi fino a **50.000** ecu, previa gara con procedura ristretta da **50.000 a 500.000** ecu, e previa gara aperta per gli importi superiori a **500.000** ecu. La partecipazione alle gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'URSS.

(Emendamento n. 6)

Articolo 9

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. La relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Alla fine di ogni **semestre di** esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione, **comprese le azioni di coordinamento di cui all'articolo 8.** La relazione viene trasmessa al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Venerdì 14 giugno 1991

— A3-168/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE, EURATOM) concernente un aiuto destinato a assistere l'U.R.S.S. nello sforzo di risanamento e di rilancio dell'economia nazionale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 172) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE e dell'articolo 203 del trattato CEEA (C3-233/91),
 - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per i bilanci (A3-168/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 140 del 30.5.1991, pag. 10.

12. Controlli veterinari per gli animali importati dai paesi terzi *

— proposta di regolamento COM(91) 75

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali importati nella Comunità dai paesi terzi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

Nono considerando

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'adozione delle misure applicative *del presente regolamento*,

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'adozione delle misure applicative; **che le misure da applicare dovranno essere adottate nell'ambito del Comitato veterinario permanente,**

(*) G.U. n. C 89 del 6.4.1991, pag. 5.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 20)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione pubblica in relazione alla presente normativa un elenco aggiornato delle disposizioni vigenti non armonizzate per le importazioni di animali.

(Emendamento n. 1)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Ciascuna partita di animali in provenienza dai paesi terzi è sottoposta a un controllo documentario da parte delle competenti autorità, qualunque ne sia la destinazione doganale.

1. Ciascuna partita di animali in provenienza dai paesi terzi è sottoposta a un controllo documentario e a un controllo d'identità da parte delle competenti autorità, qualunque ne sia la destinazione doganale.

(Emendamento n. 21)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Il controllo documentario viene effettuato fin dall'introduzione nel territorio definito nell'allegato I.

2. Il controllo documentario viene effettuato fin dall'introduzione nel territorio definito nell'allegato I. **L'importatore è tenuto a dichiarare l'importazione di animali 24 ore prima del loro arrivo al posto di ispezione.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I costi di controllo che insorgono al posto di ispezione sono addebitati all'importatore.

(Emendamento n. 18)

Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli animali sono avviati direttamente, sotto sorveglianza doganale, al posto di ispezione menzionato all'articolo 5 o eventualmente alla stazione di quarantena di cui all'articolo 6. Ciascuna partita è sottoposta a un controllo d'identità e ad un controllo materiale. Il controllo di identità e il controllo materiale *sono effettuati mediante sondaggio con la frequenza stabilita a norma del paragrafo 3.*

1. Gli animali sono avviati direttamente, sotto sorveglianza doganale, al posto di ispezione menzionato all'articolo 5 o eventualmente alla stazione di quarantena di cui all'articolo 6. Ciascuna partita è sottoposta a un controllo d'identità e ad un controllo materiale. **Le procedure per il controllo di identità e il controllo materiale completo vengono fissate secondo il disposto di cui all'articolo 21.**

(Emendamento n. 3)

Articolo 4, paragrafo 3

3. *Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 vengono adottate con la procedura di cui all'articolo 21.*

3. **soppresso**

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti nn. 4 e 23)

Articolo 5, paragrafi 3 e 4

3. Il posto d'ispezione deve sottostare all'autorità di un veterinario ufficiale, che assume effettivamente la responsabilità dei controlli. Il veterinario ufficiale può farsi assistere, nell'esecuzione dei compiti puramente materiali, da personale ausiliario avente una formazione apposita. Le modalità di questa assistenza sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21.

4. Le condizioni generali per il riconoscimento dei posti d'ispezione figurano all'Allegato II. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 21, le specifiche condizioni di riconoscimento per le varie specie animali.

3. Le condizioni generali per il riconoscimento dei posti d'ispezione figurano all'Allegato II. **Un esperto veterinario della Commissione procede regolarmente ai controlli periodici prescritti e fornisce eventualmente il sostegno amministrativo o tecnico richiesto dal veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione.** La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 21, le specifiche condizioni di riconoscimento per le varie specie animali.

4. Il posto d'ispezione deve sottostare all'autorità di un veterinario ufficiale, che assume effettivamente la responsabilità dei controlli. Il veterinario ufficiale **può in ogni momento far ricorso al sostegno amministrativo o tecnico dell'esperto veterinario della Commissione.** Egli può farsi assistere, nell'esecuzione dei compiti puramente materiali, da personale ausiliario avente una formazione apposita. **La formazione del personale deve ottemperare in tutta la Comunità ad un livello di minima.** Le modalità di questa assistenza sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21.

(Emendamento n. 5)

Articolo 6, paragrafo 1

1. Qualora la normativa comunitaria o la normativa nazionale, nei settori non ancora armonizzati e nel rispetto dei principi generali del trattato, prevedano la permanenza in quarantena degli animali vivi, oppure quest'ultima sia disposta dal veterinario responsabile del posto d'ispezione, gli animali in questione vengono messi in quarantena *presso l'azienda di destinazione* o presso una stazione di quarantena.

1. Qualora la normativa comunitaria o la normativa nazionale, nei settori non ancora armonizzati e nel rispetto dei principi generali del trattato, prevedano la permanenza in quarantena degli animali vivi, oppure quest'ultima sia disposta dal veterinario responsabile del posto d'ispezione, gli animali in questione vengono messi in quarantena presso una stazione di quarantena **riconosciuta.**

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, può autorizzare in taluni casi la permanenza in quarantena presso l'azienda di destinazione.

(Emendamento n. 6)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Le condizioni generali per il riconoscimento delle stazioni di quarantena figurano all'Allegato III. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 21, le specifiche condizioni di riconoscimento relative alle varie specie animali.

2. Le condizioni generali per il riconoscimento delle stazioni di quarantena figurano all'Allegato III. **Un esperto veterinario della Commissione procede regolarmente ai controlli periodici prescritti e fornisce eventualmente il sostegno amministrativo o tecnico richiesto dal veterinario ufficiale responsabile della stazione di quarantena.** La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 21, le specifiche condizioni di riconoscimento relative alle varie specie animali e, **eventualmente, alle varie malattie contemplate.**

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La stazione di quarantena deve sottostare all'autorità di un veterinario ufficiale che assume effettivamente la responsabilità dei controlli. Il veterinario ufficiale può in ogni momento far ricorso al sostegno amministrativo o tecnico dell'esperto veterinario della Commissione. Egli può farsi assistere, nell'esecuzione dei compiti puramente materiali, da personale ausiliario avente una formazione apposita. Le modalità di questa assistenza sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21.

(Emendamento n. 24)

Articolo 6, paragrafo 3

3. La Commissione procede al riconoscimento delle stazioni di quarantena secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. La Commissione procede al riconoscimento delle stazioni di quarantena secondo la procedura di cui all'articolo 21. **Essa pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità l'elenco delle stazioni di quarantena riconosciute.**

(Emendamento n. 8)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

a) Il controllo di cui all'articolo 3 deve essere stato effettuato con risultato giudicato soddisfacente dalla competente autorità. *In caso di sospetto di frode* questa può effettuare qualsiasi controllo veterinario ritenuto opportuno e decidere in particolare che gli animali debbano essere condotti al posto d'ispezione per essere sottoposti ai controlli appropriati.

a) Il controllo di cui all'articolo 3 deve essere stato effettuato con risultato giudicato soddisfacente dalla competente autorità. **Qualora lo ritenga necessario,** questa può effettuare qualsiasi controllo veterinario ritenuto opportuno e decidere in particolare che gli animali debbano essere condotti al posto d'ispezione per essere sottoposti ai controlli appropriati.

(Emendamento n. 9)

Articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)

a) che i posti d'ispezione riconosciuti in forza dell'articolo 5, paragrafo 5, rispondano alle condizioni per il riconoscimento;

a) **almeno ogni semestre,** che i posti d'ispezione riconosciuti in forza dell'articolo 5, paragrafo 5, rispondano sempre alle condizioni per il **loro** riconoscimento;

b) che le stazioni di quarantena riconosciute in forza dell'articolo 6, paragrafo 3, rispondano alle condizioni per il riconoscimento.

b) **almeno ogni trimestre,** che le stazioni di quarantena riconosciute in forza dell'articolo 6, paragrafo 3, rispondano **sempre** alle condizioni per il **loro** riconoscimento.

(Emendamento n. 10)

Articolo 15, paragrafo 2

2. Esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità competenti.

2. Esperti veterinari della Commissione possono effettuare **in ogni momento** controlli in loco, **se possibile** in collaborazione con le autorità competenti.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Articolo 16, paragrafi 1-3

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo di destinazione degli animali che le disposizioni del presente regolamento non siano rispettate in un posto d'ispezione, una stazione di quarantena o in un luogo d'arrivo situati in un altro Stato membro, essa si mette in contatto senza indugio con l'autorità centrale competente di questo Stato. Tale autorità prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro le decisioni adottate e i motivi delle stesse.

2. Se l'autorità competente del primo Stato membro teme che queste misure non siano sufficienti, essa individua con l'autorità competente dello Stato membro in questione le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

3. Quando i controlli di cui al paragrafo 1 rivelano un'infrazione reiterata alle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo di destinazione degli animali che le disposizioni del presente regolamento non siano rispettate in un posto d'ispezione, una stazione di quarantena o in un luogo d'arrivo situati in un altro Stato membro, essa si mette in contatto senza indugio con l'autorità centrale competente di questo Stato **e con la Commissione**. Tale autorità prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro **e alla Commissione** le decisioni adottate e i motivi delle stesse.

2. Se l'autorità competente del primo Stato membro teme che queste misure non siano sufficienti, essa individua con l'autorità competente dello Stato membro in questione **e con la Commissione** le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

3. Quando i controlli di cui al paragrafo 1 rivelano un'infrazione **grave o** reiterata alle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

(Emendamento n. 25)

Articolo 18, paragrafo 1

1. L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE è applicabile agli scambi di informazioni nel quadro del presente regolamento.

1. L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE è applicabile agli scambi di informazioni nel quadro del presente regolamento. **La Commissione istituisce a tal fine un sistema di elaborazione di dati informatizzato, dotato di una banca dei dati centrale e collegato con le autorità veterinarie competenti e i posti di ispezione di frontiera.**

(Emendamento n. 12)

ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1*(Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/425/CEE)*

a) deve essere effettuata una verifica di certificati o documenti relativi agli animali oppure ai prodotti;

a) deve essere effettuata una verifica di certificati o documenti relativi agli animali oppure ai prodotti **e dell'identità degli animali in questione;**

(Emendamento n. 13)

ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2*(Articolo 26, primo comma, punto ii) della direttiva 90/425/CEE)*

ii) alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 1991.

ii) alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 1° gennaio 1992.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Articolo 25, secondo comma

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1991.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

(Emendamento n. 15)

Allegato II, punto 3

3) di impianti — facili da pulire e disinfettare — atti ad accogliere, controllare, nutrire ed abbeverare gli animali e idonei, per superficie, illuminazione, ventilazione e dispositivi di evacuazione, ad ospitare il numero e le specie di animali previsti;

3) di impianti — facili da pulire e disinfettare — atti ad accogliere, controllare, nutrire ed abbeverare gli animali e idonei, per superficie, illuminazione, ventilazione e dispositivi di evacuazione, ad ospitare il numero e le specie di animali previsti **tenuto conto della legislazione in vigore in materia di benessere degli animali;**

(Emendamento n. 17)

Allegato II, punto 7

7) di un idoneo sistema di evacuazione dei rifiuti e delle carcasse di animali morti;

7) di un idoneo sistema di evacuazione dei rifiuti e delle carcasse di animali morti **che non comporti rischio per la salute dell'uomo o degli animali né per l'ambiente;**

(Emendamento n. 16)

Allegato III, punto 2, primo e secondo trattino

— essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale;

soppresso

— essere lontana da allevamenti o da altri luoghi dove soggiornano animali che potrebbero essere contagiati da malattia;

— essere lontana da **aree abitative** o da allevamenti o da altri luoghi dove soggiornano **persone** o animali che potrebbero essere contagiati da malattia;

— A3-169/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali importati nella Comunità dai paesi terzi

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 75 (1)),

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-191/90),

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-169/91),

(1) G.U. n. C 89 del 6.4.1991, pag. 5.

Venerdì 14 giugno 1991

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

13. Strumento finanziario «EC-International Investment Partners» *

— proposta di regolamento COM(90) 575

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente lo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
(Emendamento n. 1)	
<i>Primo considerando</i>	
considerando che la Comunità attua una cooperazione tanto finanziaria e tecnica, quanto economica con <i>i paesi dell'Asia, dell'America Latina e del Mediterraneo;</i>	considerando che la Comunità attua una cooperazione tanto finanziaria e tecnica, quanto economica con i paesi in via di sviluppo;
(Emendamento n. 2)	
<i>Secondo considerando</i>	
considerando che Consiglio ha approvato gli orientamenti riguardanti la nuova cooperazione da attuare a favore del Mediterraneo, da un lato, e dell'Asia e dell'America Latina, dall'altro;	<i>Inserire dopo l'attuale quinto considerando</i>
(Emendamento n. 3)	
<i>Quinto considerando</i>	
considerando <i>i vantaggi che può presentare la cooperazione fra imprese della Comunità e quelle dei paesi in via di sviluppo in quanto strumento privilegiato di trasferimento di know-how e possibile catalizzatore di un ulteriore flusso di risorse;</i>	considerando che le joint-ventures e gli investimenti da parte di imprese comunitarie in paesi in via di sviluppo possono fornire taluni vantaggi a questi paesi, tra cui trasferimenti di capitali, know-how, occupazione, formazione professionale e trasferimento di conoscenze, maggiori possibilità di esportazione e copertura del fabbisogno locale;

(*) G.U. n. C 81 del 26.3.1991, pag. 6.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Ottavo considerando

considerando che *i risultati finora ottenuti* dimostrano le considerevoli potenzialità di questo strumento ai fini del raggiungimento di tale obiettivo;

considerando che **l'uso che ne è stato fatto finora** dimostra le considerevoli potenzialità di questo strumento finanziario ai fini del raggiungimento di tale obiettivo;

(Emendamento n. 5)

Nono considerando

considerando che, pertanto, per far fronte alle nuove esigenze dei paesi ALA e del Mediterraneo è necessario prorogare e estendere l'impiego dello strumento denominato «*EC-IIP*» per un'ulteriore fase sperimentale *quinquennale a partire dal 1° gennaio 1992*;

considerando che, per far fronte alle nuove esigenze dei paesi ALA e del Mediterraneo è necessario prorogare e estendere l'impiego dello strumento denominato «*ECIP*» per un'ulteriore fase sperimentale **di tre anni in modo da confermare l'utilità dello stesso e perfezionarne l'applicazione**;

(Emendamento n. 6)

Articolo 1

La Comunità attua, per un periodo sperimentale di *cinque anni* a partire dal 1° gennaio 1992, nel quadro della cooperazione economica con i paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo, forme particolari di cooperazione finalizzate a promuovere gli investimenti di operatori economici della Comunità, segnatamente nella forma consorzi con operatori locali nei paesi ammissibili interessati.

La Comunità attua, per un periodo sperimentale di **tre anni** a partire dal 1° gennaio 1992, nel quadro della cooperazione economica con i paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo, forme particolari di cooperazione finalizzate a promuovere gli investimenti di operatori economici della Comunità, segnatamente nella forma consorzi con operatori locali nei paesi ammissibili interessati.

(Emendamento n. 7)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Viceversa, per le agevolazioni 2, 3 e 4 di cui all'articolo 2 *i fondi comunitari sono erogati* esclusivamente alle imprese per il tramite degli istituti finanziari indicati nell'articolo 4, della Comunità o di paesi terzi ammissibili che abbiano sottoscritto un accordo quadro con la Comunità.

Viceversa, per le agevolazioni 2, 3 e 4 di cui all'articolo 2 **le richieste e l'erogazione di fondi comunitari alle imprese avvengono** esclusivamente per il tramite degli istituti finanziari indicati nell'articolo 4, della Comunità o di paesi terzi ammissibili che abbiano sottoscritto un accordo quadro con la Comunità.

(Emendamento n. 8)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 3, di cui all'articolo 2, punto 3, gli istituti finanziari sono tenuti a contribuire al finanziamento per un importo almeno pari a quello comunitario.

2. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 3, di cui all'articolo 2, punto 3, gli istituti finanziari sono tenuti a contribuire al finanziamento per un importo almeno pari a quello comunitario. **La priorità va data alle richieste provenienti da piccole e medie imprese.**

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Articolo 4

La Commissione sceglie gli istituti finanziari *tra i seguenti organismi: banche di sviluppo, banche commerciali, banche di investimenti e enti di promozione di investimenti.*

La Commissione sceglie gli istituti finanziari, **sulla base del parere del comitato, secondo la procedura IIb, prevista dall'articolo 2 del COM 87/373**

(Emendamento n. 10)

Articolo 4, secondo comma (nuovo)

Gli accordi quadro firmati dalla Commissione con le istituzioni finanziarie attribuiscono espressamente alla Corte dei Conti, ai sensi del disposto dell'articolo 206bis del trattato, il potere di controllo sulle attività di dette istituzioni connesse ai progetti finanziati a carico del bilancio comunitario.

(Emendamento n. 11)

Articolo 5, frase introduttiva

La Commissione seleziona i progetti sulla base di quattro distinti criteri.

La Commissione assicura la selezione dei progetti sulla base di quattro distinti criteri e in funzione degli stanziamenti decisi dall'Autorità di bilancio.

(Emendamento n. 12)

Articolo 5, punto 2

2) Il contributo allo sviluppo valutato soprattutto sulla scorta dei seguenti elementi:

- creazione di valore aggiunto;
- *creazione di posti di lavoro locali;*
- *promozione di imprenditori locali;*
- trasferimento di tecnologia;
- *trasferimento di know-how;*
- impatto sulla bilancia dei pagamenti;
- *impatto positivo sull'ambiente;*
- *produzione e offerta sul mercato locale di prodotti altrimenti scarsamente disponibili o di qualità inferiore;*

2) Il contributo allo sviluppo valutato soprattutto sulla scorta dei seguenti elementi:

- a) **impatto sull'economia locale**
- b) creazione di valore aggiunto
- c) **incoraggiamento degli imprenditori locali**
- d) **trasferimento di tecnologia e know-how, e ottimizzazione delle tecniche utilizzate**
- e) **formazione professionale e acquisizione di competenze da parte dei quadri e della manodopera locale**
- f) **ripercussioni sulle donne**
- g) **creazione di posti di lavoro locali in condizioni di non sfruttamento delle persone occupate**
- h) impatto sulla bilancia dei pagamenti
- i) **ripercussioni ambientali, accertate mediante una formale valutazione di impatto ambientale**
- j) **produzione e offerta sul mercato locale di prodotti altrimenti scarsamente disponibili o di qualità inferiore**

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

Articolo 5, punto 3

3) La compatibilità con gli orientamenti settoriali e geografici della politica comunitaria.

3) La compatibilità con gli orientamenti settoriali, geografici, **ambientali, sociali, nonché in materia di diritti umani e di sviluppo**, della politica comunitaria.

(Emendamento n. 14)

Articolo 6

I paesi beneficiari sono quelli che hanno concluso un accordo di cooperazione o di associazione con la Comunità.

I paesi beneficiari sono quelli che hanno concluso un accordo di cooperazione o di associazione con la Comunità. **La Commissione e la Banca europea per gli investimenti adottano misure per garantire che le rispettive azioni concernenti la regione del Mediterraneo siano coerenti e complementari e che non vi siano sovrapposizioni.**

(Emendamento n. 15)

Articolo 7, secondo comma (nuovo)

La Commissione riferisce sulla possibilità di creare un fondo ECIP separato dotato di personalità giuridica, gestito dalla Commissione o dalla BEI e soggetto a revisione da parte della Corte dei Conti, che costituirà lo strumento per le acquisizioni di partecipazioni e i prestiti in conto capitale e al quale saranno effettuati i rimborsi.

(Emendamento n. 16)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento del Consiglio sull'assistenza finanziaria e tecnica e la cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, e dal comitato istituito dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 3973/86 sulla cooperazione con i paesi del Mediterraneo. Detti comitati, ai fini dell'ECIP, agiscono in conformità della procedura IIb prevista dalla decisione del Consiglio 87/373/CEE. Il comitato assiste la Commissione nella scelta dei partners finanziari, dell'impostazione generale per la gestione delle partecipazioni azionarie, e per le altre questioni attinenti all'ECIP che la Commissione le sottoporrà.

(Emendamento n. 17)

Articolo 8

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione, nonché una valutazione a metà e al termine del *quinquennio*.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione, **in particolare sui progetti selezionati, sugli stanziamenti concessi e sui rimborsi al bilancio comunitario** nonché una valutazione a metà e al termine del **triennio**.

Venerdì 14 giugno 1991

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 18)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

La Commissione esamina la possibilità di estendere ai paesi ACP questo programma, da finanziare in base ai vigenti accordi di Lomé, e riferisce in merito al Parlamento e al Consiglio.

(Emendamento n. 19)

*Articolo 8 ter (nuovo)***Articolo 8 ter**

In base alle sue conclusioni fondate sulle relazioni annuali e di valutazione, nonché su una valutazione indipendente, la Commissione propone, entro il 1° gennaio 1994, un progetto di regolamento che istituisce un programma quinquennale rinnovabile del tipo ECIP.

— A3-170/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) concernente lo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 575) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (C3-178/91),
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne; (A3-170/91)
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE,
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G. U. n. C 81 del 26.3.1991, pag. 6.

Venerdì 14 giugno 1991

14. Agenzia europea dell'ambiente (Articolo 41, paragrafo 4, del regolamento)

— B3-900/91

RISOLUZIONE**sulla mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente***Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento del Consiglio n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale ⁽¹⁾, in particolare il quarto considerando, nel quale il Consiglio afferma che è ora opportuno prendere le necessarie decisioni in merito a un sistema permanente di informazione e di osservazione in materia ambientale,
 - visto il suo parere del 14 marzo 1990 sulla proposta iniziale della Commissione ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 41, paragrafo 4, del proprio regolamento,
- A. considerando che il Consiglio ha approvato la creazione dell'Agenzia europea dell'ambiente il 7 maggio 1990, lasciando tuttavia irrisolta la questione della sua sede,
 - B. considerando che l'articolo 21 del suddetto regolamento relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente stabilisce che esso entra in vigore soltanto «il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia»,
 - C. considerando che i governi degli Stati membri non hanno sinora deciso una sede per l'Agenzia dell'ambiente,
 - D. considerando pertanto che l'Agenzia dell'ambiente non è ancora stata istituita e che quindi la sua attività non può iniziare neanche provvisoriamente in attesa della decisione circa la sua sede,
 - E. considerando che l'Agenzia dell'ambiente è, fra i nuovi organi comunitari previsti, quello la cui istituzione è di gran lunga la più urgente, vista soprattutto l'importanza che la protezione ambientale sta assumendo in tutti gli Stati della Comunità, nessuno escluso,
 - F. considerando di avere già stanziato nel bilancio relativo all'esercizio 1991 un considerevole importo per la creazione dell'Agenzia dell'ambiente,
 - G. considerando che questo carattere di urgenza della necessità di dotarsi di uno strumento comunitario di protezione ambientale è direttamente connesso alla pressione dell'opinione pubblica, sempre più allarmata dalla situazione dell'ambiente negli Stati della Comunità,
1. afferma che è divenuta improrogabile la necessità di addivenire a una decisione sull'avvio dell'attività dell'Agenzia dell'ambiente;
 2. deplora nel modo più vigoroso la mancata decisione circa una sede per l'Agenzia dell'ambiente da parte dei governi degli Stati membri, i quali in questo modo arrecano danno alla politica ambientale della Comunità proprio nel periodo precedente il completamento del mercato unico;
 3. sollecita caldamente gli Stati membri a scorporare la decisione sulla sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (che non è un'istituzione comunitaria) da decisioni sulla sede di altri organi e istituzioni comunitari affinché l'avvio effettivo dell'Agenzia dell'ambiente sia deciso in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo;

⁽¹⁾ G.U. n. L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag.114.

Venerdì 14 giugno 1991

4. auspica che tutti i governi degli Stati membri riconoscano che la mancata decisione su una sede dell'Agenzia europea dell'ambiente e in alcuni casi il loro continuo collegamento della decisione sulla sede dell'Agenzia europea dell'ambiente con quella di altri organi e istituzioni comunitari rischia di mettere gravemente in pericolo non soltanto la credibilità della Comunità ma anche la capacità della futura Agenzia dell'ambiente di gestire i problemi ambientali dell'Europa (non da ultimo per il fatto che il programma Corine sia terminato prima della creazione dell'Agenzia);
5. decide di nominare, come hanno fatto alcuni Stati membri, quanto prima i suoi due candidati (personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione ambientale) presso il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente;
6. decide di esaminare, di concerto con la Commissione, quale ulteriore azione deve essere intrapresa per superare le gravi ripercussioni derivanti dalla mancata istituzione dell'Agenzia dell'ambiente; ciò dovrebbe includere la possibilità di proporre un'ubicazione provvisoria per l'Agenzia, al fine di consentirle di iniziare l'attività quanto prima possibile;
7. accoglie con favore i lavori preparatori intrapresi dalla Commissione in vista dell'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente, in particolare attraverso il gruppo ad hoc sull'Agenzia, e si congratula con la Commissione per la sua iniziativa;
8. sollecita comunque la Commissione a non esitare a intraprendere il massimo lavoro preparatorio possibile prima dell'entrata in vigore del regolamento che istituisce l'Agenzia europea dell'ambiente;
9. si riserva il diritto di riassegnare gli stanziamenti votati a favore dell'Agenzia nel bilancio 1991 se entro il 1° luglio 1991 non sarà presa una decisione in merito alla sua sede;
10. chiede alla Presidenza in carica del Consiglio di operare perché la presente risoluzione sia tenuta nella massima considerazione e riceva la necessaria attenzione;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e, in particolare, ai Capi di Stato e di governo degli Stati membri.

15. Situazione economica della Comunità

— A3-157/91

RISOLUZIONE

sugli aspetti congiunturali della relazione annua della Commissione sulla situazione economica 1990-1991

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta riveduta della Commissione al Consiglio (COM(90) 185 — C3-231/91),
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 12 marzo 1990, relativa alla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima tappa dell'Unione economica e monetaria (⁽¹⁾),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-157/91),

1. osserva che, secondo i dati forniti dalla Commissione, la situazione economica della Comunità si è deteriorata nel 1990 (come testimoniato da numerosi indicatori congiunturali);

(¹) G.U. n L 78 del 24.3.90, pag. 23.

Venerdì 14 giugno 1991

2. prende nota delle previsioni della Commissione che annunciano per il 1991 un nuovo arretramento del tasso di crescita comunitario (+ 1,4% nel 1991 contro + 2,8% nel 1990), che dovrebbe tuttavia risuperare il 2% nel 1992 (+ 2,3%);

3. condivide il parere della Commissione secondo il quale una parte delle evoluzioni registrate, in particolare l'accentuata diminuzione del tasso di crescita degli investimenti (+ 4,2% nel 1990, + 0,9% nel 1991) e la stabilizzazione della quota dei salari all'interno del valore aggiunto, si spiega con il ben noto meccanismo di transizione congiunturale e il fatto che la politica monetaria non è sufficientemente incentrata sulla lotta contro l'inflazione;

4. nota che all'origine di questo degrado della situazione economica nella Comunità vi è un insieme di fattori che erano già presenti prima della crisi del Golfo: ripresa dell'inflazione, recessione nei paesi anglosassoni, aumento dei tassi d'interesse in relazione al pesante deficit di bilancio di taluni paesi, indebitamento dei PVS;

5. osserva inoltre che la situazione nei paesi dell'Europa centrale e orientale e in particolare i problemi incontrati nella fase attuale di ricostruzione delle loro economie, non fa che aggravare le difficoltà cui deve far fronte l'economia mondiale;

osserva tuttavia che i problemi da essi incontrati nell'attuale fase di rinnovamento delle loro capacità produttive costituiscono una grande sfida per le imprese dell'Europa occidentale, che potrebbe rivelarsi benefica sotto il profilo occupazionale sia nell'Europa occidentale che in quella centrale e orientale;

6. sottolinea che, sebbene la Comunità sia tuttora ostacolata dal frazionamento dei mercati, l'abolizione delle ultime frontiere a partire dal 1993 comporta un potenziale di crescita, senza contare le prospettive di crescita a medio termine aperte dal processo di risanamento che sta prendendo quota nei paesi e nelle regioni finora meno avvantaggiati;

7. fa osservare che sussistono ancora molte incertezze in merito ai futuri sviluppi congiunturali; in particolare è ancora incerta la futura evoluzione dei tassi d'interesse, del tasso di cambio ECU/dollaro, della fiducia degli imprenditori e dei consumatori; comunque sia, le più recenti evoluzioni di queste variabili d'importanza cruciale non hanno ancora un andamento certo;

8. constata pertanto che, indipendentemente dalle prospettive positive per il mercato interno, la grande dipendenza, sia congiunturale sia strutturale, dell'economia da avvenimenti esterni che l'Europa non può o non vuole dominare, può far correre grossi rischi al suo sviluppo economico interno;

9. esprime la sua preoccupazione per le ripercussioni sull'occupazione e sul tessuto industriale europeo derivanti dal crescente deterioramento della bilancia commerciale CEE-Giappone;

10. anche se la Comunità riuscisse a evitare un rallentamento duraturo del tasso di crescita e se si realizzasse quindi l'ipotesi della Commissione, occorrerà tuttavia affrontare più seriamente almeno tre problemi strutturali già presenti:

- un consolidamento della crescita su base non inflazionistica e la garanzia dell'occupazione;
- un deterioramento del saldo netto da finanziare da parte della pubblica amministrazione;
- il rallentamento del processo di convergenza economica reale;
- una maggiore flessibilità dal lato offerta connessa a una coerente politica in materia di concorrenza e di piccole e medie imprese;

11. reputa che la contrazione degli introiti fiscali, sommandosi alle politiche di controllo della spesa pubblica, abbia ridotto le capacità di investimento degli Stati e che pertanto la Comunità debba farsi un dovere di promuovere politiche antischoch;

12. sottolinea pertanto che le evoluzioni socio-economiche osservate nella Comunità:

- rischiano di compromettere l'attuazione di un'unione economica e monetaria dai vantaggi egualmente distribuiti;
- possono rendere più difficile tradurre in pratica gli impulsi positivi volti a favorire l'integrazione economica dei paesi dell'Est e il futuro dei PVS, se le misure che la situazione economica attuale rende necessarie non verranno prese dalla Comunità e dagli Stati membri;

Venerdì 14 giugno 1991

13. chiede quindi alla Commissione, al Consiglio e ai governi nazionali di tradurre in pratica le raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua relazione sulla situazione economica 1990-1991 (risoluzione A3-48/91 approvata il 14 marzo 1991) ⁽¹⁾, in particolare i seguenti punti:

- 1) reputa che, nelle presenti circostanze, il sostegno agli investimenti passi soprattutto attraverso misure più strutturali e che sia dunque necessario:
 - ideare e applicare una strategia industriale comunitaria, onde attuare uno sviluppo economico sostenibile, tenendo conto della concorrenza e delle strategie dei paesi terzi,
 - sopperire al meglio al fabbisogno di capitali generato dalla mutazione tecnologica e dall'esigenza di coesione interna, fabbisogno in concorrenza con la domanda di finanziamenti in provenienza dall'Europa centrale;
- 2) sottolinea la necessità, pur evitando di scatenare la spirale inflazionistica, di garantire una distribuzione economicamente e socialmente ottimale del valore aggiunto;
- 3) reputa che, per garantire uno sviluppo economico sostenibile, occorra aumentare il livello degli investimenti pubblici, materiali (infrastrutture) e immateriali (ricerca e sviluppo, istruzione, formazione); gli investimenti garantiti dai Fondi strutturali devono anche essere valutati in tale prospettiva e, se del caso, riorientati e intensificati;
- 4) osserva, come la Commissione, che il livello del risparmio interno nella Comunità è insufficiente per far fronte al fabbisogno generato in particolare dalla mutazione tecnologica, dall'esigenza di coesione interna e dalla considerevole domanda di capitali in provenienza dai paesi dell'Europa centrale; chiede alla Commissione di esaminare con gli Stati membri i mezzi per migliorare il livello del risparmio produttivo nella Comunità;
- 5) reputa indispensabile prevedere fin d'ora ogni iniziativa e misura atta a realizzare, al di là dei fondi strutturali, un'autentica perequazione a livello del bilancio comunitario, qualitativamente e quantitativamente vicina ai sistemi che garantiscono la coesione sociale, economica e politica degli Stati federali;
- 6) propone l'organizzazione o l'intensificazione di una politica estera incentrata sulle due direttrici seguenti:
 - a) la creazione di un sistema monetario internazionale equo e stabile tramite:
 - una stabilizzazione dei tassi di cambio che ricorra, se del caso, alla tassazione dei movimenti di cambio speculativi,
 - la messa a disposizione di risorse supplementari ai paesi dell'Est e del Sud;
 - b) la creazione di un ordine economico mondiale più equo e più stabile, tramite:
 - il coordinamento di programmi economici nazionali che promuovano lo sviluppo socio-economico dei prodotti interni, basandosi su una migliore utilizzazione delle risorse proprie, umane e naturali,
 - un importante programma di economie di materie prime, in particolare di energia, per assicurarne un accesso equo e nel contempo rispondere ad alcune sfide ecologiche,
 - la costituzione o il potenziamento di fondi destinati ad assicurare ai paesi del Sud e dell'Est sistemi energetici efficaci e a garantire loro l'accesso a tecnologie «pulite»,
 - l'adeguamento e la stabilizzazione delle ragioni di scambio.

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 14 giugno 1991

16. Politiche comunitarie e loro effetti sulla gioventù

— A3-142/91

RISOLUZIONE**sulle politiche comunitarie e i loro effetti sulla gioventù***Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 121 del suo regolamento,
- viste le proposte di risoluzione presentate:
 - a) dall'on. Gangoiti sull'istituzione di un programma integrato per la gioventù (B3-226/90),
 - b) dall'on. Sisò sull'insegnamento degli obiettivi e delle finalità della Comunità europea nelle scuole (B3-831/90),
- visto il Memorandum della Commissione per il Consiglio e il Parlamento europeo «I giovani nella Comunità europea» (COM(90) 469 def.);
- viste le sue risoluzioni:
 - del 16 febbraio 1990 sui Programmi comunitari di istruzione e formazione ⁽¹⁾,
 - del 21 ottobre 1985 sull'armonizzazione delle norme che disciplinano il raggiungimento della maggiore età e le capacità giuridiche riconosciute ai giovani nella Comunità ⁽²⁾,
 - del 10 luglio 1985 sull'anno internazionale della gioventù ⁽³⁾,
 - del 25 gennaio 1991 sulla dimensione europea, a livello universitario con particolare riferimento alla mobilità degli studenti e degli insegnanti ⁽⁴⁾,
- viste le dichiarazioni finali degli incontri informali dei Ministri della gioventù della CEE di Atene 16 luglio 1988, Parigi 8 novembre 1989, Roma 9 novembre 1990,
- vista la proposta di «Carta dei diritti dei giovani in Europa», elaborata dal Forum della gioventù della CE;
- viste le Decisioni del Consiglio:
 - del 28 luglio 1989, che stabilisce un programma di azione per la promozione della conoscenza delle lingue straniere nella CE (LINGUA) ⁽⁵⁾,
 - del 14 dicembre 1989, recante modifica della Decisione 87/327/CEE che stabilisce il programma d'azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) ⁽⁶⁾,
 - del 16 dicembre 1988, che approva la seconda fase del programma relativo alla cooperazione tra le Università e le imprese in materia di informazione nel settore della tecnologia (COMETT II) ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 175.

⁽²⁾ G.U. n. C 343 del 31.12.1985, pag. 10.

⁽³⁾ G.U. n. C 229 del 09.09.1985, pag. 62.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 48 del 25.2.1991, pag. 216.

⁽⁵⁾ G.U. n. L 239 del 16.08.1989, pag. 24.

⁽⁶⁾ G.U. n. L 395 del 30.12.1989, pag. 23.

⁽⁷⁾ G.U. n. L 13 del 17.01.1989, pag. 28.

Venerdì 14 giugno 1991

- viste le proposte di decisione del Consiglio:
 - del 9 novembre 1990, che modifica la decisione 87/569/CEE concernente un programma di azione per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale ⁽¹⁾,
 - del 22 novembre 1990, che istituisce un programma di azione inteso a favorire gli scambi e la mobilità dei giovani nella Comunità («Gioventù per l'Europa») ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (A3-0142/91).
- A. considerando che il successo del processo di integrazione europea dipende in grande misura dal coinvolgimento e dall'entusiasmo degli oltre 130 milioni di giovani che vivono nella Comunità,
- B. considerando che, nonostante l'assenza nei Trattati di riferimenti diretti in materia, si è andata sviluppando negli ultimi anni, una iniziativa della CE su vari aspetti della vita dei giovani,
- C. prendendo atto con soddisfazione che la Commissione, anche attraverso l'elaborazione di un apposito Memorandum, si pone l'obiettivo di «Associare i giovani allo sviluppo della Comunità»,
- D. prendendo atto degli sforzi compiuti per giungere finalmente alla convocazione di una prima riunione formale dei ministri della gioventù della CE,
- E. considerando che, nonostante il carattere complessivamente positivo delle azioni e dei programmi intrapresi dalla CE in materia di gioventù (formazione, istruzione, mobilità, ecc.), essi appaiono ancora largamente insufficienti, sia in termini di risorse messe a disposizione sia per quanto riguarda il numero di giovani effettivamente coinvolti,
- F. considerando che l'approfondimento del processo di realizzazione del Mercato unico e, in prospettiva, la realizzazione dell'Unione politica e dell'Unione economica e Monetaria pongono la necessità di definire una politica comunitaria nei confronti della gioventù,
- G. considerando che l'apertura delle Conferenze intergovernative offre un'opportunità storica per la definizione e l'ampliamento delle competenze comunitarie in materia di gioventù e istruzione,
- H. ritenendo che l'impatto delle politiche comunitarie sulle giovani generazioni debba essere considerato uno degli elementi di valutazione fondamentali della loro efficacia e considerando che nel determinare le politiche comunitarie va tenuto conto delle generazioni future,
- I. convinto che i giovani, le loro organizzazioni, i loro organismi di rappresentanza debbano essere resi maggiormente protagonisti e partecipi della costruzione comunitaria,
- J. convinto che tra gli scopi fondamentali della CEE vi sia quello di garantire a tutti i cittadini e quindi anche ai giovani il massimo livello possibile di diritti e di opportunità, tenuto conto delle loro diverse origini sociali, geografiche, etniche, linguistiche e culturali,
1. ribadisce il proprio sostegno alle azioni e ai programmi intrapresi dalla CE a favore dei giovani, nei settori dell'istruzione, della formazione, della mobilità, del sostegno alle attività e alle organizzazioni giovanili;
2. riafferma tuttavia la propria insoddisfazione per l'insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione di detti programmi e per le difficoltà di accesso a essi, anche a causa di una scarsa informazione soprattutto nei settori giovanili meno favoriti, e insiste sulla necessità di intensificare l'azione delle istituzioni della Comunità europea in vista di una vera e propria politica d'informazione dei giovani;
3. afferma la necessità che nella definizione delle politiche comunitarie si tenga conto delle condizioni di vita e di lavoro dei giovani;

⁽¹⁾ G.U. n. C 322 del 21.12.1990, pag. 21.

⁽²⁾ G.U. n. C 308 dell'8.12.1990, pag. 6.

Venerdì 14 giugno 1991

4. chiede a tal fine che:
 - nell'ambito della modifica dei Trattati della CEE venga ampliato l'articolo 128 del Trattato CEE (fino a includervi con chiarezza il campo dell'istruzione) e vengano attribuite alla Comunità competenze in materia di coordinamento delle politiche giovanili, sempre tenendo conto del principio di sussidiarietà e della loro dimensione europea;
 - si realizzino riunioni formali costanti e periodiche dei Ministri della gioventù degli Stati membri, per la definizione delle priorità di intervento della Comunità e per coordinare e ravvivare le politiche degli Stati e delle regioni riguardanti i giovani;
 - si approfondiscano tutte le necessarie forme di collaborazione e di scambio di esperienze tra i servizi per la gioventù degli Stati membri;

5. sostiene la necessità di approfondire la ricerca sulle condizioni di vita e sullo status dei giovani negli Stati della Comunità, sia per potere contribuire alla definizione delle priorità di intervento della Comunità e degli Stati membri, sia per promuovere la coesione socio-economica nella Comunità, sia per potere creare le basi per un'opera di coordinamento o di armonizzazione in materia, tenendo conto della diversità etnica, linguistica e culturale che caratterizza la Comunità e ne costituisce la ricchezza;

6. afferma la necessità di accompagnare il processo dell'integrazione europea e dello sviluppo delle politiche comunitarie, con la definizione di un «quadro di riferimento» dei diritti dei giovani in Europa, da garantire e da realizzare;

7. ricorda che la summenzionata risoluzione sull'«armonizzazione delle norme che disciplinano il raggiungimento della maggiore età e le capacità giuridiche riconosciute ai giovani nella Comunità» costituisce già un importante contributo a tale quadro di riferimento dei diritti dei giovani in Europa e chiede nuovamente che vengano messi in pratica gli orientamenti contenuti in detta risoluzione onde chiarire e armonizzare lo statuto dei giovani;

8. invita la Commissione a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di permettere una costante valutazione dell'impatto e dell'efficacia per le giovani generazioni delle azioni e delle politiche comunitarie; sostiene la proposta di creare una banca — dati sulla condizione e gli orientamenti giovanili in Europa; chiede alla Commissione che vengano elaborate periodicamente relazioni in materia di effetti sui giovani delle politiche comunitarie; chiede che la valutazione dell'impatto sui giovani accompagni l'adozione di ogni futura azione della CEE e soprattutto di quelle applicabili specificamente ai giovani o recante conseguenze per loro;

9. riafferma la necessità di incrementare e qualificare in modo significativo i finanziamenti per i programmi di mobilità destinati ai giovani, al fine di potere raggiungere l'obiettivo di coinvolgere, in un primo tempo, il 10% dei giovani e degli studenti europei in detti programmi; invita la Commissione e il Consiglio a formulare proposte serie in materia, ricordando che allo stato attuale meno dello 0,1% dei giovani comunitari è raggiunto da tali programmi; in seguito, saranno tutti i giovani a dover essere interessati grazie anche agli sforzi supplementari dei governi degli Stati membri, degli enti locali e delle associazioni;

10. ritiene fondamentale lo sviluppo dei programmi d'informazione rivolti ai giovani, sia quelli a loro specificamente destinati sia quelli concernenti la realtà comunitaria, in modo che possano coinvolgere le istituzioni comunitarie stesse, i mezzi di informazione, gli operatori sociali e le associazioni giovanili;

11. ricorda che l'obiettivo prioritario delle iniziative comunitarie dovrebbero essere le categorie «meno favorite» della gioventù e che è necessario rimuovere tutti gli ostacoli di natura sociale, etnica, linguistica, culturale, geografica, giuridica e amministrativa che impediscono oggi a larghe fasce di giovani di accedere ai programmi comunitari così come di godere dei diritti e di assolvere i compiti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione; ribadisce in questo contesto la necessità di sviluppare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue comunitarie per agevolare la libera circolazione delle persone e il diritto di stabilimento;

Venerdì 14 giugno 1991

12. appoggia e sollecita l'atteggiamento della Commissione volto a creare e incrementare (sia nell'ambito dei programmi già esistenti, che con azioni specifiche) nuove possibilità per il sostegno ad attività di volontariato transnazionale, di formazione degli animatori giovanili, di sviluppo delle iniziative di mobilità e di scambio, di informazione rivolta ai giovani;
13. sostiene la politica di coinvolgimento progressivo di paesi terzi in taluni programmi, quali Erasmus e Comett; ritiene opportuno un maggior scambio di esperienze tra gli organismi comunitari e quelli del Consiglio d'Europa; è convinto che occorra sviluppare politiche specifiche di mobilità e di scambi di giovani con altre aree del Mondo, quali il Bacino del Mediterraneo, l'Europa centrale e orientale, l'America centrale e del sud;
14. riafferma il ruolo fondamentale che un maggiore e pieno coinvolgimento dei giovani nella costruzione comunitaria può svolgere per lo sviluppo democratico, culturale, civile, sociale ed economico della Comunità stessa; chiede a tal fine che vengano messe in atto misure concrete di sostegno alla dinamica associativa, quali l'incremento del sostegno diretto alle ONG giovanili, il finanziamento di attività di interesse comunitario, l'appoggio alla creazione e allo sviluppo di aggregazioni giovanili a livello europeo;
15. ribadisce il proprio sostegno allo sviluppo di una rete europea di carte-giovani e invita la Commissione ad impegnarsi a tale scopo e chiede agli Stati membri che ancora non hanno avviato l'istituzione di tale carta-giovani di farlo quanto prima;
16. mette in risalto la necessità di sostenere associazioni che riuniscono giovani originari, o figli di persone originarie, da un altro paese comunitario e/o giovani immigranti, o figli di immigranti, nonché le associazioni che svolgono la loro azione sociale, culturale o educativa a favore di una qualsiasi di queste categorie;
17. ribadisce il proprio sostegno al ruolo di rappresentanza e all'attività del Forum della gioventù delle Comunità e ritiene necessario mettere in atto tutto quanto, sul piano finanziario e normativo, al fine di rafforzare il suo ruolo, politico e istituzionale, di partner giovanile a livello comunitario;
18. sostiene il principio del coinvolgimento dei giovani nella fase di attuazione dei programmi loro rivolti ed invita la Commissione e gli Stati membri a operare affinché il Forum della gioventù, i Consigli nazionali, regionali e locali della gioventù e le Organizzazioni giovanili siano pienamente coinvolti nei processi di decisione, di valutazione e di controllo delle politiche che li riguarda direttamente;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

17. Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità

— **proposta di decisione (COM(90) 387 e (91) 141): approvata**

Venerdì 14 giugno 1991

— A3-159/91

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 387 ⁽¹⁾ e COM(91) 141 ⁽²⁾,
 - consultato dal Consiglio (C3-104/91 e C3-224/91),
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A3-159/91),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 095 dell'11.4.1991, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. n. C 126 del 16.5.1991, pag. 5.

18. Cittadinanza dell'Unione

— A3-139/91

RISOLUZIONE**sulla cittadinanza dell'Unione**

Il Parlamento europeo,

- vista la propria risoluzione del 22 novembre 1990 sulla strategia del Parlamento europeo in vista dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la propria risoluzione del 12 dicembre 1990 sulle basi costituzionali dell'Unione europea ⁽²⁾,
- vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 sulla dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ⁽³⁾,
- viste le proprie numerose risoluzioni in questa materia, in particolare quella del 16 novembre 1977 sui diritti speciali da attribuire ai cittadini europei ⁽⁴⁾ e quella sul Memorandum relativo all'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 29 ottobre 1982 ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 219.

⁽²⁾ G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 65.

⁽³⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 51.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 299 del 12.12.1977, pag. 26.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 304 del 22.11.1982, pag. 253.

Venerdì 14 giugno 1991

- viste le proposte avanzate dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro della Conferenza intergovernativa sull'Unione europea e visto il documento globale presentato dalla presidenza della Conferenza sull'Unione politica,
 - vista la proposta di risoluzione sulla cittadinanza (B3-1680/90),
 - vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari istituzionali e visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-139/91),
- A. considerando l'urgenza di specificare e di definire le proposte del Parlamento europeo per la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica in materia di cittadinanza, nonché l'esigenza di approfondire questo tema, essenziale per la costruzione europea,
- B. considerando lo stretto rapporto che esiste fra instaurazione della cittadinanza e formazione dell'Unione europea e tenendo conto del fatto che esse si devono sviluppare e ampliare parallelamente,
- C. considerando che la costruzione comunitaria può essere ulteriormente sviluppata solo su basi democratiche e che, dunque, è indispensabile stabilire un diverso equilibrio di potere fra le istituzioni e fra queste e i cittadini dell'Unione, per consentire la loro effettiva partecipazione alle decisioni che li concernono;
- D. considerando che il rapporto di cittadinanza implica necessariamente la fissazione di criteri di acquisto e di perdita e che, provvisoriamente, è possibile farli coincidere con quelli di acquisto e di perdita delle rispettive cittadinanze nazionali,
- E. considerando che in ogni caso la cittadinanza comunitaria ha carattere aggiuntivo rispetto alla cittadinanza nazionale e che i diritti e obblighi relativi si aggiungono ai diritti e obblighi esistenti al livello nazionale,
- F. considerando che, tuttavia, il rapporto di cittadinanza comunitaria deve essere definito in modo autonomo e tale da rappresentare un vero e proprio status, nel contesto del pieno riconoscimento e garanzia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, così come definiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, nei confronti di tutte le persone, sia come singoli che nelle formazioni sociali e in particolare nella famiglia,
- G. considerando che la definizione di uno status di cittadino comporta essenzialmente che:
- l'autorità pubblica derivi la sua legittimità dal voto dei cittadini e che, in particolare, le leggi debbano trovare la loro origine in istituzioni democraticamente elette dai cittadini;
 - siano rispettati e garantiti, anche in sede giurisdizionale, i diritti umani e le libertà fondamentali nei confronti di tutte le persone e che siano riconosciuti e adeguatamente tutelati i diritti a carattere sociale, economico, politico e culturale;
 - qualunque discriminazione sia vietata in ragione della razza, della religione, delle convinzioni politiche e sindacali, del sesso, della nazionalità o di qualunque altra situazione personale;
 - i cittadini godano a titolo proprio di specifici diritti — ivi compresi i diritti politici — nei confronti delle istituzioni comunitarie e di ciascuno degli Stati membri e che tali diritti trovino piena tutela giurisdizionale negli Stati membri e, in via sussidiaria, a livello comunitario;
 - i cittadini godano, nei rapporti con gli Stati terzi, della piena tutela da parte della Comunità nel suo insieme e da parte di ciascuno degli Stati membri oltre che di quello del loro Stato nazionale;
 - in vista della tutela di questi diritti nei confronti delle istituzioni comunitarie, di ciascun Stato membro e nei rapporti con Stati terzi ogni cittadino abbia la possibilità di presentare ricorso dinanzi a un'istituzione comunitaria;

Venerdì 14 giugno 1991

- H. considerando che nel quadro di una società multietnica come quella che sempre più si sviluppa nell'Europa comunitaria è indispensabile garantire agli stranieri residenti, oltre ai diritti e alle libertà fondamentali, i diritti necessari a un'attività di carattere economico, professionale o sociale, esercitata nel quadro delle pertinenti disposizioni, nonché i diritti civili e politici e le garanzie indispensabili al pieno sviluppo della persona umana,
- I. considerando che la cittadinanza dell'Unione può fondarsi sul sentimento di solidarietà e di appartenenza a una Comunità nel quadro di un proficuo confronto, della valorizzazione e della salvaguardia delle culture dei popoli che la compongono e del riconoscimento dei valori e degli interessi che accomunano i cittadini europei,
- J. considerando che le proposte del governo spagnolo e della Commissione, pur mettendo in luce importanti aspetti della cittadinanza dell'Unione e rilevandone il carattere essenziale per la costruzione europea, non pervengono a prefigurare uno status compiuto di cittadino,
- K. considerando che gli articoli relativi alla cittadinanza contenuti nel progetto globale della presidenza della Conferenza sull'Unione politica di fatto non istituiscono la cittadinanza dell'Unione ma si limitano a evocare alcuni parziali diritti speciali, il cui effettivo esercizio è condizionato ad accordi unanimi intergovernativi o, per il diritto di petizione, interistituzionali,
- L. considerando che, nonostante decenni di consolidata giurisprudenza comunitaria e un'attenzione fondamentale del Parlamento a tali problemi, culminata nella dichiarazione dell'aprile 1989, il documento globale della presidenza della Conferenza sull'Unione politica ignora completamente tali sviluppi in materia di diritti umani e di libertà fondamentali e si limita a un richiamo alla Convenzione europea e alle norme nazionali,
- M. considerando che il rifiuto dell'istituzione della cittadinanza dell'Unione manifesta una volontà politica di non porre al centro dell'Unione i suoi cittadini e il rispetto dei loro diritti ma di mantenere e sviluppare un sistema intergovernativo e fortemente burocratizzato,
1. considera essenziale che una lista dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, basata su quella adottata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 ⁽¹⁾, faccia parte integrante dei Trattati comunitari, si applichi a tutte le persone e trovi un'adeguata tutela giurisdizionale; a tal fine, si impegna a redigere, con un'opportuna collaborazione con i parlamenti degli Stati membri, tale lista, da sottoporre all'approvazione definitiva di questi ultimi;
 2. chiede che sia istituita la cittadinanza dell'Unione e che essa sia iscritta nei Trattati, in un titolo separato;
 3. chiede che i cittadini degli Stati membri siano a tutti gli effetti cittadini dell'Unione e che i Trattati attribuiscono loro direttamente l'esercizio dei principali diritti di cittadinanza;
 4. ritiene che l'Unione, nel perseguire le proprie finalità, debba avere come scopo essenziale di facilitare l'applicazione e lo sviluppo dei diritti dei suoi cittadini e l'esercizio dei loro doveri, in parallelo con i progressi nella costruzione dell'Unione europea;
 5. riafferma l'esigenza del pieno riconoscimento e dell'applicazione dei diritti sociali, a partire da un'estensione sostanziale delle proposte contenute nella Carta sociale e della loro tutela, conformemente agli accordi internazionali in materia, specialmente alla dichiarazione del Consiglio d'Europa; in particolare sottolinea il diritto dei cittadini all'uguaglianza delle possibilità e allo sviluppo pieno delle capacità nel loro ambiente consueto e alla parità uomo/donna;
 6. sottolinea che, per essere raggiunto, questo obiettivo richiede iniziative comunitarie sotto forma di politiche attive, definite e attuate con la collaborazione degli Stati membri;

(1) G.U. n. 120 del 16.5.1989, pag. 51.

Venerdì 14 giugno 1991

7. insiste affinché i cittadini abbiano piena libertà di partecipare all'attività politica al livello degli Stati membri e a quello dell'Unione, attraverso le formazioni sociali, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e ogni altra forma compatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
8. chiede che a ogni cittadino sia garantito il diritto di voto e di eleggibilità al livello comunitario nello Stato membro di residenza o, a sua scelta, in quello di origine, alle condizioni previste da una legge elettorale uniforme;
9. conferma la richiesta che, a condizioni appropriate, i cittadini residenti in uno Stato diverso da quello di origine ottengano il diritto di voto alle elezioni locali e che tale diritto possa essere esteso a tutti gli stranieri residenti;
10. chiede che nessuna legge possa essere imposta ai cittadini dalle istituzioni comunitarie senza il consenso dei rappresentanti eletti a questo scopo;
11. chiede che tutti i cittadini e tutte le persone legalmente residenti nella Comunità abbiano diritto di circolare e di soggiornare liberamente e senza limitazioni su tutto il territorio dell'Unione e che siano vietate le residue discriminazioni, specialmente su base nazionale;
12. chiede che l'insieme delle attività aventi effetti sulla libertà dei cittadini e in genere delle persone, specie in materia di sicurezza interna, di ingresso e di uscita dal territorio della Comunità, sia sottoposto a controllo parlamentare al livello adeguato; in particolare chiede che gli accordi in materia di polizia e di cooperazione giudiziaria stipulati in vista del completamento della libera circolazione, compreso il diritto di residenza, entrino a far parte del diritto comunitario e che le relative disposizioni, nonché la loro attuazione, siano oggetto della decisione e del controllo parlamentare e dell'adeguata tutela giurisdizionale;
13. chiede che ai cittadini sia garantita un'amministrazione equa e trasparente, dotata della necessaria efficacia;
14. chiede che la protezione diplomatica dei cittadini possa essere assicurata, nei casi opportuni, oltre che dallo Stato di origine, dagli altri Stati membri e dall'Unione;
15. chiede che agli stranieri residenti siano garantiti i diritti inerenti all'attività economica, professionale o sociale esercitata conformemente alla legge e che, una volta ammessi all'esercizio di tali attività, sia vietata e sanzionata ogni discriminazione nei loro confronti;
16. chiede che la nozione di «persone legalmente residenti nella Comunità» sia chiaramente definita;
17. chiede inoltre che a essi, come ai cittadini, siano riconosciuti i diritti, le libertà e le garanzie indispensabili al pieno sviluppo della persona umana, sia come singoli che nelle formazioni sociali e in particolare nella famiglia;
18. insiste sulla necessità che le norme comunitarie e quelle degli Stati membri riferentisi alla libera circolazione delle persone prestino particolare attenzione alle situazioni di povertà estrema che impediscono a vari milioni di cittadini della Comunità (il cosiddetto «quarto mondo») l'esercizio dei loro diritti sociali e politici, fra cui quelli di libera circolazione e di libero stabilimento;
19. incarica la sua commissione competente di approfondire in particolare le questioni dell'acquisto e della perdita della cittadinanza, dei diritti elettorali, dei diritti e degli obblighi dei residenti non cittadini;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Conferenze intergovernative e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Venerdì 14 giugno 1991

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 14 giugno 1991**

ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOWE, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CAUDRON, CEYRAC, CHABERT, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEFRAIGNE, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, IVERSEN, JACKSON CH., JAKOBSEN, JENSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER K.P., KUHN, LAGAKOS, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LEMMER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, LULLING, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCMAHON, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, MOTTOLA, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, ODDY, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIQUET, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WELSH, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

Osservatori dell'ex RDT

BEREND, GOEPEL, KOCH, MEISEL, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Venerdì 14 giugno 1991

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Proposte di regolamento oggetto della relazione di cui al doc. — A 3-151/91**(Emendamento n. 12)*

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BOFILL ABEILHE, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, COLLINS, CRAMON-DAIBER, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DE VRIES, DESAMA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESTGEN, FERNEX, FORD, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOLZFUSS, HORY, HUGHES, JACKSON M., JENSEN, KELLETT-BOWMAN, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MAHER, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, MONNIER-BESOMBES, NEWMAN, ODDY, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, POLLACK, PRAG, QUISTORP, RAWLINGS, REDING, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SCHMIDBAUER, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAUFFENBERG, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VON DER VRING, WILSON, VON WOGAU.

(O)

GUILLAUME.

*Idem**(Emendamento n. 43)*

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, BELO, BERTENS, BOFILL ABEILHE, BOWE, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASTELLINA, COIMBRA MARTINS, COLLINS, DA CUNHA OLIVEIRA, DE VRIES, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FERNEX, FORD, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOLZFUSS, HORY, HUGHES, IVERSEN, JENSEN, LARIVE, MAHER, MARINHO, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MONNIER-BESOMBES, NEWMAN, ODDY, PARTSCH, POLLACK, VAN PUTTEN, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SCHMIDBAUER, SIMEONI, SMITH A., TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VON DER VRING, WILSON.

(-)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., CARVALHO CARDOSO, DALY, ESTGEN, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HADJIGEORGIOU, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LULLING, MCCARTIN, MERZ, NICHOLSON, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PRAG, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, THEATO, TURNER, VERHAGEN, WELSH, VON WOGAU.

*Risoluzione di cui al doc. — A 3-146/91**(Emendamento n. 2)*

(+)

CRAMON-DAIBER, DE VRIES, ESTGEN, FERNEX, FONTAINE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HOLZFUSS, JOANNY,

Venerdì 14 giugno 1991

KEPPELHOFF-WIECHERT, LANE, LARIVE, LULLING, MAHER, MARCK, MERZ, MONNIER-BESOMBES, PARTSCH, PESMAZOGLOU, REDING, SABY, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, TELKÄMPER, THEATO, VERHAGEN, VON WOGAU.

(—)

BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BOWE, VAN DEN BRINK, CASTELLINA, COIMBRA MARTINS, COLLINS, DA CUNHA OLIVEIRA, DESAMA, ELLIOTT, FALCONER, FORD, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HERVÉ, HINDLEY, HOWELL, HUGHES, JACKSON M., JENSEN, KELLETT-BOWMAN, MEDINA ORTEGA, NAPOLETANO, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, POLLACK, PRAG, RAWLINGS, SAKELLARIOU, SIMPSON B., SMITH A., TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TURNER, VAYSSADE, VECCHI, WELSH.

(O)

ROTH.

Proposta di decisione oggetto della relazione al cui al doc. — A 3-145/91

(Emendamento n. 6)

(—)

FERNEX, JOANNY, MARCK, NEWMAN, SIMEONI.

(—)

BARTON, BEAZLEY P., BELO, BINDI, VAN DEN BRINK, COLLINS, DA CUNHA OLIVEIRA, DESAMA, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FONTAINE, FORD, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HINDLEY, HOWELL, HUGHES, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LANE, LULLING, MEDINA ORTEGA, ODDY, POLLACK, PRAG, RAWLINGS, REDING, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, THEATO, TOMLINSON, TURNER, VAYSSADE, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, WELSH, VON WOGAU.

Risoluzione di cui al doc. — A 3-122/91

(Emendamento n. 2)

(—)

BEAZLEY P., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, MONNIER-BESOMBES, PATTERSON, PRAG, TURNER, WELSH.

(—)

BARTON, BELO, BINDI, BRU PURÓN, CASTELLINA, DA CUNHA OLIVEIRA, DE VRIES, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNEX, FONTAINE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HINDLEY, HUGHES, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, LANE, MAHER, MEDINA ORTEGA, NEWMAN, ODDY, PARTSCH, PESMAZOGLOU, POLLACK, REDING, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, TITLEY, TOMLINSON, VAYSSADE, VECCHI, VERHAGEN, VON WOGAU.

Venerdì 14 giugno 1991

Idem

(Risoluzione nel suo complesso)

(+)

ALAVANOS, BARTON, BELO, BINDI, BRU PURÓN, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASTELLINA, COIMBRA MARTINS, DA CUNHA OLIVEIRA, DE VRIES, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNEX, FONTAINE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HINDLEY, HUGHES, JOANNY, LALOR, LANE, MAHER, MEDINA ORTEGA, MONNIER-BESOMBES, NEWMAN, ODDY, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIERROS, POLLACK, VAN PUTTEN, REDING, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, TITLEY, TOMLINSON, VALVERDE LÓPEZ, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VERNIER, VON WOGAU.

(O)

BEAZLEY P., HOWELL, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, PATTERSON, PRAG, RAWLINGS, WELSH.

Risoluzione di cui al doc. — B 3-900/91

(Paragrafo 8)

(+)

ALBER, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, DÜHRKOP DÜHRKOP, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HADJIGEORGIOU, IVERSEN, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LANDA MENDIBE, MAHER, PRAG, RAWLINGS, SABY, SELIGMAN, SONNEVELD, TURNER, VAN OTRIVE, VON WOGAU.

(O)

BINDI.

Risoluzione di cui al doc. — A 3-139/91

(+)

ALBER, BINDI, CASTELLINA, COIMBRA MARTINS, COLLINS, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FERNEX, FONTAINE, FORD, HADJIGEORGIOU, HUGHES, KELLETT-BOWMAN, MAHER, MARTIN D., PRAG, ROTHLEY, SABY, SCHMIDBAUER, TELKÄMPER, TURNER, VAN OTRIVE.